

POLIZZA CONVENZIONE N° 0606A/C/2024

ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RISCHI AGEVOLATI

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2024

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di:
D.Lgs n° 102/2004 e s.m.i. concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale
PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) e s.m.i.
Regolamento (UE) n. 2021/2115 e s.m.i.
Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022 e s.m.i.
Piano Strategico PAC 2023/2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 8645 del
02/12/2022 D.M.162 del 12.01.2015 e s.m.i.
PGRA 2024 Prot. Masaf N. 0138401 del 22/03/24 e s.m.i.

SOCIETÀ

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA

Di seguito indicata Società

CONTRAENTE

VERONA CO.DI.VE (0606A)
VIALE DEL LAVORO 52
37135 VERONA

Di seguito indicato Contraente

La COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. prende atto che il Contraente ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024 alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Consorzio di Difesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore **12.00 del 21/03/2024** e scade alle ore **12.00 del 31/12/2024**

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2024.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- ~~1. SET INFORMATIVO CONTENENTE: DIP e DIP AGGIUNTIVO – GLOSSARIO – CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE - NOTA INFORMATIVA PRIVACY - Mod. 1506/2024~~
2. **Appendice n° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Mod. 1506/2024**
3. **Appendice n° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Mod. 1506/2024**
4. **Appendice n° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI**
5. **Appendice n° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
6. **Appendice n° 5 – PERIZIA D'APPELLO**
7. **Allegato n° 1 – PREZZI CONCORDATI DEI PRODOTTI ASSICURATI**
8. **Allegato n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI**

Per la Società

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Grandine



.....

Per il Consorzio di Difesa

Condifesa Verona

CODIVE

Il Presidente



.....

APPENDICE N° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Mod. 1506/2024

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio, comunque, non prima delle ore 12 del:

- **24 marzo 2024 per le garanzie grandine e vento forte;**
- **27 marzo 2024 per le garanzie alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico;**
- **2 aprile 2024 per la garanzia gelo e brina;**
- **20 aprile 2024 per le garanzie ondata di calore, siccità e vento caldo.**

1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel Certificato:

"L'Assicurato dichiara che la/e partita/e n° _____ sono state oggetto in data _____ di lievi danni anterischio imputabili a _____. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione al danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, di annullare dall'origine il Certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante.

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.c PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

APPENDICE N° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Mod. 1506/2024

2.a GARANZIE PRESTATE

La Società, come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 2 – **Oggetto delle garanzie**, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa se prevista nelle Condizioni Speciali, come segue:

Pacchetto A (Riservato solo ai prodotti Uva e Tabacco)

Comprende, **obbligatoriamente**, tutte le seguenti garanzie:

CATASTROFALI (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità)

FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia, Eccesso Neve)

ACCESSORIE (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Pacchetto B (Riservato ai solo prodotti Uva e Tabacco)

Comprende le seguenti garanzie:

CATASTROFALI (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità)

+

GRANDINE o GRANDINE e VENTO FORTE o GRANDINE e ECCESSO DI PIOGGIA o GRANDINE, VENTO FORTE e ECCESSO DI PIOGGIA.

+

eventualmente le avversità ACCESSORIE (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.**

Pacchetto C

Comprende almeno due garanzie tra quelle di:

FREQUENZA (Grandine - sempre obbligatoria, Vento Forte, Eccesso Pioggia)

e, eventualmente, le avversità **ACCESSORIE** (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.**

Pacchetto D (NON CONCESSO)

Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali

Le garanzie riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

- Per il prodotto **Uva da vino**, il singolo Socio può optare per l'applicazione della garanzia convenzionale per perdita di quantità e di qualità maggiorata (cod. **002B**), oppure per perdita di quantità e di qualità extra (cod. **002C**);
- Per il prodotto **Tabacco** varietà "Kentucky" esiste l'apposita garanzia cod. **961A000**;
- Per tutti gli **altri prodotti** è prevista l'applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità convenzionale come indicato nelle apposite Condizioni Speciali.

Garanzia Vento Forte Tabacco

Vengo esclusi dal risarcimento i danni provocati dal vento forte che causano l'inclinazione del caule.

2.b DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI

LE CONDIZIONI SONO APPLICABILI A TUTTE LE PROVINCE DEL VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA. PER ASSUNZIONI IN ALTRE PROVINCE SI RITENGONO VALIDI GLI ACCORDI NORMATIVI, TARIFFARI NONCHE' IL PRONTUARIO DEI PREZZI CONCORDATI CON IL CONSORZIO DELLA PROVINCIA IN CUI SONO UBICATI I RISCHI.

DATI AGROMETERELOGICI E RADAR METEO

A completamento della declaratoria, si dichiara che la Società RADAR METEO è equiparata ad "Istituti o Enti pubblici".

TERMINE ASSUNZIONE AVVERSITA' CATASTROFALI PRODOTTO UVA

Le assunzioni per il prodotto Uva nei pacchetti A e B cessano alle ore 12 del 10/04/2024

CONDIZIONI GENERALI

RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 9 – **Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, la riduzione proporzionale non si applica alle avversità **Catastrofali** che si pagano per intero.

RIDUZIONE DEL PREMIO DALL'ORIGINE - PER LE SOLE AVVERSITA' DI FREQUENZA E ACCESSORIE

A parziale deroga del disposto dell'Art. 9 – **Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva e per le olive, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da qualsiasi evento assicurato, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- **13 giugno per pomacee e drupacee medio tardive, uva e cachi e olive;**

Non sono concesse riduzioni dall'origine per specie e varietà precoci.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste dall'appendice 3.b – *Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione* della Polizza Convenzione. Le domande di riduzione convalidate dal Consorzio, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Società assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data massima prevista. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pesche** e **nettarine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Red-Haven** e tutte le varietà di **susine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Shiro o Goccia d'oro**, tutte le **albicocche** con epoca di maturazione uguale o posteriore a **S.Castrese**; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pere** con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **William b.c.**.

FRANCHIGIE

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto** –

a) franchigia fissa in caso di evento singolo

- per i prodotti **cereali** (granella e seme da riproduzione), **Colza, Girasole** (tutte le destinazioni), **Mais, Soia e Sorgo** e per il prodotto **riso (004 -904)** la franchigia minima è 10% sia per Grandine che per Vento Forte;
- per il prodotto **vivai di piante da frutto, cipolle, cipolline, aglio e scalogno** la franchigia minima è 20% sia per Grandine che per il Vento Forte;
- per il prodotto **uva da vino** la franchigia minima è del 10% sia per Grandine che per il Vento Forte.

SCOPERTI

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto**: vengono abrogati tutti gli scoperti relativi alle garanzie grandine e vento forte;

LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto**:

- per le garanzie Grandine e Vento Forte in forma singola o combinata tra loro viene applicato il massimo indennizzo dell'80%.

CONDIZIONI SPECIALI

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione all'art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie:

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di Assicurazione la seguente dichiarazione:

“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il”.

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia **entro e non oltre il 31/07**.

DECORRENZA E CESSAZIONE GARANZIE

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione all'art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie:

- per il **prodotto Frutta**, ad eccezione dell'Actinidia (garanzie gelo/brina autunnale e vento forte), la cessazione delle garanzie è **prorogata alle ore 12 del 10 novembre**;
- per la **specie Actinidia**, relativamente alla garanzia **gelo e brina autunnale**, la cessazione della garanzia è **prorogata alle ore 12 del 10 novembre**;
- per la **specie Actinidia**, relativamente alla garanzia **vento forte** la cessazione della garanzia è **prorogata alle ore 12 del 10 ottobre**;

LIQUIDAZIONE UVA DA VINO

La liquidazione dei danni dell'uva da vino avverrà per partita indipendentemente dalla destinazione del prodotto.

UVA – VARIETA' CORVINA E CORVINONE

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presenze significative di fitopatie o di infezioni fungine

CAMPIONI

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 125 – Disposizioni, delle nostre Condizioni Speciali di Polizza, Per i Prodotti di seguito indicati, i campioni sono così determinati:

- Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta e Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI

3.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà:

- **il 31 maggio 2024 per le colture a ciclo autunno primaverile;**
- **il 31 maggio 2024 per le colture permanenti;**
- **il 30 giugno 2024 per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura;**
- **il 15 luglio 2024 per le colture a ciclo estivo, trapiantate, per le colture di secondo raccolto e per le colture vivaistiche.**

3.b MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:

- il riferimento al Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR); esso costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il Piano di Gestione Individuale del Rischio;
- il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e/o pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l'importo del premio totale;
- la franchigia applicata e la soglia di danno;
- la superficie espressa in ettari, con l'indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- il numero di piante (solo per le arboree);
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio, sotto soglia, non coperta dalla polizza agevolata;
- l'indicazione dell'eventuale presenza di una polizza integrativa non agevolata avente lo stesso oggetto assicurato, ma relativa a prezzi e quantità non ammesse all'agevolazione.

Nel caso in cui, per le produzioni biologiche, venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul Certificato deve essere riportata la dicitura: **"produzione biologica"** e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano di Gestione Individuale del Rischio. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il Certificato di Assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in cinque esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le **cinque** copie del **Certificato convalidate** sono così destinate, una al Contraente e quattro per l'Agenzia, di cui:

- una per il Socio, da restituirgli entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato stesso;
 - una per la Società;
 - una da trattenere presso l'Agenzia;
 - una da conservare per il Perito, in caso di sinistro.
- B) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul Certificato di Assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.
- C) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.
- D) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro **8 giorni** dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti.
- E) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, **a sue spese**, entro **12 giorni** dal loro deposito presso il Contraente. Entro **15 giorni** dal ricevimento dei Certificati di Assicurazione, il Consorzio di Difesa dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei Certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro **15 giorni** gli estremi dei Certificati non convalidati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.
- F) La copia del Certificato di Assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del Certificato stesso.

3.c POLIZZA DI REGOLAZIONE PREMIO

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, per tutti i prodotti sottoscritti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente, se a conoscenza, alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno **30 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

3.d. REGOLAMENTO IVASS 41/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Set Informativo e le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure tramite gli Intermediari della Società, a tutti i Soci assicurandi, prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

APPENDICE N° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

4.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con data di pagamento al:

- **28 novembre 2024 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

Banca: BPER BANCA S.p.A. – Via Stalingrado, 59/A – 40128 Bologna				
Conto Corrente n. 000035018335	IBAN IT 35 D 05387 02425 0000 3501 8335	ABI 05387	CAB 02425	CIN D

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

4.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **16 dicembre 2024** ed entro e non oltre **10 giorni** da detta data, tramite bonifico bancario.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze di conteggio degli indennizzi, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno **20 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio segnala entro il **28 novembre 2024** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci, così come previsto dalla clausola di morosità sottoscritta dai soci che di seguito viene riportata:

“A sensi dell’art. 1.891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2024 con **CODIVE**, in caso di morosità nel pagamento di quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l’anno 2024 espressamente autorizzo **CODIVE** a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente a **CODIVE** l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.”

La Società di Assicurazione pertanto su segnalazione del Condifesa, verserà al Contraente l’intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

APPENDICE N° 5 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, dall'art. 14 – *Perizia d'appello*, circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

UVA E FRUTTA

Gozzo	dott.	Elio	Via Borgonovo, 362 – 37043 CASTAGNARO (VR) – 0442/675383 – 333/1142777
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836
Russo	geom.	Luigi	Via Palestro, 16 – 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192

CEREALI E SOIA

Ferraro	geom.	Michele	Via Trino, 54 – 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173
Gatti	geom.	Battista	Villabelgiardino, 61 – 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lanza	p.a.	Raffaello	Via Petrarca, 5 – 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Rancati	p.a.	Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Taino	geom.	Giampiero	Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni	p.a.	Tommaso	Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 – 338/7926158

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836

ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Premesso che:

- per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i Valori standard emanati con Decreto Ministeriale 2024 ed i prezzi concordati da indicare nei certificati, in accordo tra Società e Contraente.
- le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti;
- per assunzioni in province esterne all'ambito territoriale del Consorzio, verranno applicati i prezzi stabilito con il Consorzio di Difesa in cui ricade la provincia anzidetta.

tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi.

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato di Assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

VEDI ELENCHI DELLE TARIFFE DI PREMIO PER LE GARANZIE GRANDINE ED ALTRE AVVERSITÀ

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto **nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**, in caso di elevazione della franchigia minima, scelta per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono applicati i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio da franchigia 10% a franchigia 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%.

In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione, con riferimento agli sconti applicati per l'elevazione della franchigia base 10%.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

È possibile assicurare, con separato Certificato di Assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva - **RETE ANTIGRANDINE** -, **in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura** prevista nella zona.

3.a RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA (cod. impianto 100)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento dalle date sotto indicate sino alla raccolta del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete **non** stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **31 maggio**
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata per un valore assicurato massimo pari al **5%** della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul Certificato andrà riportata la seguente clausola: *“Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita”*.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'**80%**;
- per i prodotti uva da vino, mele e pere riduzione fissa pari al **75%**;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al **65%**.

Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

3.b RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA FINALE (cod. impianto 200)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento dalle date sotto indicate, fino a poco prima della raccolta per permettere la maturazione del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **31 maggio**
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate;
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei **10 giorni** antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul Certificato andrà riportata la seguente clausola: *“Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita”*.

La data di ripiegatura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, del **40%**.

- Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

3.c IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTIBRINA (cod. impianto 400)

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del **30%**, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo:

- ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
 - altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
 - potenza del motore non inferiore a 150 cv.

- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
 - altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
 - potenza del motore non inferiore a 250 cv.

MAGGIORAZIONE TARIFFE

PACCHETTI A, B, C.

DANNO DI QUALITA' GRANDINE

Per i prodotti cerealicoli ovvero Frumento Duro e Tenero (sia da granella che seme da riproduzione), Orzo (sia da granella che seme da riproduzione), Mais (sia da granella che da insilaggio), Sorgo (da granella), Riso (sia da granella che seme da riproduzione), nonché per i prodotti Girasole (sia seme da olio che da riproduzione) e Soia (sia da granella che seme da riproduzione), l'estensione sulla garanzia Grandine al **danno di qualità** prevede una maggiorazione del **20%**, sul rispettivo tasso grandine comunale.

DANNO DI QUALITA' EXTRA UVA DA VINO (002C000)

Per il prodotto Uva da Vino l'estensione al **danno di qualità extra** prevede una maggiorazione del **15%** sul rispettivo tasso grandine dell'Uva Qualità Maggiorata (002B000).

RISO INDICA (9040000) e TABACCO KENTUCKY (961A000)

Per i prodotti Riso Indica e Tabacco Kentucky, è prevista una maggiorazione del **15%** sui rispettivi tassi grandine del Riso (0040000) e del Tabacco (096A000).

PACCHETTI: A, B, C, D

**Polizza Collettiva Agevolata sulle rese
contro le avversità catastrofali, di frequenza
e accessorie**

Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Agevolata sulle rese a seguito di avversità atmosferiche



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di Assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOLSAI Rischi Agricoli
Avversità Atmosferiche"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza Collettiva Agevolata ad adesione assicura nella sua globalità l'Azienda Agricola aderente per le rese, definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi (PGR), dai danni a seguito di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e accessorie).



Che cosa è assicurato?

✓ La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, coltivato secondo i criteri di buona agricoltura, che non sia stato colpito da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico, e relativo ad un solo ciclo produttivo.

✓ La mancata o diminuita Produzione - quantitativa e/o qualitativa - e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, causata dalle seguenti avversità:

• CATASTROFALI:

Alluvione, per i soli effetti negativi causati dall'allagamento dell'Appezzamento assicurato;

Gelo, Brina, per i soli effetti negativi diretti provocati alla vitalità delle piante e dall'alterazione della fisiologia di gemme, organi riproduttivi, e frutti allegati;

Siccità, per i soli effetti prodotti dalla carenza di contenuto idrico nel terreno.

• FREQUENZA:

Grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;

Vento Forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del Prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;

Eccesso di Pioggia, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta;

Eccesso di Neve, per i soli danni meccanici diretti determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della Produzione;

• ACCESSORIE:

Colpo di Sole e Vento Caldo, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;

Ondata di calore, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta;

Sbalzo Termico, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale relativa al Prodotto in garanzia dell'Azienda Agricola insistente sul medesimo comune. La Produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale (PGIR).

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media individuale del triennio precedente.

La copertura viene proposta -a scelta dell'Assicurato e a seconda delle Specie- con la formula a Pacchetto, ovvero:

Pacchetto A: Avversità di Frequenza/Accessorie/Catastrofali;

Pacchetto B: Avversità di Frequenza/Catastrofali/Accessorie (a scelta dell'Assicurato e solo per Uva e frutta);

Pacchetto C: Avversità di Frequenza/Accessorie

Pacchetto D: Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP Aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto di copertura:

- * I prodotti colpiti da avversità atmosferiche, oggetto delle garanzie, prima della notifica dell'attivazione della copertura assicurativa.
- * I danni che generano una perdita di produzione inferiore alla Soglia minima di danno della resa media individuale per azienda, per singolo Prodotto e per singolo comune, secondo quanto previsto dal PGR vigente.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni, tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi atmosferici assicurati. Sono altresì esclusi gli aggravamenti dei danni coperti da garanzia eventualmente determinati dalle suddette altre cause:
- ! danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ! danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento conseguenti ad eccesso di concimazione;
- ! non puntuale raccolta del Prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.)



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale dove è ubicato il Rischio Assicurato, nell'intero territorio nazionale.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio Assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.

In caso di Sinistro, qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, regolarmente denunciato, potrai iniziare o continuare la raccolta, ma hai l'obbligo di informare UnipolSai nonché di lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, ovvero:

- **uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine e orticole in genere:** le 3 intere file di piante che insistono al centro della Partita;
- **pomodoro:** le 3 intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita;
- **tabacco:** devono essere costituiti da più strisce di Prodotto condotte per l'intera lunghezza dell'Appezamento, ognuna composta da un minimo di 3 file contigue, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'Appezamento, per una percentuale minima corrispondente al 3% della quantità di Prodotto ottenibile dalla Partita assicurata;
- **mais e soia:** devono essere costituiti da più strisce di Prodotto condotte per l'intera lunghezza dell'Appezamento, ognuna composta da un minimo di 5 file contigue, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'Appezamento, per una percentuale minima corrispondente al 3% della superficie della Partita assicurata;
- **frumento, orzo e sorgo:** in caso di danni da Vento Forte, devono essere costituiti da più strisce di Prodotto condotte per l'intera lunghezza dell'Appezamento e distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'Appezamento, per una percentuale minima corrispondente al 3% della superficie della Partita assicurata;
- **agrumi, frutta, olive:** una pianta ogni 20 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 20, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera Partita assicurata al momento dell'evento.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, in una unica soluzione alla data convenuta, nei modi e limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza, e senza il tacito rinnovo.

La decorrenza delle singole garanzie **decorre** dalla data di Notifica esposta nel Certificato, a partire dalle ore 12.00 del:

- Terzo giorno successivo alla data di Notifica per le avversità Grandine e Vento Forte;
- Sesto giorno successivo alla data di Notifica per le avversità Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di neve, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico;
- Dodicesimo giorno successivo alla data di Notifica per le avversità Brina, Gelo;
- Trentesimo giorno successivo alla data di Notifica per le avversità Ondata di Calore, Siccità, Vento Caldo,

La garanzia **cessa** alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre le ore 12.00 delle seguenti date:

- per le avversità "Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di neve, Eccesso di Pioggia, Grandine, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Siccità, Vento Forte, Vento Caldo" il 20 novembre per le Colture a ciclo primaverile/estivo, il 30 luglio dell'anno in corso per le Colture erbacee a ciclo autunno/vernino, il 30 luglio anno successivo alla Semina per le Colture erbacee a ciclo autunno/vernino biennali, il 30 luglio anno successivo alla fioritura per gli Agrumi;
- per le avversità "Brina, Gelo primaverile" il 30 maggio per la coltura di Actinidia e il 10 maggio per tutti gli altri prodotti;
- per le avversità "Brina, Gelo autunnale" il 10 novembre per la coltura di Actinidia e il 20 ottobre per la coltura del tabacco;
- per l'avversità "Vento Forte" il 1° ottobre per la coltura di Actinidia.

I termini di decorrenza e di cessazione della garanzia possono variare per singole specie assicurate (vedasi DIP Aggiuntivo Danni).



Come posso disdire la polizza?

Il contratto assicurativo, considerata la durata temporanea, non prevede il diritto di recesso da parte del Contraente e/o di UnipolSai, tranne nei casi previsti dalla legge.

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da uno o più eventi in garanzia, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, oppure da rendere necessaria l'esecuzione di interventi colturali straordinari, puoi fare richiesta, a mezzo telegramma, fax o e-mail, alla Direzione di UnipolSai la quale potrà, nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo.

La mancata accettazione dell'offerta da parte tua comporta la rinuncia alla domanda. Invece in caso di tua accettazione dell'offerta, il contratto si intende risolto.

Assicurazione Agevolata sulle rese a seguito di avversità atmosferiche



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOLSAI Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche

Data: 01/03/2024 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del Prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2022, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.166,99 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.990,80 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito "<http://www.unipolsai.com>" ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2022, è pari ad € 3.049,75 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.372,39 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.771,89 milioni e ad € 8.575,87 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2022, pari a 2,88 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

TIPOLOGIA DI POLIZZA ASSICURABILE:

- PACCHETTO A: per tutti prodotti e garanzie assicurabili con la Franchigia assoluta 30%;

- PACCHETTO B:
 - a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;
 - b) Franchigia combinata;
 - c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
- PACCHETTO C:
 - a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;
 - b) Franchigia combinata;
 - c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
- PACCHETTO D:
 - a) Franchigia fissa 40%

- a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; la copertura prevede una Franchigia fissa in caso di singolo evento che colpisce la Specie che varia:

dal 10 al 30% per la Grandine e per il Vento Forte, e fissa del 30% per Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo e 40% per Alluvione, Brina Gelo Siccità.

- b) Franchigia combinata; la copertura prevede una Franchigia combinata a seguito di combinazione di eventi/avversità atmosferiche con franchigie diverse.

- c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte); la copertura prevede una Franchigia opzionale come segue:

a scelta dell'Assicurato, elevazione della Franchigia base relativa alla garanzia Grandine e Vento Forte:

- Franchigia 15% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto;
- Franchigia 20% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto;
- Franchigia 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto; in caso di danni combinati con altre avversità, la Franchigia resta comunque fissa al 30%.

La copertura è prestata altresì con l'applicazione dello Scoperto espresso in centesime parti del Prodotto in garanzia, di ogni singola Partita, al netto della Franchigia contrattuale;

- Scoperto del 10% per Grandine singola, su tutti i prodotti;
- Scoperto del 10% per Vento Forte singolo o combinato con Grandine, su tutti i prodotti, ad eccezione di quanto indicato nel sottostante capoverso
- Scoperto del 20% per Vento Forte singolo o combinato con Grandine sulle Specie "Orticole da seme, Pere precoci e tardive, Susine precoci e tardive";
- Scoperto 20% per Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo, sia in forma singola che combinata tra di loro per tutti i prodotti;
- Scoperto del 10 % per Gelo/Brina singolo o combinato con qualsiasi evento, su tutti i prodotti, ad eccezione di quanto indicato nel sottostante capoverso
- Scoperto del 20% per Gelo/brina singolo o combinato con qualsiasi evento su "Frutta e Uva";
- Scoperto del 10 % per Siccità singola o combinata con qualsiasi evento, su tutti i prodotti, ad eccezione di quanto indicato nel sottostante capoverso
- Scoperto del 20% per Siccità singola o combinata con qualsiasi evento su "Tutti i prodotti erbacei e Uva";

Ad eccezione della combinazione "Grandine-Vento Forte", per la quale restano applicabili solo le limitazioni già indicate, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, in caso di danni combinati tra tutte le avversità che abbiano limiti di Indennizzo o Scoperto differenti, verranno applicate le limitazioni relative all'avversità prevalente. In caso di percentuali di danno uguali si applicano le limitazioni dell'avversità più penalizzante

Sono altresì previste le seguenti esclusioni di garanzia:

- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- danni provocati da asportazione superficiali di substrato ed asportazione e/o dilavamento di Prodotto assicurato determinati dalla formazione di ruscelli dovuta a pendenza del terreno;
- danni conseguenti all'impossibilità di accesso nell'Appezzamento con mezzi meccanici, a seguito di Eccesso di Pioggia, che determini la mancata o non puntuale esecuzione dei trattamenti fitosanitari e della raccolta del Prodotto assicurato;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- incendio;
- danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
- danni conseguenti a fitopatie,
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- danni conseguenti ad Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
- produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudichino la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- danni causati dall'evento Eccesso di Pioggia, su tutti i prodotti, verificatisi nel periodo della fioritura;
- danni causati da animali selvatici o allo stato brado.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di Sinistro?</p>	<p>Denuncia del Sinistro: in caso di Sinistro l'Assicurato deve comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, l'evento denunciato, la percentuale di danno presumibile, allegando alla denuncia i documenti assuntivi per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave.</p> <p>Obblighi in caso di Sinistro: In caso di Sinistro l'Assicurato deve: a) darne avviso all'Agenzia, alla quale è assegnato il Certificato di Assicurazione, entro 3 giorni, esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) in caso di denuncia su avversità Gelo/Brina e/o Sbalzo Termico, la denuncia di danno deve essere presentata entro e non oltre le successive 36 ore; c) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo; d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione ad UnipolSai qualora si renda necessaria l'effettuazione di operazioni colturali straordinarie; e) non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dagli "Obblighi dell'Assicurato in caso di Prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento"; f) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione.</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), d), e), f), può comportare la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo o alla riduzione del Premio previsto dal "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno Anterischio)".</p> <p>L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data dell'evento in garanzia. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del Prodotto. Nel caso di denuncia di danno con richiesta di perizia per Vento Forte, l'Assicurato dovrà dichiarare obbligatoriamente se l'evento ha causato una caduta del Prodotto.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista contrattualmente la gestione dei sinistri da parte di altra impresa.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Il contratto assicurativo non prevede il diritto di recesso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>PRODOTTI ARBOREI: AGRUMI <u>Decorrenza e cessazione delle garanzie</u> Tutte le garanzie hanno inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima della decorrenza dalle ore 12.00 del 1 luglio (1°ottobre per Limoni estivi-verdelli), relative all'anno di stipulazione del contratto e terminano; dalle ore 12.00 del 30 novembre per le Mandarance simili; il 31 gennaio per</p>
----------------------	---

	<p>i Limoni primo fiore; il 28 febbraio per le Arance Varietà Moro e Navelina, Mandarance, Mandarini; il 30 marzo per Limoni invernali e Kumquat; il 30 aprile per le Arance Varietà Sanguinello, Tarocco, Mandarini Varietà "Ciaculli", Pompelmi, Bergamotti e Chinotti; il 30 maggio per le Arance Varietà Ovale e Valencia ed il 30 giugno per i Limoni estivi.</p> <p>FRUTTA <u>Decorrenza e cessazione delle garanzie</u> Per tutte le specie indicate e per le relative garanzie, la decorrenza e la cessazione sono convenzionalmente stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Schiusa delle gemme per Specie di "Albicocche, cachi o loti, ciliegie, fichi, fichi d'india, mele, pere, pesche, nettarine, mandorle, noci, nocciole, susine" per la Garanzia Gelo/Brina, Sbalzo Termico; per la Specie Actinidia per tutte le garanzie; ➤ Allegazione (caduta dei petali) per Specie "Albicocche, cachi o loti, ciliegie, fichi, fichi d'india, mele, pere, pesche, nettarine, mandorle, noci, nocciole, susine" per la Garanzia Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Ondata di Calore, Siccità, Vento Forte, Vento Caldo; <p>Per i prodotti sottorete antigrandine, per la Garanzia Grandine, la cessazione dalle ore 12.00 del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 maggio per Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, susine; ➤ 25 maggio per Mele e pere; ➤ 31 maggio per Actinidia. <p>OLIVE <u>Decorrenza e cessazione delle garanzie</u> Le garanzie hanno le seguenti decorrenze convenzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dalle ore 12.00 del 20 giugno per Vento Forte con caduta delle drupe; ➤ dall'allegazione per Vento Forte con abbattimento delle piante e tutte le altre garanzie; <p>e cessano alle ore 12.00 del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 ottobre per Olive da olio e da tavola per la garanzia Vento Forte con caduta delle drupe; ➤ 30 novembre (Olive da olio) e 31 ottobre (Olive da tavola) per Allegazione per la garanzia Vento Forte con abbattimento delle piante e tutte le altre garanzie. <p>UVA <u>Decorrenza delle garanzie e limitazioni</u> Tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme. Relativamente alla sola avversità Eccesso di Pioggia, è prevista l'applicazione delle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Uva da Vino</u> sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi alla data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino. ➤ <u>Uva da Tavola</u> sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta. <p>VIVAI Tutte le garanzie hanno inizio dall'Attecchimento dell'innesto talea o dalla schiusa delle gemme, e terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre.</p> <p>PRODOTTI ERBACEI: CEREALI (Avena, Farro, Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Mais, Sorgo, Riso); INDUSTRIALI (Barbabetola da Zucchero e da Seme, Tabacco); LEGUMINOSE (Fagioli, Fagiolini, Piselli, Soia); LEGUMINOSE (Fagioli; Fagiolini; Piselli; Soia); ORTICOLE (Basilico, Carote, Finocchio, Porro, Prezzemolo, Ravanello, Sedano, Bietola da Costa, Cicoria, Cima di Rapa, Indivia, Lattuga, Spinacio, Carciofi, Cavolfiore, Cavoli, Cetrioli, Zucche, Zucchine, Cipolle, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Patate, Peperoni, Pomodori); PICCOLI FRUTTI (Fragole e Fragoline di Bosco, Lamponi, Mirtilli, More, Ribes, Uva Spina).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decorrenza: le garanzie, salvo dove non sia diversamente indicato, hanno inizio dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto. Ad eccezione dei prodotti: avena, farro, frumento (tenero e duro), mais, orzo, riso, segale, soia, triticale, per tutti gli altri prodotti erbacei, compresi i prodotti di secondo raccolto, sul documento assuntivo, devono essere indicate obbligatoriamente la data della Semina o del Trapianto, nonché la data presumibile di raccolta. • Cessazione: per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e terminano, in ogni caso, all'estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Fragole e Piccoli Frutti, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da consumo fresco), Zucche, Zucchine e altre Orticole gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Sospensione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli che vogliono assicurare la propria Produzione sul territorio nazionale dai danni a seguito di avversità atmosferiche, come definite dal PGRA, usufruendo del Contributo Pubblico previsto per la copertura.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 13,50% del Premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Customer Advocacy Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.</p> <p>Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</p> <p>È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.IVASS.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il contratto prevede che, per tutte le garanzie, l'Assicurato possa devolvere la risoluzione di una controversia insorta sull'accertamento del danno ad un collegio di periti. L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta ad UnipolSai mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o telegramma, entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito.</p> <p>Gli indirizzi a cui inviare la richiesta di perizia d'appello sono rispettivamente: PEC: grandine@pec.unipolassicurazioni.it</p> <p>Entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, UnipolSai deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti, scelti dall'Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Polizza-Convenzione.</p> <p>Entro 3 giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza-Convenzione.</p> <p>Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile.</p> <p>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

	Pagina
• Meccanismo di funzionamento di Soglia, franchigie e limiti di indennizzo (con esemplificazioni numeriche)	2
• Glossario	4
• Condizioni generali di Assicurazione	11
• Condizioni speciali di Assicurazione	25
<i>Arboree</i>	27
<i>Erbacee</i>	45
• Valutazione danno complessivo delle avversità diverse da grandine	81
• Informativa privacy	83

PER UN MAGGIORE DETTAGLIO SI VEDA QUANTO INDICATO ALLE SUCCESSIVE PAGG. DALLA 16 ALLA 19

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Soglia, franchigie e limiti di indennizzo mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della Soglia

1° esempio

Somma assicurata in due partite: € 10.000,00

Partita n.1: € 7.000,00

Partita n.2: € 3.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Soglia: 20% (pari a € 2.000,00)

Danno accertato Partita n.1: 60 % (pari a € 4.200,00)

Danno accertato Partita n.2: 20 % (pari a € 600,00)

Danno medio complessivo rapportato sull'intera Produzione: 48% (pari a € 4.800,00), avendo quindi superato la Soglia del 20% si procede ad indennizzare il danno accertato sulla singola Partita.

Indennizzo Partita n.1: 60% (danno accertato) - 10% (Franchigia) = 50% (pari a € 3.500,00) Indennizzo Partita n.2: 20% (danno accertato) - 10% (Franchigia) = 10% (pari a € 300,00) Indennizzo: 38% (pari a € 3.800,00)

2° esempio

Somma assicurata in due partite € 10.000,00

Partita n.1 € 7.000,00

Partita n.2 € 3.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Soglia 20% (pari a € 2.000,00)

Danno accertato n.1: 10 % (pari a € 700,00)

Danno accertato n.2: 30 % (pari a € 900,00)

Danno medio complessivo rapportato sull'intera Produzione: 16% (pari a € 1.600,00)

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno medio complessivo è inferiore alla Soglia del 20%.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia:

1° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Danno accertato 65% (pari a € 6.500,00)

Indennizzo: 55% (pari a € 5.500,00)

2° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Franchigia 30% (pari a € 3.000,00)

Danno accertato 25% (pari a € 2.500,00)

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla Franchigia.

Meccanismo di funzionamento del Limite di Indennizzo:**1° esempio**

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 10% (pari a € 5.000,00)

Danno accertato 95% (pari a € 47.500,00)

Danno al netto della Franchigia 85% (pari a € 42.500,00)

Limite di Indennizzo 80% (pari a € 40.000,00)

Indennizzo: € 40.000,00.

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 30% (pari a € 15.000,00)

Danno accertato 95% (pari a € 47.500,00)

Danno al netto della Franchigia 65% (pari a € 32.500,00)

Limite di Indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)

Indennizzo: € 32.500,00.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto e del Limite di Indennizzo:**1° esempio**

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 15% (pari a € 7.500,00)

Danno accertato 40% (pari a € 20.000,00)

Danno al netto della Franchigia 25% (pari a € 12.500,00)

Scoperto 10% (pari a € 1.250,00)

Danno al netto dello Scoperto 22,5% (pari a € 11.250,00)

Limite di Indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)

Indennizzo: € 11.250,00.

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 15% (pari a € 7.500,00)

Danno accertato 98% (pari a € 49.000,00)

Danno al netto della Franchigia 83% (pari a € 41.500,00)

Scoperto 10% (pari a € 4.150,00)

Danno al netto dello Scoperto 74,7% (pari a € 37.350,00)

Limite di Indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)

Indennizzo: € 35.000,00.

Glossario

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO: Il danno provocato al Prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURATO: Il soggetto, Imprenditore Agricolo, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, socio del Contraente.

ASSICURAZIONE: Il contratto di Assicurazione.

ATTECCHIMENTO: Il risultato positivo dell'operazione di Trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA: Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA: Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire, come identificate nel PAI **PGIR** ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dall'Agente o dall'Intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la Convalida del documento da parte del Contraente;
- la dichiarazione del Socio che attesta l'assenza di partecipazione ad altri organismi simili operanti nella zona di svolgimento di attività del Contraente;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.

COLTURA IRRIGUA: Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE: Il Consorzio di difesa o l'organismo associativo, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.

CONVALIDA: Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

DATI AGROMETEOROLOGICI: In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 30 Km², su cui insiste l'Appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

EMERGENZA: Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA: Le centesime parti del Prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

FREQUENZA – Riferita all'Art. 31 – Tabella per Vivai di Piante da Frutto e di Olivo:

Alcune: fino a 7 sull'intera pianta

Qualche: da 7 a 12 sull'intera pianta

Numerose: > di 12 sull'intera pianta.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura.

Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da: cm.50 a cm.100 per il pero; cm.60 a cm.110 per il melo.

IMPREDITORE AGRICOLO: Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO: Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE: Pratica culturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la Produzione indicata come Produzione assicurata.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

LACERAZIONE - Riferita all'Art. 31 – Tabella per Vivai di Piante da Frutto e di Olivo: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno Scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

LESIONE - Riferita all'Art. 31 – Tabella per Vivai di Piante da Frutto e di Olivo: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatrizzale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LIMITE DI INDENNIZZO: La percentuale della somma assicurata interessata dal Sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA: Per Notifica si intende la comunicazione alla Società e al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, effettuata a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla Società stessa, avvenuta con mail, lettera raccomandata, trasmissione telematica, telegramma o fax. Essa deve contenere almeno: nome dell'Assicurato, Prodotto, valore, comune, Franchigia, garanzia e Soglia di danno.

PGRA: Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base alle vigenti leggi.

PGIR- Piano di Gestione Individuale del Rischio elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative.

PARTITA/APPEZZAMENTO: Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto all'interno dello stesso Comune. **Devono essere considerate partite a sé stanti, da indicare sul Certificato di Assicurazione separato, le coltivazioni dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.**

PIANO CULTURALE: Documento univocamente identificato all'interno del Fascicolo Aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR 1° dicembre 1999 n° 503 e all'art. 13 del Dlg. del 29 marzo 2004 n° 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'Agricoltore.

POLIZZA-CONVENZIONE: Il documento che prova l'Assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di Assicurazione.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo della copertura assicurativa.

PREZZO: Il valore unitario del Prodotto stabilito dal Masaf con apposito decreto ministeriale.

PRODOTTO: Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA in vigore.

PRODUZIONE: Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al Prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA: Il Prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, all'interno del medesimo territorio comunale, con riferimento a ciascuna tipologia di Prodotto vegetale. La quantità media aziendale è la media della Produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena Produzione, nei 3 ultimi anni o la Produzione media triennale, calcolata sui 5 anni precedenti escludendo l'anno con la Produzione più bassa e l'anno con la Produzione più elevata.

SCOPERTO: La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

SEMINA: L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA': La Compagnia di Assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SET INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Dip Danni, Dip Aggiuntivo danni, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, Informativa Privacy.

SOGLIA: Limite di danno, espresso in percentuale, riferito all'azienda/comune/Prodotto, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la Soglia, sarà calcolata ed applicata separatamente.

STRONCATURA - Riferita all'Art. 31 – Tabella per Vivai di Piante da Frutto e di Olivo: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

SVETTAMENTO - Riferita all'Art. 31 – Tabella per Vivai di Piante da Frutto e di Olivo: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

TRAPIANTO: Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VALORE ASSICURABILE: Il risultato della moltiplicazione tra la resa media individuale, gli ettari coltivati, ed il Prezzo unitario di mercato stabilito con decreto del Masaf, per ogni singolo Prodotto assicurato nell'ambito dello stesso Comune. Esso deve essere contenuto nel limite della Produzione media annua calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 16 del Regolamento (UE) 702 della Commissione del 25 giugno 2014 e del PGRI in vigore.

VARIETÀ: Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **Eccesso di Pioviggia, Sbalzo Termico e Siccità**, l'arco temporale - precisato nella relativa definizione - è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere il periodo di tempo corrispondente agli ultimi 5 anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre danni determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del Prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO: Abbassamento termico inferiore a 0° C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

GRANDINE: Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort - **velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s** - limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno, causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di **10 giorni, non inferiori comunque ad 80 mm**, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno **80 mm di pioggia nelle 72 ore**, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come Eccesso di Pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come **nubifragio** - intensità di almeno **30 mm nell'arco di 1 ora**. **Sono da considerarsi esclusi invece, i fenomeni di ruscellamento, asportazione superficiale del substrato, scalzamento delle piante dovuti a pendenza del terreno.**

ECESSO DI NEVE: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno **40° C, rilevate a 2 m di altezza dal terreno.**

ONDATA DI CALORE: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del Prodotto. La temperatura minima deve essere maggiore di 28°C e la temperatura massima maggiore di 40°C e deve verificarsi su un arco temporale di 15 giorni ininterrotti.

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori **superiori agli 0° C**, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un **abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° C** rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei **3 giorni** che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno **40° C**, **rilevata a 2 m di altezza dal terreno**, che abbia per effetto **allessature e/o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta**.

GLOSSARIO

Polizza Collettiva Agevolata

TIPOLOGIA DI POLIZZE ASSICURABILI NELLA CAMPAGNA ASSUNTIVA				
Pacchetto	Avversità di Frequenza	Avversità Accessorie	Avversità Catastrofali	POLIZZE INTEGRATIVE
A	Grandine + Vento Forte + Eccesso di Pioggia + Eccesso di Neve	Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore /Sbalzo Termico	Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	NESSUNA POLIZZA INTEGRATIVA PER ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA A FRANCHIGIA MINIMA
B	A scelta dell'Assicurato: solo Grandine Grandine + Vento Forte Grandine + Eccesso di Pioggia Grandine + Vento Forte + Eccesso di Pioggia	A scelta dell'Assicurato: Solo per il prodotto Cereali, Frutta, Mais, Sorgo, Riso e Uva Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore/Sbalzo Termico	Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	PREVISTA POLIZZA INTEGRATIVA SULLE AVVERSITA' GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA EVENTUALMENTE SCELTE PER LA GARANZIA ECCESSO DI NEVE NON E' PREVISTA INTEGRATIVA
C	PER I PRODOTTI CUCURBITACEE, MELANZANE, PEPERONI, ORTICOLE, PICCOLI FRUTTI, POMODORI <i>obbligatori</i> Grandine + Vento e, eventualmente, a scelta dell'Assicurato un'altra garanzia di Frequenza. Prodotto Patate: <i>obbligatori</i> Grandine + Vento + Eccesso di Pioggia PER I RESTANTI PRODOTTI: <i>obbligatoria</i> Grandine + a scelta dell'Assicurato una o più garanzie di Frequenza	A scelta dell'Assicurato: Solo per il prodotto Cereali, Frutta, Mais, Sorgo, Riso e Uva Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore/Sbalzo Termico		PREVISTA POLIZZA INTEGRATIVA SULLE AVVERSITA' DI FREQUENZA E ACCESSORIE SCELTE. PER LA GARANZIA ECCESSO DI NEVE NON E' PREVISTA INTEGRATIVA
D			Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	NON E' PREVISTA INTEGRATIVA
	N.B.: La garanzia Eccesso di Neve verrà concessa solo in zone di comprovata necessità Per il prodotto Riso non viene concessa la garanzia Eccesso di Pioggia			N.B. per i prodotti erbacei la garanzia Siccità , fermo quando indicato all'Art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, viene prestata limitatamente ai terreni irrigui.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096984
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570102 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 Direttore Generale
 (Matteo Laterza)



Ed. 03//2024



Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

Art. 2 - Oggetto delle garanzie

La Società, indennizza la mancata o diminuita Produzione, e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità sempreché richiamate nelle garanzie di polizza:

CATASTROFALI:

Alluvione, per i soli effetti negativi causati dall'allagamento dell'Appartamento assicurato;

Gelo, Brina, per i soli effetti negativi diretti provocati alla vitalità delle piante e dall'alterazione della fisiologia di gemme, organi riproduttivi, e frutti allegati. **Salvo non sia specificamente indicato, la garanzia in oggetto è relativa al solo periodo primaverile.**

Siccità, per i soli effetti prodotti dalla carenza di contenuto idrico nel terreno.

FREQUENZA:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento Forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del Prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di Pioggia**, per gli effetti provocati dall'asfissia radicale che determina la morte delle piante e la perdita di Produzione, nonché per gli effetti di marcescenza e spaccatura delle bacche e dei frutti accaduti in prossimità dell'epoca di raccolta (**10 giorni** precedenti la data di raccolta per il Prodotto ciliegie e **20 giorni** per gli altri prodotti);
- **Eccesso di Neve**, per i soli danni meccanici diretti determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della Produzione;

ACCESSORIE:

- **Colpo di Sole e Vento Caldo**, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;
- **Ondata di calore**: per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta.
- **Sbalzo Termico**, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.

Le garanzie sottoscritte riguardano il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 3 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare per ogni specie e per singolo comune:

- La medesima tipologia di polizza con gli stessi eventi atmosferici in garanzia, in tutte le partite che compongono il Prodotto posto in copertura;
- l'intera Produzione aziendale ottenibile nell'annata agraria, per il Prodotto posto in garanzia nel medesimo comune;
- per le produzioni soggette a disciplinari, le quantità che rientrano nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi, dovendosi intendere queste come limite assuntivo massimo.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato si impegna inoltre a fornire:

- la documentazione comprovante la resa media riscontrata negli ultimi 5 anni (PGIR) ove disponibile, allo scopo di dimostrare la congruità della Resa Assicurata;
- le mappe catastali relative alle partite assicurate;
- il Piano Culturale del fascicolo aziendale, ove necessario.

L'Assicurato, infine si impegna a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche e colturali, previste per le varie fasi fenologiche, necessarie all'ottenimento della Produzione assicurata, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e comunicate alla Società che si riserva di accettarle.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi atmosferici assicurati. Sono altresì esclusi gli aggravamenti dei danni coperti da garanzia eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) danni provocati da asportazione superficiale di substrato ed asportazione e/o dilavamento di Prodotto assicurato determinati dalla formazione di ruscelli dovuta a pendenza del terreno;
- d) danni conseguenti all'impossibilità di accesso nell'Apprezzamento con mezzi meccanici, a seguito di Eccesso di Pioggia, che determini la mancata o non puntuale esecuzione dei trattamenti fitosanitari e della raccolta del Prodotto assicurato;
- e) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- f) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- g) incendio;
- h) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- i) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento, conseguenti ad eccesso di concimazione o di elementi nutritivi nel terreno;
- j) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
- k) danni conseguenti a fitopatie;
- l) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- m) danni conseguenti ad Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n) non puntuale raccolta del Prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- o) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
- p) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudichino la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- q) danni causati dall'evento Eccesso di Pioggia, su tutti i prodotti, verificatisi nel periodo della fioritura;
- r) danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

Art. 6 – Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie

Il Premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La decorrenza delle garanzie scelte per ogni singolo certificato, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali, è:

Garanzia	Decorrenza dalle ore 12.00 del
<i>Grandine e Vento Forte</i>	Terzo giorno successivo alla data di Notifica
<i>Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico</i>	Sesto giorno successivo alla data di Notifica
<i>Brina, Gelo</i>	Dodicesimo giorno successivo alla data di Notifica
<i>Ondata di Calore, Siccità, Vento Caldo</i>	Trentesimo giorno successivo alla data di Notifica

La data di Notifica dovrà essere quella esposta nel Certificato.

La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

Per tutti i prodotti, ad eccezione di quanto eventualmente derogato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, le garanzie cessano alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzie	Specie	Cessazione dalle ore 12.00 del
<i>Ondata di calore</i>		30 settembre
<i>Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di neve, Eccesso di Pioggia, Grandine, Sbalzo Termico, Siccità, Vento Forte, Vento Caldo</i>	Colture a ciclo primaverile - estivo	31 ottobre
<i>Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di neve, Eccesso di Pioggia, Grandine, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Siccità, Vento Forte, Vento Caldo</i>	Colture erbacee a ciclo autunno - vernino	30 luglio dell'anno in corso
	Colture erbacee a ciclo autunno - vernino biennali	30 luglio anno successivo alla Semina
	Agrumi	30 luglio anno successivo alla fioritura
<i>Brina, Gelo primaverile</i>	Actinidia	30 maggio
	Tutti gli altri prodotti	10 maggio
<i>Brina, Gelo autunnale concesso soltanto su:</i>	Actinidia	31 ottobre
	Tabacco	20 ottobre
<i>Vento Forte</i>	Actinidia	1 ottobre

Art. 7 – Soglia di danno, Franchigia, Limite di Indennizzo e Scoperto**Soglia di danno**

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della **Soglia di danno del 20% prevista dal PGRA vigente**. Nel caso in cui la perdita causata dagli eventi assicurati non superi il limite minimo pari al **20% prevista dal PGRA vigente** della Produzione, non è previsto alcun risarcimento. Tale percentuale di danno deve essere riferita al valore assicurato dell'intera Produzione aziendale del singolo Prodotto, ubicata nel medesimo comune, ancorché coltivata in più appezzamenti e riportato nel contratto assicurativo. La Produzione aziendale assicurata, su cui calcolare la perdita del **20% prevista dal PGRA vigente**, deve corrispondere alla Produzione media annua ottenuta nei 3 anni precedenti, oppure calcolata sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la Produzione più bassa e l'anno con la Produzione più elevata.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui la perdita di Produzione superi detto limite, la Società applicherà al danno complessivo di ciascuna Partita assicurata la Franchigia contrattuale prevista dal Certificato di Assicurazione. **La Soglia di danno si applica separatamente per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, da comprendere sul Certificato di Assicurazione distinto.**

Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle franchigie di seguito indicate e riportate nel certificato, espresse in centesimo parti del Prodotto in garanzia.

Per danni superiori all'aliquota di Franchigia viene risarcita l'eccedenza.

TIPOLOGIA DI POLIZZA ASSICURABILE	Tipologia di franchigie applicabili
PACCHETTO A	Per tutti prodotti e garanzie assicurabili: Franchigia ASSOLUTA 30%
PACCHETTO B	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
PACCHETTO C	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
PACCHETTO D	a) Franchigia fissa 40%

a) - Franchigia fissa in caso di evento singolo

Specie	Franchigie minime per garanzia				
	Grandine	Vento Forte	Alluvione, Brina, Gelo, Siccità	Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioviggia, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo.	
Rosa canina, uva da tavola	10%	10%	40%	30%	
Uva da vino	Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia	15%			15%
	Tutte le altre provincie	10%			10%
Cereali (granella e seme da riproduzione), colza, girasole (tutte le destinazioni), grano saraceno, mais, olive, ravizzone, riso, soia, sorgo.	10%	15%			
Actinidia, albicocche, agrumi, bietola da zucchero (radice), cachi o lotti, castagne, canapa (pianta), fichi, fichi d'india, fragole, lamponi, mandorle, mele, melograno, mirtilli, more, nettarine, nocciole, noci, patate, pesche, ribes, trifoglio (pianta).	15%	15%			
Ciliegie, erba medica (seme da riproduzione), pere, susine.	20%	20%			
Barbatelle (franche e innestate), bietola da zucchero (seme da riproduzione), cavolfiore, cavoli, ceci, cicerchia, fagioli freschi e secchi, fagiolini, fave, favino, insalata, lenticchie, marze, melanzane, nesti di vite, orticole (pianta), piante di vite portinnesi, pomodori, peperoni, piselli freschi e secchi, pisello proteico, radicchio, spinaci, tabacco, tabacco Kentucky, talee di vite portinnesi, trifoglio (seme da riproduzione).	20%	20%			
Aglio, cetrioli, cipolla, cipollina, cocomeri, fiori di zuccina, meloni, orticole (semi da riproduzione), pioppi (piante), scalogno, vivai di piante (da frutto, di olivo, forestali, fragole, pioppi), zucche, zucchine	30%	30%			
Per tutti gli altri prodotti non qui specificati	RD*	RD*			

(*) RD Rischi di Direzione: le franchigie verranno fornite dalla Direzione, solo in caso di autorizzazione all'assunzione.

b) - Franchigia combinata

Combinazione eventi	Casistica	Franchigia applicata
GRANDINE + VENTO FORTE		Quella del VENTO FORTE propria del Prodotto
GRANDINE e/o VENTO FORTE + una o più delle seguenti avversità: COLPO DI SOLE, ECCESSO DI NEVE, ECCESSO DI PIOGGIA, ONDATA DI CALORE, SBALZO TERMICO, VENTO CALDO	Con danni complessivi superiori a 30% e danni da Grandine e/o Vento Forte superiori alla metà del danno complessivo	La Franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte eccedente il 30%, fino alla Franchigia minima del 20%
	Con danni complessivi superiori a 30% e danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori alla metà del danno complessivo	Fissa 30%
GRANDINE e/o VENTO FORTE + una o più delle seguenti avversità: ALLUVIONE, BRINA, GELO, SICCAITA Ed eventualmente: COLPO DI SOLE, ECCESSO DI NEVE, ECCESSO DI PIOGGIA, ONDATA DI CALORE, SBALZO TERMICO, VENTO CALDO	Con danni complessivi superiori a 40% e danni da Grandine e/o Vento Forte superiori alla metà del danno complessivo	La Franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte eccedente il 40%, fino alla Franchigia minima del 30%
	Con danni complessivi superiori a 40% e danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori alla metà del danno complessivo	Fissa 40%
ALLUVIONE, BRINA, COLPO DI SOLE, ECCESSO DI NEVE, ECCESSO DI PIOGGIA, GELO, ONDATA DI CALORE, SBALZO TERMICO, SICCAITA', VENTO CALDO		Fissa 40%
EVENTI CHE COMPORTINO ALLETTAMENTO	CEREALI (Avena, Farro, Frumento duro e tenero, Orzo, Segale, Triticale).	Fissa 15%

c) - Franchigia opzionale

a scelta dell'Assicurato, elevazione della Franchigia base relativa alla garanzia Grandine e Vento Forte:

Franchigia 15% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto;

Franchigia 20% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto;

Franchigia 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto; in caso di danni combinati con altre avversità, la Franchigia resta comunque fissa al 30%.

Qualora la Franchigia della garanzia Grandine venga elevata ad una aliquota superiore rispetto a quanto indicato nella precedente tabella a), la Franchigia della garanzia Vento Forte verrà automaticamente ed obbligatoriamente adeguata a quella scelta per la garanzia Grandine.

Limite di Indennizzo e Scoperto

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione del Limite di Indennizzo/Scoperto, ove previsto, di seguito indicato ed espresso in centesime parti del Prodotto in garanzia, di ogni singola Partita, al netto della Franchigia contrattuale.

Qualora ai fini della valutazione del danno una Partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione del limite d'indennizzo/Scoperto saranno considerate come partite a sé stanti.

Garanzie	Specie	Limite Indennizzo	Scoperto
<i>Grandine</i>	Tabacco e tabacco Kentucky	70%	10%
	Pioppi, vivaì di piante da frutto e di olivo, vivaì di vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi	70%	10%
	Colza, cucurbitacee, girasole, pomodori da Industria (Concentrati/ Pelati/Pomodorini) o da Tavola, soia.	70%	10%
	Frutta	70%	10%
	Tutti gli altri prodotti	70%	10%
<i>Vento Forte singolo o combinato con Grandine</i>	Cereali, ciliegie, colza, girasole, mais, mandorle, nettarine precoci e tardive, nocciole, noci, olive, patate, pioppi, pomodori da Industria (Concentrati/Pelati/Pomodorini) o da Tavola, tabacco e tabacco Kentucky, vivaì di: piante da frutto e di olivo, vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi	70%	10%
	Orticole da seme, pere precoci e tardive, susine precoci e tardive.	70%	20%
	Tutti gli altri prodotti	70%	10%
Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo, sia in forma singola che combinata tra di loro	Tutti i prodotti	50%	20%
<i>Gelo/Brina singolo o combinato con qualsiasi altro evento</i>	Frutta, uva	50%	20%
	Tutti i restanti prodotti	60%	10%
<i>Siccità singolo o combinato con qualsiasi altro evento</i>	Tutti i prodotti Erbacei + Uva	50%	20%
	Tutti i restanti prodotti	60%	10%
DANNI COMBINATI	<i>Ad eccezione della combinazione Grandine-Vento Forte, per la quale restano applicabili solo le limitazioni già indicate, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, in caso di danni combinati tra tutte le avversità che abbiano limiti di indennizzo o Scoperto differenti, verranno applicate le limitazioni relative all'avversità prevalente. In caso di percentuali di danno uguali si applicano le limitazioni dell'avversità più penalizzante.</i>		

Art. 8 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno Anterischio)

Salvo patto contrario non possono formare oggetto di Assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di Notifica dell'Assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 9 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando si verifichi sopra una Partita la distruzione di almeno un quinto del Prodotto, per qualsiasi evento diverso da quello oggetto di Assicurazione, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno **15 giorni** prima dell'epoca di raccolta o della data di scadenza della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita, con conseguente **proporzionale** riduzione del Premio, a partire dalla data di Notifica della richiesta alla Società, fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata anche nel caso in cui il Prodotto sia già stato colpito da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

Sulle partite oggetto di riduzione, non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 10 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il Certificato di Assicurazione, entro **3 giorni**, esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) in caso di denuncia su avversità **Gelo/Brina e/o Sbalzo Termico**, la denuncia di danno deve essere presentata entro e non oltre le successive **36 ore**;
- c) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione alla Società qualora si renda necessaria l'effettuazione di operazioni colturali straordinarie;
- e) non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Obblighi dell'Assicurato in caso di Prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**;
- f) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), d), e), f) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo o alla riduzione del Premio previsto dall'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno Anterischio)**.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro **20 giorni** dalla data dell'evento in garanzia. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a **20 giorni** prima dell'epoca di maturazione del Prodotto.

Nel caso di denuncia di danno con richiesta di perizia per Vento Forte, l'Assicurato dovrà dichiarare obbligatoriamente se l'evento ha causato una caduta del Prodotto.

Art. 11 – Quantificazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società.

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento

Qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Dell'Unione Europea 3/b - 20097- San Donato Milanese (MI) – a mezzo e-mail (grandine.sandonatomilanese@unipolsai.it). Deve altresì lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito, secondo le norme di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti.*

Detto perito deve inviare copia della perizia, entro 3 giorni dalla data della sua effettuazione, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Dell'Unione Europea 3/b - 20097- San Donato Milanese (MI) – a mezzo e-mail (grandine.sandonatomilanese@unipolsai.it). Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 13 – Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti

La quantificazione del danno deve essere eseguita, per ogni singola Partita, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione per i singoli prodotti e, deve essere rapportata alla Produzione effettivamente ottenibile, riferita al momento della raccolta del Prodotto assicurato.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita:

- Produzione rispetto alla resa media assicurata;
- qualità se prevista nelle Condizioni Speciali;

pertanto:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo Assicurato le quantità perse, o comunque mancanti, per qualsiasi causa non compresa tra gli eventi assicurati e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario indicato nel certificato;
- b) al valore della Produzione risarcibile devono essere applicate:
 - b1) le centesime parti di quantità di Prodotto in garanzia perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
 - b2) le centesime parti di danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo, determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati avvenuti prima della decorrenza della garanzia, come indicato all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno Anterischio)** e quelle relative alla Franchigia, così come stabilito all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Soglia di danno, Franchigia, Limite di Indennizzo e Scoperto**. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato al medesimo art. 7.

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla Varietà ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del/dei Sinistro/i, la Produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Obblighi dell'Assicurato in caso di Prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia e valutare l'epoca più idonea per effettuare la perizia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Nel Bollettino di Campagna sarà evidenziata la possibile applicazione di limitazioni del risarcimento dovute a limiti di indennizzo e franchigie; relativamente a queste ultime si precisa che quanto indicato sul bollettino, non è vincolante ai fini del calcolo del risarcimento. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del predetto Bollettino di Campagna sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva non festiva, a quella della perizia. Trascorsi **3 giorni** da tale spedizione, sarà inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Perizia d'appello**, la perizia diverrebbe definitiva.

Art. 14 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o telegramma, entro **3 giorni**, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito.

Gli indirizzi a cui inviare la richiesta di perizia d'appello sono rispettivamente:

PEC: grandine@pec.unipolassicurazioni.it

Entro **3 giorni**, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti, scelti dall'Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Polizza-Convenzione.

Entro **3 giorni** dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza-Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

~~A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.~~

~~Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile.~~

Art. 15 – Norme particolari della perizia d'appello

Se è stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Obblighi dell'Assicurato in caso di Prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegua la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**.

Art. 16 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, salvo quanto previsto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Rettifiche**.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 18 – Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 19 – Decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'Assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 20 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché Notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 21 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il Certificato di Assicurazione.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da uno o più eventi in garanzia, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, oppure da rendere necessaria l'esecuzione di interventi colturali straordinari e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo e-mail, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Dell'Unione Europea 3/b - 20097- San Donato Milanese (MI) – grandine.sandonatomilanese@unipolsai.it - questa potrà, nel termine massimo di **5 giorni** dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta, da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta, da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 24 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 25 – Trasformazione del Certificato di Assicurazione in polizza non agevolata in caso di mancata ammissione al contributo pubblico

Qualora il Certificato di Assicurazione non sia ammesso, per qualsivoglia motivo, totalmente o parzialmente a contributo comunitario o pubblico il certificato verrà automaticamente trasformato in polizza non agevolata, avente le identiche condizioni e garanzie, con Premio totalmente a carico dell'Assicurato, che si impegna a corrisponderlo, contro quietanzamento da parte della Società.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

LE CONDIZIONI SPECIALI PER I SINGOLI PRODOTTI SONO OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL DOCUMENTO ASSUNTIVO.

PRODOTTO ASSICURATO

Art. 1 – Le garanzie riguardano soltanto il Prodotto mercantile, relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto, coltivato secondo i criteri di buona agricoltura, purché non sia stato colpito da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

PRODOTTI ARBOREI:

		Pagina
AGRUMI	<i>(Arance, Bergamotti, Cedri, Mandarini, Mandaranci, Pompelmi e tutti i diversi incroci)</i>	29
FRUTTA	<i>(Actinidia; Cachi o Loti; Drupacee: albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine; Fichi e Fichi d'India; Melograno, Pomacee: mele, pere; Mandorle, Noci, Nocciole)</i>	31
OLIVE	<i>(da Olio e da Tavola)</i>	36
UVA	<i>(da Vino e da Tavola)</i>	37
VIVAI	<i>(Barbatelle; Pianta Madri Nesti di Vite; Pianta Madri Portinnesti; Astoni, Pianta da Frutto e Olivo; Pioppi)</i>	39

AGRUMI

ARANCE (097), ARANCE PRECOCI (268), BERGAMOTTI (330), CEDRI (129), CHINOTTI (331), KUMQUAT (332), LIMONI (098), LIMONI PRECOCI (278), MANDARANCE (065), MANDARANCE PRECOCI (277), MANDARINI (099), MANDARINI PRECOCI (280), POMPELMI (072), SATSUMA (333), TANGELO (128)

Art. 2 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Tutte le garanzie hanno inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle date sotto indicate, relative all'anno di stipulazione del contratto e terminano, fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, alle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto (ad eccezione delle mandarance simili):

Specie/Varietà	Decorrenza dalle ore 12.00 del	Cessazione dalle ore 12.00
Mandarance simili (Tangelo, Mapo, Satsuma Miyagawua, Satsuma Okitsu);	1 luglio	30 novembre
Limoni primo fiore	1 giugno	31 gennaio
Arance Varietà Moro e Navelina, mandarance, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli")	1 luglio	28 febbraio
Limoni invernali, kumquat	1 luglio	30 marzo
Arance Varietà Sanguinello, Tarocco (Ippolito, Sciarra, Meli, Messina, S. Alfio, Scirè), bergamotti, chinotti mandarini Varietà "Ciaculli", pompelmi	1 luglio	30 aprile
Arance Varietà Ovale e Valencia	1 luglio	30 maggio
Limoni estivi (verdelli)	1 ottobre	30 giugno

Art. 3 – Precisazioni sul Prodotto Limoni

Per i limoni l'Assicurazione riguarda il Prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola Produzione del limone propriamente detto (primo fiore), o per la sola Produzione del limone estivo (verdello), o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Art. 4 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Agrumi

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; con segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo (flavedo), tracce di alterazione dell'epicarpo	0	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, lieve alterazione dell'epicarpo	0	25
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, media alterazione dell'epicarpo	0	50
d)	Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), notevole alterazione dell'epicarpo	0	80
e)	Frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

FRUTTA

Art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, per tutte le specie qui sotto indicate e per le relative garanzie, la decorrenza e la cessazione sono convenzionalmente stabilite alle seguenti fasi:

Specie	Garanzie	Decorrenza	Cessazione dalle ore 12.00 del
Albicocche, cachi o loti, ciliegie, fichi, fichi d'india, mele, melograno, pere, pesche, nettarine, mandorle, noci, nocciole, susine.	<i>Gelo/Brina solo primaverile</i>	Schiusa delle gemme	10 maggio
	<i>Ondata di Calore</i>	Allegagione (Caduta dei petali)	30 settembre
	<i>Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Siccità, Vento Forte, Vento Caldo.</i>		31 ottobre
	<i>Sbalzo Termico</i>	Schiusa delle gemme	
Actinidia	<i>Brina, Gelo primaverile</i>	Schiusa delle gemme	30 maggio
	<i>Ondata di Calore</i>		30 settembre
	<i>Brina, Gelo autunnale</i>		31 ottobre
	<i>Vento Forte</i>		1 ottobre
	<i>Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Siccità, Vento Caldo.</i>		31 ottobre

Prodotti sottorete antigrandine		
Specie/Prodotto	Garanzia	Cessazione dalle ore 12.00 del
Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, susine	Grandine	15 maggio
Mele, melograno, pere	Grandine	25 maggio
Actinidia	Grandine	31 maggio

Art. 6 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Albicocche (093), Albicocche Precoci (094), Actinidia (100), Cachi o Loti (095), Fichi (077), Fichi d'India (197), Mele (083), Nettare (887), Nettare Precoci (987), Pesche (087), Pesche Precoci (871), Susine (091), Susine Precoci (911)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); - 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); - 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); - 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	0	40
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	0	90 85*
d)	<p>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	100	0

N.B.: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 40% si intende anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

Art. 7 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Pere (085), Pere Precoci (851)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	40
c)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	70
d)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.</p>	0	90
e)	<p>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	100	0

Art. 8 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Mandorle (078), Noci (079), e Nocchie (080)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla Grandine	0	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	0	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	0	70
d)	Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

Art. 9 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Melograno (133)

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0	0
b)	Qualche Lesione e alterazione lievi all'epicarpo.	0	15
c)	Più lesioni minime; qualche Lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	0	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche Lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	0	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche Lesione notevole; qualche Lesione lieve non riparata, deformazione media.	0	75
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	0	90
g)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Art. 10 - Danno di quantità e di qualità – Tabella per Ciliegie (089), Ciliegio Acido (415).

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm². di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm². di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm². di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo. 	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia). 	0	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	0	70
d)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Il danno da "cracking" – spaccatura dei frutti - è strettamente legato alla definizione dell'evento **Eccesso di Pioggia**, pertanto sono da escludersi i danni riconducibili ad umidità.

OLIVE**Art. 11 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, le garanzie hanno le seguenti decorrenze convenzionali:

Garanzia	Decorrenza	Cessazione ore 12.00 del
Vento Forte con caduta delle drupe	Ore 12.00 del 20 giugno	Olive da Olio
		Olive da Tavola
Vento Forte con abbattimento delle piante	Allegagione	30 novembre
		31 ottobre
Tutte le altre garanzie	Allegagione	30 novembre
		31 ottobre

Art. 12 – Danno di qualità

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Tabella per Olive da Olio (081)

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Drupe illese, con segni di percossa, ondulate.	0	0
b)	Drupe con incisioni superficiali, ammaccature.	0	10
c)	Drupe con incisioni al mesocarpo, ammaccature deformanti.	0	35
d)	Drupe con lesioni cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	0	60
e)	Drupe con lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	0	80
f)	Drupe abbattute, perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Tabella per Olive da Tavola (181)

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Drupe illese, con segni di percossa, ondulate.	0	0
b)	Drupe con incisioni superficiali, ammaccature.	0	30
c)	Drupe con incisioni al mesocarpo, ammaccature deformanti.	0	60
d)	Drupe abbattute, perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

UVA

Art. 13 – Decorrenza delle garanzie e limitazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme e cessano alle ore 12.00 del 20 ottobre.** Relativamente alla sola avversità **Eccesso di Pioviggia, è prevista l'applicazione delle seguenti limitazioni:**

Uva da Vino - sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi:

nei **20 giorni** precedenti e nei **5 giorni** successivi alla data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, fax o e-mail almeno **3 giorni** prima dell'effettuazione.

Uva da Tavola - sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei **20 giorni** precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

UVA DA VINO (002)**Art. 14 – Operatività delle garanzie**

Il danno di quantità è imputabile a tutti gli eventi in garanzia, mentre non entrano nella valutazione del danno di qualità le avversità **Alluvione, Gelo/Brina, Siccità**. Il danno di qualità viene valutato **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Il coefficiente non può superare comunque le percentuali indicate in base alla tipologia di Prodotto assicurato.

Uva da Vino Qualità Maggiorata (002B)**Tabella qualità base**

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati	50%
meno del 50% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente per tutte le Varietà, dalle ore **12.00** del **15 giugno** per l'intero territorio nazionale.

Ai fini del conteggio della percentuale di acini danneggiati, non devono essere considerati gli acini macchiati.

Uva da Vino Qualità Extra (002C)**1) Tabella qualità base**

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati	50%
meno del 50% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le Varietà, dalle ore **12.00** del **15 giugno** e termina alle ore **12.00** del **25 luglio** per l'intero territorio nazionale.

2) Tabella qualità extra

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
75% ed oltre di acini danneggiati	75%
meno del 75% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le Varietà, dalle ore **12.00** del **25 luglio** per l'intero territorio nazionale.

Per entrambe le garanzie, ai fini del conteggio della percentuale di acini danneggiati, non devono essere considerati gli acini macchiati.

UVA DA TAVOLA (003)**Art. 15 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie decorrono convenzionalmente e per tutte le Varietà, dalla schiusa delle gemme e terminano alle ore 12.00 del 20 ottobre, per l'intero territorio nazionale, con la sola eccezione dell'avversità **Eccesso di Pioggia** per la quale si rimanda a quanto precisato nel precedente art. 13 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie e limitazioni*.

Art. 16 - Danno di qualità – Tabella per Uva da Tavola (003)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Tabella qualità base

Classificazione riferita al numero di acini che formano il grappolo intero	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati e/o perduti	50%
meno del 50% di acini danneggiati e/o perduti	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti

VIVAI**BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO (061) (VIVAI DI VITE)****Art. 17 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie sono prestate per innesti talea (barbatelle innestate) che siano immuni da malattie, tare o difetti in corrispondenza delle norme vigenti, nonché presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Art. 18 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie hanno inizio dall'Attecchimento dell'innesto talea, terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 19 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Vivai di Vite

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella.

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia.	0	0
b)	Lesioni interessanti il cambio.	0	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	0	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	0	60
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	0	80
f)	Gli innesti talea (barbatelle innestate) con lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti o asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione o comunque persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

L'effetto del danno Grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **Lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **Lacerazione**.

Art. 20 – Distruzione germoglio principale

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PIANTE MADRI DI NESTI DI VITE (165) (PIANTE DI VITI PORTA GEMME DA INNESTARE)

Art. 21 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie sono prestate per i nesti, secondo le norme vigenti, che siano immuni da malattie, tare o difetti.

Art. 22 – Requisiti

I nesti per i quali vengono prestate le garanzie devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro compreso fra 6,5 e 14 mm;
- b) lunghezza di circa 5 cm (di cui 1 cm sopra la gemma e 4 cm sotto).

Art. 23 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie hanno inizio dal germogliamento** e terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 24 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Nesti di Vite (165)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale.	0	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti i tessuti del cilindro centrale.	0	30
c)	Lesioni e lacerazioni non rimarginate al cilindro centrale; lesioni al midollo.	0	70
d)	Le marze non ottenute per stroncamento del tralcio o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità	100	0

L'effetto del danno Grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **Lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **Lacerazione**.

PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE (164) (PIANTE DI VITI PORTA INNESTI)**Art. 25 – Oggetto delle garanzie – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Tutte le garanzie riguardano le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite.

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, esse hanno inizio dalla schiusa delle gemme; terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore **12.00** del **31 ottobre**.

Art. 26 – Indicazioni per la compilazione dei certificati

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 27 – Requisiti del Prodotto assicurato

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) - diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra **7 e 12 mm**, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a **6,5 mm**;
- b) - diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a **14 mm**;
- c) - lunghezza di **35 - 40 cm** circa.

Art. 28 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Piante di Vite Porta Innesti

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio.	0	0
b)	Qualche Lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	0	25
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	0	50
d)	Qualche Lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	0	70
e)	Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

L'effetto del danno Grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **Lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **Lacerazione**.

ASTONI DI PIANTE DA FRUTTO (376), PIANTE DA FRUTTO (062), e DI OLIVO IN VIVAIO (123)**Art. 29 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano unicamente gli astoni di un anno, intendendosi come tali le piante di vivaio di 1 anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo; sono da considerarsi esclusi quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.

Art. 30 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme e terminano, in ogni caso, non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre.

Art. 31 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Vivai di Piante da Frutto e di Olivo

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella.

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0	0
b)	Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate.	0	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; qualche Lacerazione che interessa i rami anticipati; astoni svettati.	0	30
d)	Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e no; astoni con Svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo; più lacerazioni che interessano i rami anticipati.	0	60
e)	Astoni con qualche Lacerazione profonda dei tessuti legnosi.	0	80
f)	Gli astoni stroncati o comunque persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Per le specifiche Definizioni e le Frequenza si rimanda al Glossario.

PIOPPI IN VIVAIO (063)

Art. 32 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano la sola Produzione dell'annata.

Art. 33 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, per i vivai qui sotto indicati, la decorrenza e la cessazione sono convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzie	Decorrenza	Cessazione dalle ore 12.00 del
Vivai di 1 anno	Tutte le garanzie	Attecchimento avvenuto	31 ottobre
Vivai di 2 anni		Schiusa delle gemme	

Art. 34 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per Vivaio di Pioppi

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Vivaio di un anno

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; qualche Lesione alla corteccia.	0	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche Lesione rimarginata al legno; Sveltamento intervenuto nei primi 80 cm dalla base.	0	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche Lesione non rimarginata al legno.	0	50
d)	Più lesioni non rimarginate al legno.	0	65
e)	Le piante stroncate o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Vivaio di due anni

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; qualche Lesione alla corteccia.	0	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche Lesione rimarginata al legno.	0	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche Lesione non rimarginata al legno.	0	60
d)	Più lesioni non rimarginate al legno.	0	80
e)	Le piante stroncate o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

PRODOTTI ERBACEI:

		Pagina
CEREALI:	<i>(Avena, Farro, Frumento duro e tenero, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Spelta, Triticale; Mais, Sorgo; Riso)</i>	48
INDUSTRIALI:	<i>(Barbabietola da Zucchero e da Seme; Piante Portaseme; Tabacco)</i>	52
LEGUMINOSE:	<i>(Fagioli e leguminose minori: ceci, cicerchia, fave, favino, lenticchie, lupino; Fagiolini; Piselli)</i>	59
OLEAGINOSE	<i>(Girasole, Soia)</i>	61
ORTICOLE:	<i>(Basilico, Carote, Finocchio, Porro, Prezzemolo, Ravanello, Sedano; Bietola da Costa, Bietola liscia da taglio, Cima di Rapa, Radicchio; Carciofi; Cavolfiore, Broccoli, Cavoli tutti; Cetrioli, Zucche, Zucchine; Cipolle; Cocomeri, Meloni; Melanzane; Patate; Peperoni; Pomodori; Spinaci)</i>	63
PICCOLI FRUTTI:	<i>(Fragole e Fragoline di Bosco, Lamponi, Mirtilli, More, Ribes, Uva Spina)</i>	77

Art. 35 – Decorrenza delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie, salvo dove non sia diversamente indicato, hanno **inizio dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto**. Ad eccezione dei prodotti **avena, farro, frumento (tenero e duro), mais, orzo, riso, segale, soia, triticale**, per **tutti** gli altri prodotti erbacei, compresi i prodotti di secondo raccolto, **sul documento assuntivo, devono essere indicate OBBLIGATORIAMENTE la data della Semina o del Trapianto, nonché la data presumibile di raccolta**.

Per i prodotti erbacei la garanzia Siccità viene prestata limitatamente ai terreni irrigui.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguentemente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di insufficienti precipitazioni che causano l'esaurimento della disponibilità idrica, certificata con provvedimenti formalizzati dai Consorzi di bonifica/irrigui, di invasi o bacini artificiali.

Art. 36 – Cessazione di tutte le garanzie

Sempre a parziale deroga del predetto art. 6, per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, **tutte le garanzie** si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e terminano, in ogni caso, all'estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti **Cetrioli, Cocomeri, Fragole e Piccoli Frutti, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro** (da consumo fresco), **Zucche, Zucchine e altre Orticole** - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. In ogni caso per i prodotti **Mais, Soia e Sorgo di secondo raccolto, tutte le garanzie cessano alle ore 12.00 del 31 ottobre**.

Art. 37 – Proroga delle garanzie

Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, **tutte le garanzie** dichiarate nel documento assuntivo, sono 97te fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società - Liquidazione Grandine - Via Dell'Unione Europea 3/b - 20097- San Donato Milanese (MI) con e-mail (grandine.sandonatomilanese@unipolsai.it), entro il giorno di effettuazione dell'operazione e la validità delle garanzie non andrà in nessun caso oltre:

- **7 giorni** dalla suddetta data per i prodotti **bietola da seme, cipolle, fagioli secchi, piselli secchi e semi di piante ortensi**.

Art. 38 – Destinazione del Prodotto

Per i seguenti prodotti, nel documento assuntivo, deve essere sempre indicata la destinazione:

- **Fagioli, Fagiolini, Piselli: consumo fresco, industria conserviera, seme;**
- **Patata e Spinaci: consumo fresco o industria.**

Art. 39 – Apertura del Sinistro

Per i prodotti:

ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie, Spinacio;

SEMI DI PIANTE ORTENSIS: tutte le specie;

a deroga dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**, il danno deve essere comunicato con e-mail, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine - Via Dell'Unione Europea 3/b - 20097- San Donato Milanese (MI) - grandine.sandonatomilanese@unipolsai.it, entro le **24 ore successive**.

CEREALI

AVENA (401), FARRO (701), FARRO (seme da riproduzione 700), FRUMENTO DURO (901), FRUMENTO DURO (seme da riproduzione 146), FRUMENTO TENERO (001), FRUMENTO TENERO (seme da riproduzione 147), GRANO SARACENO (101), ORZO (601), SEGALE (501), SPELTA (801), TRITICALE (301)

Art. 40 - Decorrenza e cessazione delle garanzie

Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Vento Forte	Dall'inizio della fase fenologica di spigatura.	Maturazione agronomica o di raccolta del Prodotto
Tutte le altre garanzie	Dall'Emergenza.	

Art. 41 – Danno di qualità – Tabella per Frumento Tenero e Duro, Orzo

Il danno è imputabile alla perdita di quantità e, per il solo danno da Grandine, a scelta dell'Assicurato, per l'intera Produzione aziendale sul singolo comune, anche quella di qualità. La perdita di qualità si applica convenzionalmente per danni relativi agli eventi Grandine che si verificano dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico.

Il danno di qualità imputabile alla Grandine è CONVENZIONALMENTE valutato, sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Frumento Tenero e Duro, Orzo	Tabella danno di qualità per la Grandine								
	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

MAIS (005) E SORGO (208)

Art. 42 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna Partita, se trattasi di Coltura Irrigua o non irrigua. Nel caso in cui la Partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello Scoperto come riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Soglia di danno, Franchigia, Limite di Indennizzo e Scoperto.**

Art. 43 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Prodotto	Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Mais da granella e da seme	Vento Forte	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dall'inizio della fase di maturazione farinosa , in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico;
Mais da insilaggio e da biomassa, sorgo da granella	Vento Forte	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dalla fine della fase di maturazione cerosa , intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
Mais dolce	Vento Forte	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dalla fine della fase di maturazione lattea , intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.
Tutti prodotti	Siccità	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Maturazione agronomica o di raccolta del Prodotto
Tutti prodotti	Tutte le altre garanzie	Dall'Emergenza.	Maturazione agronomica o di raccolta del Prodotto.

Per tutte le tipologie di Mais e Sorgo, tutte le garanzie sottoscritte cesseranno entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

MAIS DA GRANELLA (005), MAIS DA INSILAGGIO (007), MAIS DA TRINCIATO PER BIOGAS (305), SORGO DA GRANELLA (208) e SORGO (seme da riproduzione 208)

Art. 44 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Operatività, decorrenza e cessazione

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da **Grandine**, a scelta dell'Assicurato, per l'intera Produzione aziendale sul singolo comune, **anche quella di qualità**.

Prodotto	Decorrenza danno di Qualità	Cessazione
Mais da granella, insilaggio, sorgo da granella	"Fine seconda sottofase di levata" (emissione della 9a - 10a foglia nelle classi FAO 600-700) - situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico	Alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.

Per il Prodotto Mais da insilaggio la garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Il danno di qualità imputabile alla Grandine è CONVENZIONALMENTE valutato, sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Tabella per:

Mais e Sorgo granella	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

Tabella per:

Mais insilaggio	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

MAIS (seme da riproduzione 105)

Art. 45 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano le coltivazioni di mais ibridi destinati alla Produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferiscono al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio e, per il solo danno **Grandine** è prevista l'estensione al danno di qualità. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui Prodotto si garantisce la copertura e della data di Semina di ciascuna Partita.

Il quantitativo Assicurato, il relativo Prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il Prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire, a condizioni normali, anche il Prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori.

Art. 46 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella

Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nel **30 giorni** che precedono e seguono la fioritura ed è CONVENZIONALMENTE valutato, sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Mais da seme	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE (205)**Art. 47 – Oggetto delle garanzie – Decorrenza, Tabella e Cessazione**

Le garanzie riguardano le coltivazioni di mais ibridi destinati alla Produzione di cariossidi di "mais dolce". Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE valutato, sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Mais dolce	Tabella danno di qualità per la Grandine								
	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

Le garanzie per mais dolce, cessano alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.

RISO (004), RISO (seme da riproduzione 903), RISO INDICA (904) e RISO INDICA (seme da riproduzione 903)**Art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia Vento Forte**

La garanzia relativa all'avversità Vento Forte, decorre dalla fase di botticella e termina:

- per il riso japonica alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per il riso indica alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 49 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Tabella per Riso e Riso Indica

Il danno è imputabile alla perdita di quantità e, per il solo danno da Grandine, a scelta dell'Assicurato, per l'intera Produzione aziendale sul singolo comune, anche quella di qualità.

Il danno di qualità imputabile alla Grandine è CONVENZIONALMENTE valutato, sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Riso	Tabella danno di qualità per la Grandine								
	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul Prodotto residuo	0	2	4	7	9	11	13	15	17

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

Art. 50 – Operatività della garanzia Sbalzo Termico

A parziale deroga ed integrazione di quanto indicato nella definizione di **Sbalzo Termico**, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano comportato la misurazione di temperature inferiori ai **13° centigradi**, verificatisi nel periodo compreso tra il **15 luglio ed il 20 agosto**, che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche Varietali, ecc.).

Art. 51 – Riso Indica, lungo B

Le Varietà del gruppo Indica, aventi caratteristiche agronomiche proprie, sono le seguenti:
Achille, Adelio, Adret, Albatros, Apollo, Armonia, Arsenal, Artemide, Artico, Artiglio, Asia, Atlantis, Blue Bell, Brezza, Cadet, Centro, CI 26, CI 46, CI 71, CI 80, CI XI 745, Condor, Corimbo, Cri B1, Dedalo, Ecco 63, Ellebi, Elettra, Eolo, Ermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giglio, Giove, Gladio, Graldo, Icaro, Idra, Lemont, Libero, Mare CI, Mercurio, Mida, Ninfa, Oceano, Oscar, Pegaso, Perseo, Porto, Puntal, Rea, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sillaro, Sirio CI, Sperimentali Gr. Lungo B, Sprint, Star, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano, Varie Lungo B, XI745, Zena.

INDUSTRIALI**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (028) (RADICE)****Art. 52 – Operatività delle garanzie**

La garanzia, per tutti gli eventi assicurati, riguarda la sola perdita di quantità causata al Prodotto di ogni singola Partita. Il danno da defogliamento è compreso nel danno di quantità.

BARBABIETOLA DA SEME (015) (SEME BARBABIETOLA DA ZUCCHERO)**Art. 53 – Descrizione del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme Prodotto: **monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.**

Art. 54 – Operatività delle garanzie

Il quantitativo Assicurato, il relativo Prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

PIANTE PORTASEME (ORTICOLE E FORAGGERE)

BASILICO (972), BIETOLA DA COSTA (971), BROCCOLO (043), BUNCHING ONION IBRIDO (167), BUNCHING ONION STANDARD (102), CAVOLO CAPPUCIO o VERZA (044), CAROTE (042), CAVOLFIORÉ (185), CETRIOLI (196), CICORIA (522), CIPOLLA (045), ERBA MEDICA (037), FINOCCHIO (112), INDIVIA (120), INSALATE (046), LATTUGA (218), PORRO (047), PREZZEMOLO (048), RAVANELLO (050), RADICCHIO (520), SEDANO (051), TRIFOGLIO (039), ZUCCHE (313), ZUCCHINE (214).

Art. 55 – Obblighi dell'Assicurato

Sono comprese in questa categoria tutte le produzioni orticole e foraggere destinate alla Produzione di sementi; la messa in copertura delle produzioni è limitata agli Assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con una azienda sementiera.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Direzione, se specificamente richiesto o, del perito in fase di liquidazione dei danni, il documento attestante: l'azienda a cui verrà conferito il Prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

L'assunzione di produzioni non certificate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione, riservandosi questa, di accettare o meno il rischio.

Art. 56 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie* e quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie*, e all'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Cessazione di tutte le garanzie*, la decorrenza e la cessazione di tutte le garanzie sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzia	Decorrenza	Cessazione ore 12.00
Tutti i prodotti	Tutte le garanzie	<p>Per piante a ciclo annuale: Dall'Emergenza in caso di Semina; da Attecchimento in caso di Trapianto.</p> <p>Per piante a ciclo biennale: Dal risveglio vegetativo del II° anno.</p>	Del 7° giorno dal taglio o dall'estirpo

Art. 57 – Limitazioni

Sono da intendersi esclusi i danni per l'avversità Eccesso di Pioggia concomitanti con la fioritura, e che comportino una minore allegazione riconducibile a difficoltà di impollinazione.

TABACCO (096) e TABACCO KENTUCKY (961)**Art. 58 – Decorrenza delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie* e quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie*, la decorrenza delle sotto indicate garanzie è così convenzionalmente stabilita:

Garanzia	Specie	Decorrenza
Grandine	Tabacco e tabacco Kentucky	Attecchimento delle piantine
Vento Forte		Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di Trapianto indicata sul documento assuntivo
Gelo/Brina autunnale		Dalle ore 12.00 del 15 settembre

Sono pertanto esclusi tutti gli eventi che potrebbero verificarsi al di fuori delle predette date.

Art. 59 – Cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie ad eccezione del Gelo/Brina autunnale, cessano alle ore 12.00 delle date sotto indicate:**

Per tutte le Varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky

Settore	n° di foglie	data
Primo	Dalla 1° alla 6°	10 settembre
Secondo	Dalla 7° alla 12°	5 ottobre
Terzo	Dalla 13° a salire	20 ottobre

Per Varietà Kentucky

Settore	destinazione	data
Primo	Fascia	30 settembre
Secondo	Fascetta – ripieno	20 ottobre

Per tutte le Varietà di Tabacco compreso Kentucky

Garanzia	Specie	Cessazione ore 12.00 del
<i>Gelo/Brina autunnale</i>	Tabacco e tabacco Kentucky	20 ottobre e comunque si estingue progressivamente in base alla graduale raccolta del Prodotto

Sono pertanto esclusi tutti gli eventi che potrebbero verificarsi al di fuori delle predette date.

Art. 60 – Oggetto delle garanzie

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.

Per tutte le Varietà di tabacco, per la stima del coefficiente di danno di ciascuna pianta e per ogni singolo settore, il numero totale delle foglie utili perse o da considerarsi tali, a causa dell'avversità coperta da garanzia, va rapportato al numero complessivo delle foglie presenti sulla pianta stessa al di sotto del punto di cimatura, oppure, in caso di danno verificatosi su Prodotto parzialmente raccolto va rapportato al numero delle foglie presenti al momento dell'evento sulla Partita assicurata.

In caso di eventi successivi e con parte del Prodotto già raccolto, il danno di questi ulteriori sinistri deve comunque essere rapportato al numero delle foglie presenti al momento del primo Sinistro, per ogni singolo settore.

Art. 61 – Modalità di raccolta per la Varietà Kentucky

Per il Kentucky, l'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare nel documento assuntivo, la modalità utilizzata per la raccolta delle foglie destinate a Fascia – Fascetta, pertanto deve essere indicato se la stessa viene effettuata a tronchetto oppure a foglia.

Art. 62 – Valutazione del danno per tutte le Varietà ad eccezione del Kentucky

- 1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di Trapianto e le successive fino alla quarta foglia visibile al di sopra del piano di campagna dopo rinalzata, sono:
 - 1.a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le Varietà soggette a detta pratica;
 - 1.b) tutte le foglie realmente trasformabili in Prodotto secco per le Varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che l'innanzi indicata pratica non sia effettuata, escludendo le 5 foglie al di sotto della prima diramazione del fiore e tutte quelle aventi lunghezza della costola inferiore a 25 cm.

- 2) Considerando uguali tutte le suddette foglie utili, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata in base:
- 2.a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, a seguito di rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
 - 2.b) al mancato e/o diminuito accrescimento delle foglie;
 - 2.c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
 - 2.d) per tutte le foglie con parti asportate o da considerarsi tali fino al 15%, per le foglie mature con uno sfrangiamento della pagina fogliare inferiore al 30% e, per le foglie che al momento del Sinistro abbiano oltrepassato la fase di maturazione fisiologica, il danno è da intendersi convenzionalmente pari a 0%.
- 3) Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:
- 3.a) il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.
 - 3.b) il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 3.a), il danno di qualità di cui al punto 3.b), opportunamente calcolato sul residuo.

Art. 63 – Valutazione del danno per la Varietà Kentucky

- 1) Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, sono escluse dalla garanzia le foglie di Trapianto e le successive fino alla quarta foglia visibile al di sopra del piano di campagna. Considerando uguali tutte le foglie utili ottenibili al di sotto del limite della cimatura, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata in base:
- 1.a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, a seguito di rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
 - 1.b) al mancato e/o diminuito accrescimento delle foglie;
 - 1.c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale;
 - 1.d) per le foglie mature con uno sfrangiamento della pagina fogliare inferiore al 20% e, per le foglie che al momento del Sinistro abbiano oltrepassato la fase di maturazione fisiologica, il danno è da intendersi convenzionalmente pari a 0%.

Limitatamente alle sole 4 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui ai sopraindicati punti a) e b) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

- 2) Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:
- 2.a) il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.
 - 2.b) il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 2.a), il danno di qualità di cui al punto 2.b), opportunamente calcolato sul residuo.

Art. 64 – Obblighi dell'Assicurato in caso di denuncia di danno

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) - se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del Prodotto o l'esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del Prodotto;
- b) - se trattandosi di Varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima dell'accadimento del Sinistro oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata;
- c) - la percentuale di Prodotto raccolto, nel caso in cui l'evento sia accaduto dopo l'inizio della raccolta.

Art. 65 – Mancata rilevazione del danno

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura prevista dall'art. 12 delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di Prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 66 – Ritrapianto in caso di danno gravissimo da Grandine

Nel caso di danno grave imputabile all'evento **Grandine**, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire, con e-mail, la Direzione della Società - Liquidazione Grandine - Via Dell'Unione Europea 3/b - 20097- San Donato Milanese (MI) - grandine.sandonatomilanese@unipolsai.it perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale. Qualora siano trascorsi **8 giorni**, oltre quello dell'avviso, senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà dell'Assicurato, in deroga all'art. 12 delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di Prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, di eseguire le suddette pratiche colturali, purché lasci integre 3 file passanti per la parte centrale della Partita. In ogni caso resta convenuto che:

- a) - deve essere liquidato il solo danno causato dagli eventi in garanzia sul Prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del Prodotto residuo;
- b) - nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del Prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni, oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

Nel caso di danno **gravissimo da Grandine**, verificatosi post-Trapianto, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di eventuale ritrapianto, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire, a mezzo telegramma, fax o e-mail, la Compagnia affinché disponga d'urgenza il sopralluogo del perito. Qualora l'Assicurato, di comune accordo con il perito, intenda eseguire il ritrapianto gli sarà riconosciuto un danno **massimo pari al 7%** del valore assicurato di ciascuna Partita danneggiata, omnicomprensivo, senza Franchigia, calcolato in base alle reali pratiche colturali da sostenere. In caso di danni successivi gli stessi verranno calcolati sul valore residuo.

Art. 67 – Tabella di modulazione della resa per tutte le Varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky

Per tutte le Varietà cimate, con la sola eccezione della Varietà Kentucky, in deroga di quanto previsto all'art. 62 delle **Condizioni Speciali di Assicurazione – Valutazione del danno per tutte le Varietà ad eccezione del Kentucky**, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art. 62.2), viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste. Ogni Partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all'art. 62 delle **Condizioni Speciali di Assicurazione – Valutazione del danno per tutte le Varietà ad eccezione del Kentucky**.

In caso di foglie superiori a 26 o inferiori a 16, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

Tabella di modulazione della resa per tutte le Varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky

		% peso settore rispetto a peso complessivo Assicurato										
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Settore	N° di foglie a pianta											
1	1											
	2											
	3	27,03%	25,53%	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	17,50%	16,80%
	4											
	5											
	6											
2	7											
	8											
	9	36,50%	34,47%	32,67%	31,03%	29,57%	28,23%	27,00%	25,77%	24,63%	23,60%	22,67%
	10											
	11											
	12											
3	13											
	14	36,47%										
	15		40,00%									
	16			43,13%								
	17				45,97%							
	18					48,53%						
	19						50,87%					
	20							53,00%				
	21								55,13%			
	22									57,10%		
23										58,90%		
24											60,53%	
25												
26												
TOTALE		100%										

Art. 68 – Tabella di modulazione della resa per Varietà Kentucky

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale destinata alla Produzione di fasce, a deroga di quanto previsto dall'art. 63 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Valutazione del danno per la Varietà Kentucky**, limitatamente alle **12 foglie utili** ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art. 63.1) delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Valutazione del danno per la Varietà Kentucky**, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

Scaglioni di raccolta		Foglie mediamente raccolte	Riparametrazione del valore assicurato sulla resa per fascia di raccolta
1°	Fascia	6	60%
2°	Fascetta - Ripieno	6	40%

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel documento assuntivo, può essere assicurata solo la parte delle **6 foglie** poste al di sotto del punto di cimatura.

In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al **60% della resa massima** producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li/ha).

Art. 69 – Danni da garanzia Vento Forte

La valutazione del danno viene effettuata in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali dovute alla rottura delle costole primarie e secondarie ed alla sfrangiatura della pagina fogliare;
- all'allettamento totale della pianta, quando risulta fortemente danneggiato l'apparato radicale per cui non è possibile l'eventuale raddrizzamento;
- per la sola Varietà Kentucky, all'effetto meccanico dello sfregamento delle foglie (ammostamento della pagina fogliare).

Art. 70 – Danni da garanzia Eccesso di Pioggia

La garanzia risarcisce il danno in base:

- all'asfissia radicale con conseguente ingiallimento fogliare ed appassimento con collasso delle piante.
- all'anticipo della fase riproduttiva (prefioritura) con conseguente riduzione della Produzione delle foglie dovuta all'esposizione, per lunghi periodi di tempo, su suoli sommersi di acqua proveniente da precipitazioni.

Art. 71 – Danni da garanzia Gelo/Brina

La valutazione del danno complessivo è convenzionalmente effettuata, considerando uguali tutte le foglie, in base:

- alla parte di foglia compromessa dall'evento o da considerarsi tale;
- sono considerate perse le foglie che presentano più del **50%** della pagina fogliare compromessa secondo le norme comunitarie in materia di merce sana, leale e mercantile.

Per la stima del coefficiente di danno di ciascuna pianta, il numero totale delle foglie utili perse o da considerarsi tali a causa dell'avversità Gelo/Brina, va rapportato al numero totale delle foglie presenti al momento dell'evento sulla Partita assicurata, per ogni singolo settore, con un massimo del capitale per Partita del **50%**.

LEGUMINOSE**Art. 72 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzie	Decorrenza	Cessazione dalle ore 12.00 del
Fagioli, fagiolini, piselli, e tutte leguminose minori: ceci (031), cicerchia (144), fave (032), favino (632), lenticchie (033), lupino (034).	Ondata di Calore	Dall'Emergenza in caso di Semina; da Attecchimento in caso di Trapianto.	30 settembre
	Grandine, Vento Forte, Alluvione, Colpo di Sole, Vento Caldo		31 ottobre
	Gelo primaverile		30 maggio
	Brina, Sbalzo Termico, Eccesso di pioggia		31 ottobre
	Siccità		Fase di ingrossamento dei baccelli

FAGIOLI

SEMI DA CONSUMO FRESCO (021) o TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (022), FAGIOLO SECCO (023).

Art. 73 – Destinazione del Prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da eventi in garanzia, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel documento assuntivo, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Art. 74 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fagioli

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità **sul seme e non sul baccello**, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Semi illesi	0	0
b)	Semi lievemente e/o mediamente macchiati e/o ammaccati	0	50
c)	Semi notevolmente macchiati e/o spaccati.	0	100
d)	Semi, baccelli persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentano gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

FAGIOLINI**“MANGIATUTTO” PER CONSUMO FRESCO (024) o TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (421).****Art. 75 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fagiolini**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, segni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione.	0	25
c)	Più lesioni, incisioni di media estensione e/o profondità.	0	45
d)	Più lesioni di notevole estensione e/o profondità.	0	75
e)	I legumi abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

PISELLI**SEME FRESCO PER INDUSTRIA o CONSUMO DIRETTO (026)****Art. 76 – Destinazione del Prodotto**

Nel caso in cui, a seguito di danni da eventi in garanzia, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel documento assuntivo, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della **possibile destinazione a seme**.

Art. 77 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Piselli

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità **sul seme e non sul baccello**, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Semi illesi	0	0
b)	Semi lievemente e/o mediamente macchiati e/o ammaccati	0	50
c)	Semi notevolmente macchiati e/o spaccati.	0	100
d)	Semi, baccelli persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentano gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

OLEAGINOSE**GIRASOLE**

SEME DA OLIO (066), SEME DA RIPRODUZIONE (166), DA BIOMASSA (168), DA TRINCIATO (266)

Art. 78 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna Partita, se trattasi di Coltura Irrigua o non irrigua. Nel caso in cui la Partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello Scoperto come riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Soglia di danno, Franchigia, Limite di Indennizzo e Scoperto.*

Art. 79 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Prodotto	Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Girasole	Vento Forte	Dall'Emergenza	Ad esclusione di eventi eccezionali che abbiano un effetto distruttivo tale, da impedire la raccolta meccanica di almeno un 60% del Prodotto, la garanzia cessa alla fine della fase fenologica "R8" ovvero quando la parte posteriore della calatide è completamente ingiallita e presenta macchie marroni, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.
	Siccità	Dall'inizio della fioritura "R5"	All'inizio della fase fenologica "R8" ovvero quando la parte posteriore della calatide vira dal verde al giallo intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.
	Tutte le altre garanzie	Dall'Emergenza	Primo raccolto: ore 12.00 del 30 settembre Secondo raccolto: ore 12.00 del 20 ottobre

N.B. Si intendono come prodotti di I° raccolto quelli seminati da marzo a fine aprile;
Si intendono come prodotti di II° raccolto quelli seminati da maggio a fine giugno.

Art. 80 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da Grandine, a scelta dell'Assicurato, per l'intera Produzione aziendale sul singolo comune, anche quella di qualità, la cui decorrenza è compresa tra la fase fenologica di antesi completata R6 (fioritura) e cessa alla maturazione agronomica del Prodotto.

Il danno di qualità imputabile alla **Grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Girasole (066 – 166)	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul Prodotto residuo	0	3	7	10	13	15	17	20	22

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

SOIA

SEME DA OLIO o GRANELLA (035), SEME DA RIPRODUZIONE (735)

Art. 81 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna Partita, se trattasi di **Coltura Irrigua o non irrigua**. Nel caso in cui la Partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello Scoperto come riportato all'art. 7 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Soglia di danno, Franchigia, Limite di Indennizzo e Scoperto**.

Art. 82 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Prodotto	Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Soia	<i>Grandine, Vento Forte</i>	Dall'Emergenza	<i>Primo raccolto: ore 12.00 del 20 ottobre; Secondo raccolto: ore 12.00 del 20 novembre</i>
	<i>Eccesso di Pioggia, Alluvione, Gelo/Brina</i>	Dall'Emergenza	<i>All'inizio della fase fenologica "R8" maturazione piena, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.</i>
	<i>Colpo di Sole, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo Siccità</i>	Dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1"	

Art. 83 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da **Grandine**, a scelta dell'Assicurato, per l'intera Produzione aziendale sul singolo comune, anche quella di qualità, la cui decorrenza è compresa tra la **fase fenologica riproduttiva di R1** e cessa alla **maturazione agronomica del Prodotto**.

Il danno di qualità imputabile alla **Grandine** è **CONVENZIONALMENTE** valutato, sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Soia (035 – 735)	Tabella danno di qualità per la Grandine								
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul Prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

ORTICOLE

BASILICO (108), CAROTE (142), FINOCCHIO (057), PORRO (060), PREZZEMOLO (114), RAVANELLO (143), SEDANO (119)

Art. 84 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano il Prodotto ottenibile dal **primo taglio** di un solo ciclo produttivo.

Art. 85 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie cessano alle ore 12.00 dell'80° giorno dalla data di Emergenza o Trapianto.

Art. 86 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per tutti i prodotti

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il Prodotto:

- carote, il solo Prodotto con diametro superiore a 20mm o 50 gr di peso.
- finocchio, il solo Prodotto con diametro superiore a 60mm.
- porro, il solo Prodotto con diametro superiore a 10mm.
- sedano, il solo Prodotto di peso superiore a 150 gr.

BIETOLA DA COSTA (118), BIETOLA LISCIA DA TAGLIO (397), CIME DI RAPA (134), INSALATE (020), RADICCHIO (521)**Art. 87 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano il Prodotto ottenibile dal **primo taglio** di un solo ciclo produttivo.

Art. 88 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie** e quanto previsto all'art. 35 delle **Condizioni Speciali di Assicurazione – Decorrenza delle garanzie**, e all'art. 36 delle **Condizioni Speciali di Assicurazione – Cessazione di tutte le garanzie**, la decorrenza e la cessazione di **tutte le garanzie** sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzia	Decorrenza	Cessazione ore 12.00 del
Tutti i prodotti	Tutte le garanzie	Dall'Emergenza in caso di Semina; da Attecchimento in caso di Trapianto.	70° giorno dalla decorrenza

Art. 89 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per tutti i prodotti

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il Prodotto:

- scarola e indivia, il solo Prodotto di peso superiore a 100 gr.
- lattuga, il solo Prodotto di peso superiore a 80 gr.

CARCIOFI (121)**Art. 90 – Oggetto delle garanzie**

Tutte le garanzie riguardano i "primi 5 capolini ottenibili" da ciascuna pianta e/o posta, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco.

Il numero dei "primi 5 capolini" per pianta e/o posta ed il numero delle piante per Partita deve essere OBBLIGATORIAMENTE indicato nel documento assuntivo.

Art. 91 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie decorrono dalle ore 12.00 del 15 ottobre e cessano alla raccolta dei capolini.

Art. 92 – Valore assicurato a capolino

Il valore assicurato esposto nel documento assuntivo viene convenzionalmente stabilito dalla seguente tabella:

Capolini assicurabili (primi 5)	% del valore totale Assicurato per Partita
1° capolino	25
2° capolino	25
3° capolino	18
4° capolino	18
5° capolino	14

Art. 93 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per Carciofi

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi e lesioni lievi con decolorazione delle brattee esterne.	0	0
b)	Lesioni medie con suberificazione.	0	20
c)	Lesioni profonde con suberificazione.	0	40
d)	Lesioni interessanti anche le brattee interne con medio defogliamento delle piante; lesioni profonde dello stelo.	0	70
e)	I capolini persi e/o distrutti o da considerarsi tali, capolini con grave defogliamento della pianta e rottura dello stelo, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

CAVOLFIORI (054), BROCCOLI (276), CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO E ROSSO (084), CAVOLO VERZA (115)**Art. 94 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessano comunque alle ore **12.00 del 20 novembre**.

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il Prodotto:

- cavolfiore, il solo Prodotto con diametro superiore a 11 cm.
- cavolo cappuccio e cavolo verza, il solo Prodotto di peso superiore a 350 gr.

CETRIOLI (012), ZUCCHE (013), e ZUCCHINE (014)**Art. 95 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessano comunque alle ore **12.00 del**:

- **30 settembre** per l'Italia Settentrionale;
- **15 ottobre** per l'Italia Centrale;
- **15 novembre** per l'Italia Meridionale e le Isole.

Art. 96 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Cetrioli, Zucche, Zucchine

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella.

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo.	0	0
b)	Frutti con plurime incisioni all'epicarpo.	0	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	0	75
f)	I frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

CIPOLLE

Art. 97 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Garanzia	Decorrenza	Cessazione
<i>Vento Forte</i>	Dall'Emergenza in caso di Semina; da Attecchimento in caso di Trapianto.	<i>30 giorni antecedenti la data di raccolta</i>
<i>Tutte le altre garanzie</i>		<i>Dal 7° giorno dall'estirpo</i>

CIPOLLE BULBO (055)

Art. 98 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Cipolla bulbo

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, decolorazioni e ustioni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione e/o profondità.	0	10
c)	Più lesioni, incisioni e deformazioni alla prima tunica, qualche segno di percossa alla seconda tunica, decolorazioni di media estensione e/o profondità.	0	30
d)	Più lesioni, deformazioni, ondulazioni alla seconda tunica, decolorazioni di notevole estensione e/o profondità.	0	60
e)	I bulbi persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

CIPOLLINE DA INDUSTRIA (056)**Art. 99 – Obblighi nell'assunzione**

Nel documento assuntivo devono essere indicate, per ciascuna Partita, la data di Semina, la Varietà o clone, la durata del ciclo produttivo e/o l'epoca presunta di raccolta.

Art. 100 – Operatività delle garanzie

Le garanzie, per tutti gli eventi in copertura, sono operanti esclusivamente per i danni diretti alle produzioni assicurate, escludendo ogni danno indiretto e/o consequenziale.

Art. 101 – Danno di quantità e di qualità per Cipolline da industria

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Tabella per Cipolline tipologia "maggioline"

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Bulbilli con diametro compreso tra 10 e 25 mm; bulbilli illesi.	0	0
b)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la prima tunica.	0	30
c)	Bulbilli non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 10 mm o superiore a 25 mm, anche se colpiti da Grandine.	0	50
d)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la seconda tunica.	0	60
e)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la terza tunica.	0	90
f)	I bulbilli, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Si considera idoneo alla trasformazione il Prodotto con diametro compreso tra 10 e 25 mm.

Nel caso di colpi da Grandine di entità differente sullo stesso bulbillo verrà calcolato il parametro che risulta maggiore.

Tabella per Cipolline tipologia "boretane"

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Bulbilli con diametro compreso tra 25 e 50 mm; bulbilli illesi.	0	0
b)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la prima tunica.	0	30
c)	Bulbilli non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 25 mm o superiore a 50 mm, anche se colpiti da Grandine.	0	50
d)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la seconda tunica.	0	60
e)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da Grandine che interessano la terza tunica.	0	90
f)	I bulbilli, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Si considera idoneo alla trasformazione il Prodotto con diametro compreso tra **25 e 50 mm**.
Nel caso di colpi da Grandine di entità differente sullo stesso bulbillo verrà calcolato il parametro che risulta maggiore.

COCOMERI (011) e MELONI (206)

Art. 102 – Operatività garanzie

Nel documento assuntivo deve essere indicato se trattasi di **coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto**.

Art. 103 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie** decorrono dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessano convenzionalmente alle seguenti date:

Specie/Prodotto	Area geografica	Cessazione dalle ore 12.00 del
Coltivazioni forzate (compresa copertura con tessuto non tessuto per anticipo ciclo colturale)	Italia Settentrionale	10 agosto
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	1 agosto
Coltivazioni a cielo aperto non forzate (comprese quelle con pacciamatura)	Italia Settentrionale	31 agosto
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	20 agosto
Coltivazioni tardive senza sistemi di forzatura	Italia Settentrionale	15 settembre
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	

Sono considerate coltivazioni tardive quelle seminate o trapiantate a partire dalle seguenti date:
- per l'Italia Settentrionale **Semina dal 15 maggio, Trapianto dal 1° giugno;**
- per l'Italia Centro - Meridionale ed Insulare **Semina dal 5 maggio, Trapianto dal 20 maggio.**

Art. 104 – Danno di quantità e di qualità

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Tabella per Cocomeri (tutte le Varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo.	0	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	30
c)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	55
d)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	0	80
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella per Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi.	0	0
b)	Incisioni all'epicarpo	0	15
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	50
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	80
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

MELANZANE (058)**Art. 105 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie** decorrono ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato; a parziale deroga dell'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione - **Cessazione di tutte le garanzie**, gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:

Giorni dal Trapianto (*)	Scaglioni di raccolta progressiva e relative % di Prodotto asportato	% minima di Prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(*) Per giorni dal Trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Art. 106 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Melanzane

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti.	0	0
b)	Frutti lievemente deformati; percosse all'esocarpo con compressioni leggere.	0	25
c)	Frutti mediamente deformati; percosse al mesocarpo con compressioni medie.	0	50
d)	Frutti gravemente deformati; più percosse al mesocarpo con compressioni medie.	0	75
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PATATE (018)**Art. 107 – Obblighi nell'assunzione**

Nel documento contrattuale deve essere indicato se trattasi di **coltura da industria o da consumo fresco**.

Art. 108 – Oggetto delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Oggetto delle garanzie** - la Società indennizza i danni causati dalle seguenti avversità atmosferiche di:

FREQUENZA - Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia - da inserire obbligatoriamente nella garanzia in forma **indivisibile**, con eventuale aggiunta delle avversità **CATASTROFALI** anch'esse inseribili nella garanzia solamente nella forma a pacchetto **indivisibile**.

Art. 109 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie** e quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Condizioni Polizza Collettiva Agevolata

Assicurazione – **Decorrenza delle garanzie**, e all'art. 36 delle **Condizioni Speciali di Assicurazione** – **Cessazione di tutte le garanzie**, la decorrenza e la cessazione di **tutte le garanzie** sono così convenzionalmente stabilite:

Garanzia	Destinazione	Decorrenza	Cessazione ore 12.00 del
Eccesso pioggia	Industria	Germogliazione	31 agosto Varietà precoci; 30 settembre per tutte le altre Varietà
	Consumo fresco	Germogliazione	31 luglio per le Varietà precoci; 10 ottobre per tutte le altre Varietà
Vento Forte	Tutte	Emergenza	Fase di ingiallimento delle foglie basali (30%) ingiallimento apparato fogliare
Tutte le altre garanzie	Tutte	Emergenza	30 settembre

PATATE DA INDUSTRIA**Art. 110 – Operatività delle garanzie**

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla Produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

La presente Assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 111 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Patate da industria

Il danno è imputabile alle perdite di **quantità** e di **qualità**, causate da tutti gli eventi assicurati.

La perdita di qualità, applicata sul Prodotto residuo dalla perdita di quantità, è **CONVENZIONALMENTE** valutata in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del Prodotto determinato esclusivamente da lesioni e da imperfezioni esterne ed interne causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia, in base alle seguenti fasce di qualità:

Fascia	Danno %	Prodotto idoneo per:
A	0	Produzione di "chips"
B / B1	25	Produzione di "stiks"
C	40	Produzione di fiocco/purè

PATATE DA CONSUMO FRESCO**Art. 112 – Operatività delle garanzie**

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla Produzione di patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale, anche se insistente su comuni diversi.

Art. 113 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Patate da consumo fresco

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono essere esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: - presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; - sono privi di screpolature, lesioni ed altri difetti.	0	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Non devono presentare vetrosità e devono essere esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro inferiore a 45 mm e superiore a 75 mm. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti non superiori a: - 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - 10% della superficie totale del tubero per inverdimento.	0	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile. Devono presentare imperfezioni esterne ed interne e difetti di colorazione importanti: - superiori a 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - compresi tra il 10% ed il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento.	0	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c), pertanto destinati alla trasformazione industriale.	0	75
e)	I tuberi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Relativamente a quanto indicato nella "Descrizione", si considerano esclusivamente le lesioni, le imperfezioni esterne ed interne e le marcescenze causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia.

PEPERONI (059) e PEPERONCINO PICCANTE (159)**Art. 114 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla; a parziale deroga dell'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Cessazione di tutte le garanzie**, ferma restando la scadenza massima del 15 novembre, tutte le garanzie si estinguono su tutto il territorio nazionale, secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio, stabiliti CONVENZIONALMENTE come segue:

Giorni dal Trapianto (*)	Scaglioni di raccolta progressiva e relative % di Prodotto asportato	% minima di Prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(*) Per giorni dal Trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Art. 115 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Peperoni

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti.	0	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati.	0	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati.	0	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso.	0	60
e)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	0	80
f)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI**Art. 116 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Tutte le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessano trascorsi i 115 giorni successivi alle date di Semina o Trapianto indicate sul documento assicurativo, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzie	Area geografica	Cessazione dalle ore 12.00 del
Alluvione, Colpo di Sole, Gelo/Brina, Grandine, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Siccità, Vento Forte, Vento Caldo.	Italia Settentrionale	25 settembre
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	20 settembre
Eccesso di Pioggia	Italia Settentrionale	20 settembre
	Italia Centrale, Meridionale ed Isole	10 settembre

Art. 117 - Operatività della garanzia Sbalzo Termico

Relativamente all'avversità **Sbalzo Termico**, fermo restando quanto previsto nelle definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei **32 gradi centigradi**. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche Varietali, ecc.).

POMODORI DA INDUSTRIA: CONCENTRATI (009), PELATI (008), POMODORINI (998)**Art. 118 – Oggetto delle garanzie – Danno di quantità e di qualità – tabella per Pomodoro da Industria**

Il danno riguardante il Prodotto mercantile destinato alla Produzione di **pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere**, è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno quantità	% danno qualità	
			Pelato	Concentrato/Pomodorini
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10.	0	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	0	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3.	0	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie.	0	65	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi.	0	80	70
f)	I fiori(*) e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3, conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO (010)**Art. 119 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Pomodoro Fresco**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate ~~CONVENZIONALMENTE~~ in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 1,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti	0	50
c)	I fiori(*) e i frutti persi, distrutti, che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad ¼, conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

SPINACI (071)**Art. 120 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano il Prodotto mercantile idoneo al consumo fresco o industriale, ottenibile dal primo taglio di un solo ciclo produttivo.

Art. 121 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie decorrono dall'Emergenza e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessano alle ore 12.00 del 130° giorno successivo alla stessa, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzia	Epoca di Semina	Cessazione dalle ore 12.00 del
Tutte le garanzie	Autunno – Vernina	10 maggio
	Primaverile	10 agosto
	Estiva	15 novembre

Art. 122 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Spinaci da Consumo Fresco

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul Prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	0	50
c)	Le piante distrutte o che presentano rotture che interessano almeno 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente alle avversità atmosferiche assicurate, e che siano tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di qualità.	100	0

PICCOLI FRUTTI

FRAGOLE - FRAGOLINE DI BOSCO (067), LAMPONI (116), MIRTILLI (550), MORE (551), RIBES (068), UVA SPINA (193)

Art. 123 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie hanno inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 36 delle Condizioni Speciali di Assicurazione - **Cessazione di tutte le garanzie**, terminano alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni Partita deve essere indicata, nel documento assuntivo, la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa.

VALUTAZIONE DANNO COMPLESSIVO DELLE AVVERSITA' DIVERSE DA GRANDINE**Prodotto cereali autunno vernini**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** allettamento con o senza ginocchiatura; rottura e/o piegatura dei culmi;
- **Eccesso di Pioggia:** Produzione persa a seguito di asfissia radicale.

Prodotto riso

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** allettamento con o senza ginocchiatura; rottura e/o piegatura dei culmi.

Prodotto frutta

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Gelo/Brina:** distruzione totale o parziale di germogli fertili; distruzione totale o parziale di infiorescenze; distruzione o Lesione a carico dei singoli frutti;
- **Sbalzo Termico:** Produzione persa a seguito di cascola dei frutti appena allegati;
- **Eccesso di Pioggia:** Produzione persa a seguito di asfissia radicale; lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute anche alla anomala distensione cellulare (cracking) per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature e cracking dovuto a perdita di elasticità a seguito delle scottature dell'epicarpo;
- **Venti Sciroccali:** minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto olive

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Gelo/Brina:** distruzione totale o parziale di germogli fertili; distruzione totale o parziale grappoli fiorali;
- **Sbalzo Termico:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; Produzione persa a seguito di cascola dei frutti appena allegati;
- **Eccesso di Pioggia:** lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Venti Sciroccali:** minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto orticole, cucurbitacee

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Gelo/Brina:** distruzione totale o parziale di germogli; distruzione totale o parziale di infiorescenze;
- **Sbalzo Termico:** arresto della vegetazione;
- **Eccesso di Pioggia:** Produzione persa a seguito di asfissia radicale con conseguente morte delle piante; lesioni al frutto, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature dell'epicarpo;
- **Venti Sciroccali:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto piante da seme

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** rottura o asportazione delle infiorescenze portaseme;
- **Gelo/Brina:** distruzione totale o parziale di germogli; distruzione totale o parziale di infiorescenze;
- **Eccesso di Pioggia:** Produzione persa a seguito di asfissia radicale con conseguente morte delle piante;
- **Venti Sciroccali:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura.

Prodotto pomodoro

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Gelo/Brina:** distruzione totale o parziale di germogli fertili; distruzione totale o parziale di infiorescenze;
- **Eccesso di Pioggia:** Produzione persa a seguito di asfissia radicale con conseguente morte delle piante; lesioni al frutto, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature dell'epicarpo;
- **Venti Sciroccali:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto tabacco

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** piegatura e/o rottura della lamina fogliare;
- **Gelo/Brina:** distruzione totale o parziale della lamina fogliare;
- **Eccesso di Pioggia:** Produzione persa a seguito di asfissia radicale, anticipo della fase riproduttiva (prefioritura) con conseguente riduzione nella Produzione delle foglie.

Prodotto uva

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli, grappoli, racemoli e singole bacche; ammaccature del grappolo nel periodo di accrescimento e di invaiatura; parziale ammostamento del grappolo nel periodo di maturazione e vendemmia;
- **Gelo/Brina e Sbalzo Termico:** distruzione totale o parziale di germogli fertili; distruzione totale o parziale di infiorescenze;
- **Eccesso di Pioggia:** perdita quantitativa di Produzione dovuta all'insorgenza di marcescenza;
- **Colpo di Sole:** scottature delle bacche, diminuzione di Produzione per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature;
- **Venti Sciroccali:** perdita quantitativa di Produzione per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

Prodotto vivai

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** rottura dell'asse principale;
- **Gelo/Brina e Sbalzo Termico:** distruzione totale o parziale di germogli.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le Sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattie) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica Italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofiscine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

POLIZZA ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2024

Ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (2022C 485/01), del Reg.(UE) del 2 dicembre 2021 n. 2115, del Reg (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2116, del Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)9645 del 2 dicembre 2022 e del Decreto Masaf Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura 2024 e s.m.i..

Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da Avversità Atmosferiche e da Fitopatie a coperture assicurative.

Fra le Parti indicate, e precisamente tra:

Società e

**Condifesa Trento Co.Di.Pr.A. - Consorzio Difesa Produttori Agricoli con sede In Trento - Via Kufstein, 2
Codice Fiscale 80016190227 di seguito denominato Contraente**

Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni, impianti e strutture dei Soci del Contraente, contro i danni da

Avversità Atmosferiche e Fitopatie.

Ai sensi dell'art. 3 – *Pagamento del Premio decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione, emesso in conformità al P.G.I.R. - Piano di Gestione Individuale del Rischio ovvero dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, previa sottoscrizione della Manifestazione di Interesse da parte dell'agricoltore nel caso in cui il P.G.I.R. non sia emesso precedentemente alla sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

1) PRODOTTI ASSICURABILI: come da decreto Masaf PGR (Piano di Gestione dei Rischi) 2024.

2) TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Sezione 1: Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa delle colture vegetali (a esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo) - **Forme contrattuali:**

- 1.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 2;
- 1.2 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) di cui all'art. 3 comma 1.b. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al successivo comma 2;
- 1.3 Assicurazione dell'insieme delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi);
La Forma contrattuale (tipologia di Polizza) scelta dall'Assicurato deve risultare dal certificato assicurativo.

Sezione 2: Copertura assicurativa delle strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree e arbustive.

- 2.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità previste nell'Allegato 1 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) al punto 1.4: Grandine, Tromba d'aria, Eccesso di Neve, Vento Forte, Uragano, Fulmine, Eccesso di Pioggia, Gelo (limitatamente per impianti di produzioni arboree e arbustive).

Sezione 3: Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa delle ciliegie e dei piccoli frutti.

- 3.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi termici, Colpo di sole e Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Drosophila Suzukii, come previsto al comma 2.
- 3.2 Coassicurazione e delega.

Sezione 4: Copertura assicurativa sperimentale, che copre la mancata resa quanti/qualitativa Index Based - Prato pascolo.

- 4.1 Assicurazione della perdita di produzione a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, determinata attraverso Indici Meteorologici come previsto all'art. 3 comma 1.d. e all'Allegato 4 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).
- 4.2 Procura.

Sezione 5: Copertura assicurativa per la mancata produzione di miele.

- 5.1 Assicurazione della perdita di produzione di miele di cui all'art. 5 comma 5. e all'Allegato 1 punto 1.8 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

3) PREZZI DEI PRODOTTI

Come da Allegato 1 Prezzi.

4) TARIFFE DI PREMIO

Come da Allegato 2 Tariffe.

5) TERMINE SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno:

- 31 maggio 2024 per le colture permanenti, per quelle a ciclo autunno-primaverile, per quelle a ciclo primaverile, per gli impianti e le strutture permanenti;
- 28 giugno 2024 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate.

6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI

Ai sensi del Regolamento Ivass ex Isvap 35/2010 e del Reg. Ivass 41/2018, che prevedono l'obbligo di indicare nella Polizza le modalità di consegna all'Assicurato delle Condizioni di Assicurazione e di una serie di documenti precontrattuali prima della sottoscrizione e in considerazione delle modalità di sottoscrizione previste dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna e informativa sia effettuata dall'Intermediario stesso, salvo i casi in cui sia già in possesso dell'Assicurato, al quale il Contraente mette a disposizione tali documenti. Il documento Condizioni di Assicurazione verrà integrato da parte del Contraente con le ulteriori pattuizioni/clausole, documentazione precontrattuale, costo di adesione e termini intercorrenti fra Contraente e l'Assicurato. A conferma dell'avvenuta consegna, l'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato apposita dichiarazione.

- 6.1 Prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione eventualmente anche a mezzo di firma digitale OTP valida ai fini della normativa vigente, da parte dell'agricoltore, l'Intermediario consegnerà ovvero verificherà che l'Assicurato sia nella disponibilità della copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali e la documentazione precontrattuale, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del Consorzio: www.codipratn.it, e inviato dal Contraente agli Associati e farà sottoscrivere all'Assicurato dichiarazione comprovante la ricevuta dello stesso documento, che consegnerà al Contraente contestualmente al/i certificato/i. In luogo della sottoscrizione in presenza con successiva consegna della dichiarazione al Contraente l'Intermediario può verificare l'avvenuta sottoscrizione della stessa dichiarazione da parte dell'Assicurato dal Portale del Socio a mezza di firma digitale OTP. Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dal Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR), di cui al Fascicolo Aziendale che devono essere predisposti e sottoscritti, per l'annata in corso, dall'agricoltore presso il CAA al quale ha dato mandato prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione. Tale documento costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione (con le opportune modifiche per le necessità assicurative). Le disposizioni transitorie consentono, nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del PGIR, la stipula di polizze assicurative prima della sottoscrizione del PGIR. In ogni caso deve essere rispettata la corrispondenza con la superficie del Fascicolo Aziendale e la resa effettiva. Deve pertanto essere sottoscritta la Manifestazione di Interesse presso il CAA competente prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.
- 6.2 Le superfici contenute in ogni specifico PGIR, riferite alla totalità delle superfici coltivate con la medesima tipologia di Prodotto nel Comune, devono essere assicurate con unico certificato. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere il numero barcode PGIR (ove esistente), l'indicazione della Franchigia e della Soglia applicata, compresi per ciascuna Partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l'indicazione del Prodotto e della varietà con relativi codici e per le specie arboree il numero di piante e il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l'importo del Premio (relativo al certificato). Ogni appezzamento aziendale deve essere oggetto di specifica riga di certificato (Partita). I dati indicati, a eccezione della Resa Assicurata ovvero al valore della produzione media annua, devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel PGIR ovvero nel Fascicolo Aziendale. I certificati saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l'Intermediario trasmette alla Società e al Contraente la Notifica, documento riepilogativo dell'assunzione dei rischi relativi certificati di assicurazione ammessi, indispensabile per l'attivazione della richiesta di domanda di contributo PAC, e per la decorrenza dell'assicurazione e della eventuale garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La Notifica deve essere inviata secondo le modalità descritte nella definizione di Notifica, nonché al successivo punto 17. La Notifica deve essere inviata con riferimento a un PGIR già rilasciato e sottoscritto e riportare il numero di barcode. Nel caso in cui l'Assicurato intenda assicurarsi e i tempi di entrata in rischio della coltura non siano compatibili con i tempi di rilascio del PGIR, preliminarmente deve sottoscrivere la Manifestazione di Interesse come previsto al punto precedente 6.1.
- 6.3 La firma dell'Intermediario apposta sul Certificato di Assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico. In caso di firma digitale OTP a mezzo Portale del Socio

da parte dell'Associato sull'allegato al certificato di adesione alla Polizza Collettiva agevolata, la autenticità della firma dell'Assicurato sull'allegato viene certificata dal sistema di firma digitale.

- 6.4 Le copie sono così destinate: l'originale al Contraente, le rimanenti verranno restituite all'Intermediario che ne consegna una copia all'Assicurato.
- 6.5 L'intermediario al momento della sottoscrizione rilascia all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione e copia del Certificato di Assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.
- 6.6 Il Contraente provvede a informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla ricezione, decorso tale termine il Contraente si impegna comunque al pagamento del Premio.
- 6.7 L'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine. L'Intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l'invio della Notifica) imputabile all'Intermediario, ovvero l'incoerenza del certificato con il PGR ovvero con il Fascicolo Aziendale, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di informatizzare nella banca dati pubblica i/i certificato/i e predisporre la procedura per l'ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall'Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all'assicurazione agevolata e alle condizioni della presente Polizza Collettiva, di conseguenza non verranno convalidati dal Contraente.
- 6.8 I certificati assicurativi sono restituiti all'intermediario (o alla Direzione) ovvero comunicata la mancanza di convalida entro 30 giorni dalla consegna (completa di tutti gli allegati), salvo richiesta di integrazione di documentazione o necessità di rettifica, che li ritira a proprie spese e che provvede a inviargli all'Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro. Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all'Assicurato la copia di Sua spettanza. Il/i certificato/i non convalidato/i diverrà/anno inefficaci fin dall'origine come previsto dalle Norme Generali che regolano l'assicurazione. L'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato, le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i certificato/i (Allegato 3 alla presente Polizza Collettiva).
- 6.9 Per le strutture e gli impianti produttivi i certificati dovranno riportare tutti gli elementi specificativi del bene assicurato, in coerenza con la normativa corrente.

7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al precedente punto 6) *Modalità di Assunzione dei rischi - Redazione dei Certificati*. Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o e-mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato e al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda. Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 13) delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, i Prodotti colpiti da Avversità Atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo diversi accordi.

9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il Premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai Valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi e alle riduzioni e alle detrazioni di cui al punto 6.2 e 6.7 *Modalità di assunzione dei rischi - redazione dei certificati*, secondo le garanzie prestate entro:

- il 16 novembre 2024 per polizze aventi in garanzia tutti i prodotti (*);

(*) salvo diverse disposizioni e/o differimenti di detti termini, in coerenza con le disposizioni stabilite dall'Organismo Pagatore. Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l'importo del Premio calcolato come sopra detto. La Società si impegna a emettere e trasmettere al Contraente, regolare quietanza del Premio corrisposto riferita alla Polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del relativo importo, entro tre giorni dalla data del pagamento.

10) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI

Il pagamento degli Indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del Premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 13 dicembre 2024 entro e non oltre il 30 dicembre 2024. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del Premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 05 dicembre 2024 errori, omissioni o insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l'Assicurato risulti ancora moroso, la Società, su richiesta del Contraente, verserà, entro e non oltre il 30 dicembre 2024, direttamente l'eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile.

11) DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura dell'Intermediario o della Direzione.

12) PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell'Allegato 4. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.

13) PERIZIA D'APPELLO

I nominativi dei Terzi Periti di cui all'art. 21) commi 3 e 4 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, sono indicati nell'Allegato 4.

14) BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. Qualora il Contraente ravvisi la necessità di verificare le perizie è nella facoltà di richiedere gli elementi a supporto del calcolo dei procenti di danno. Entro 7 giorni il Responsabile Peritale è tenuto a fornire tale documentazione.

Nei casi vengano attivati interscambi telematici dei flussi dati, è facoltà del Contraente richiedere le specifiche per l'importazione telematica nel gestionale.

15) POLIZZE INTEGRATIVE

L'esistenza di polizze integrative non segnalate nel certificato ovvero la mancata trasmissione dei dati al Ministero è motivo di decadenza del diritto all'aiuto. Al fine di consentire al Contraente di verificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate, effettuata dalla Società nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Società si impegna, anche in nome e per conto dei propri Intermediari, a informare immediatamente il Contraente laddove dovesse intrattenere con uno o più soci di quest'ultimo, con il quale abbia in essere polizze agevolate, negoziazioni per polizze non agevolate integrative, nonché a comunicare le polizze stipulate e le condizioni delle stesse. Resta comunque inteso che la Società potrà stipulare liberamente, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, polizze non agevolate integrative con soci del Contraente che non abbiano nello stesso anno e con la medesima Società sottoscritto certificati assicurativi relativi alle produzioni assicurate in adesione alla presente Polizza Collettiva. Nei casi di inadempimento da parte della Società delle obbligazioni di cui al primo capoverso del presente articolo, il Contraente si riserva il diritto di non convalidare i certificati agevolati laddove ritenga di non poter certificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate.

16) LIMITE DI INDENNIZZO AGGREGATO DANNI DA PERONOSPORA UVA DA VINO

Con riferimento all'art. 6 delle Condizioni Speciali Sezione 1 punto 1.2. *Norme che regolano l'assicurazione sulle rese FORMA CONTRATTUALE A e B*, tra le Parti si conviene che in nessun caso la Società pagherà per tutti i Sinistri da Peronospora relativi ai certificati uva da vino, in adesione alla presente Polizza Collettiva per l'esercizio 2024, un importo complessivo aggregato superiore al 40% del Premio complessivo della Società a carico del Contraente per tali certificati.

17) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI NOTIFICA

(A500)

Al fine anche di verificare la preesistenza del PGIR o della Manifestazione di Interesse rispetto alla stipula del certificato, la Notifica dovrà essere trasmessa dall'Intermediario con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Anno
- Compagnia (codice e denominazione)
- Codice Agenzia
- Data di notifica
- Numero Elenco
- Numero Certificato
- Barcode PGIR (nel caso sia stato rilasciato)
- Numero Socio
- Denominazione
- CLAA Socio
- Forma contrattuale (tipologia di Polizza)
- Soglia
- Franchigia
- Comune (codice e denominazione)
- Prodotto - new (codice nuovo a 7 cifre) (codice e denominazione)
- Quantità
- Valore assicurato

- Eventuale presenza di coassicurazione
- Eventuale presenza di polizza integrativa

L'indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica.

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto indicato sulla Notifica con l'emissione del successivo Certificato di Assicurazione l'Intermediario dovrà allegare al certificato stesso una nota di spiegazioni per la variazione effettuata, che sarà sottoscritta dall'Assicurato e dall'Intermediario. Se il Prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il certificato non sarà ammessa alcuna variazione, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del Prodotto e agli eventuali errori materiali.

LIST QUADRATURA RISARCIMENTI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei risarcimenti il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Garanzia
- Franchigia
- Denominazione
- CUAASocio
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Varietà (codice e denominazione)
- Partita
- Valore assicurato
- Valore deduzione
- Valore periziato
- Percentuale anterischio
- Percentuale danno quantità
- Percentuale danno qualità
- Percentuale danno lordo
- Franchigia
- Percentuale danno netto
- Totale risarcimenti
- Tipo evento
- Tipo risarcimenti (agevolato/integrativo)

LIST QUADRATURA CERTIFICATI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei Premi il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche: • Consorzio

- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Denominazione
- CUAASocio
- Franchigia
- Soglia
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Data notifica
- Partita • Varietà (codice e denominazione)

- Quintali
- Prezzo • Valore assicurato
- Garanzia
- Tasso
- Premio
- Presenza integrativa

La Società si obbliga a inviare al Masaf, nell'ambito della circolarizzazione, i medesimi dati trasmessi e quadrati con il Contraente, assumendosi la responsabilità di eventuali problematiche imputabili a errori di invio. Formano parte integrante della presente Polizza Collettiva le seguenti sezioni:

Definizioni e Norme Generali che regolano l'assicurazione, valide per tutte le forme contrattuali

Sezione 1) Colture vegetali (Prodotti arborei, erbacei e vivai con l'esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo).

- 1.1 Forma contrattuale C:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi);
- 1.2 Forma contrattuale A e B:**
- **Forma contrattuale A:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e della fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 2;
 - **Forma contrattuale B:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) e delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) di cui all'art. 3 comma 1.b. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e dalla fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 2.

Sezione 2) Strutture aziendali e impianti di produzioni arboree e arbustive.

2.1 Definizioni e Norme Generali e speciali che regolano l'assicurazione di cui nell'Allegato 1 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) al punto 1.4.

Sezione 3) Ciliegie e piccoli frutti.

3.1 Norme che regolano l'assicurazione sulle rese delle specie vegetali (ciliegie e piccoli frutti) dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a e dalla fitopatia Drosophila Suzukii, come previsto al comma 2 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

Sezione 4) Copertura assicurativa sperimentale, Index Based - Prato pascolo.

4.1 Norme che regolano l'assicurazione della perdita di produzione a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, dei prati e prati pascolo, determinata attraverso Indici Meteorologici come previsto all'art. 3 comma 1.e e all'Allegato 4 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi); Appendice 1; Aree Climatiche Omogenee e stazioni meteorologiche di riferimento; 4.2 Procura.

Sezione 5) Copertura assicurativa per la mancata produzione di miele.

5.1 Norme che regolano l'assicurazione della perdita di produzione di miele di cui all'art. 5 comma 5 e all'Allegato 1 punto 1.8 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

Validi per tutte le sezioni Allegato 1 - Prezzi;

Allegato 2 - Tariffe;

Allegato 3 - Allegato ai Certificati di Assicurazione agevolata-anno 2024; Allegato

4 - Elenco Terzi Periti e coordinatore.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6.

La presente Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 12.00 del 15/03/2024. Scadenza alle ore 12.00 del 30 novembre 2024.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
GRANDINE



DEFINIZIONI E NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Valide per tutte le forme contrattuali.

Dove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO - L'alterazione, degli Indici meteorologici di piovosità e temperatura medi per l'area climatica omogenea considerata, cumulati nel periodo di coltivazione o in parte di esso (diversi fasi fenologiche o sfalci), che causa effetti negativi sul Risultato della produzione/Resa Assicurata.

ANTERISCHIO - Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.

APPEZZAMENTO - Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.

AREA CLIMATICA OMOGENEA - Area geo-morfologica e climatica, dove le condizioni e rese produttive prative, sono omogenee, definita nell'art. 9 delle Condizioni Speciali di Assicurazione Sezione 4.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ATTECCIMENTO - Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica e attività connesse a opera di persona fisica, società o ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione del PGIR, del Valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;
- l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR) ovvero con il Fascicolo Aziendale;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.

CONTRAENTE - Co.Di.Pr.A. Condifesa Trento, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.

CONVALIDA - Conferma, apposta sul Certificato di Assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.

DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE - Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azienda agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova Azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FEM - Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, a elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione Istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza Collettiva.

FORMA CONTRATTUALE - Le combinazioni di Avversità Atmosferiche e Biotiche come previsto nel PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

FRANCHIGIA - Le centesime parti della Resa Assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.

INDENNIZZO - La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.

INDICI METEOROLOGICI - L'Indice che consente di identificare un evento meteorologico dannoso, registrato sulla base di un parametro definito, come sommatoria di precipitazioni cumulate e/o temperature medie, riferito a un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, in una specifica area di produzione.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica culturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Resa Assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La percentuale della Resa Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal CAA in assenza di PGIR.

NOTIFICA - La comunicazione alla Società e al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PGIR ovvero della Manifestazione di Interesse e riferita a un PGIR.

PARTITA - Il Prodotto assicurato distinto per varietà presente su ciascun Appezamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata e il Prezzo. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibirina e/o antigrandine e antibirina.

PASCOLO - Appezamento che produce essenze erbacee permanenti, generalmente a un'altimetria superiore a quella del prato e del prato pascolo, destinate all'alimentazione diretta del bestiame ruminante pascolante.

PGIR - Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'Assicurato, derivante dal Piano Culturale del Fascicolo Aziendale, relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI - Decreto ministeriale annuale, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del Rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Regolamento (UE) n. 2116/2021, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2022/2472, dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 9645 del 2 dicembre 2022.

POLIZZA COLLETTIVA - Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PRATO - Appezamento che produce fieno polfito, in più sfalci nel corso dell'anno.

PRATO PASCOLO - Appezamento che produce essenze erbacee permanenti, di cui la/e prima/e produzione/i dell'anno vengono sfalciate come foraggio da essiccare (fieno) e il rimanente oggetto di alimentazione diretta del bestiame ruminante al pascolo.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO - Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 1 Prezzi.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, Allegato 1.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA - Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il Risultato della produzione (fatture, bolle, perizie e ogni altro documento giustificativo).

RESA MEDIA ANNUA - Il Risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo Comune amministrativo (Resa assicurata complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

RESA ASSICURATA - Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.

RESE D'AREA CLIMATICA - Resa media dei prati, prati pascolo e pascolo per area climatica, calcolata da enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio con le medesime modalità, con le quali è stato determinato il Risultato della produzione.

RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA - La tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- sistema di palificazione;
- rete in fibra polietilenica;
- tranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto. Il tutto realizzato a regola d'arte.

SCOPERTO - La percentuale del danno, indennizzabile a termini di Polizza Collettiva, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEMINA - Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO - Il verificarsi di un danno alle produzioni assicurate imputabile ad Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ - L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.

SOGLIA - Il limite di danno, imputabile alle Avversità oggetto di garanzia, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano di Gestione dei Rischi. La Soglia sarà calcolata e applicata disgiuntamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata nel

Piano di Gestione dei Rischi (In conformità a quanto previsto all'art. 76 del Regolamento UE n. 2115/2021)

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

TUNNEL - Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- sistema di palificazione;
- film in materiale plastico;
- tranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto. Il tutto realizzato a regola d'arte.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata è quella indicata nell'Allegato Prezzi.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

DATI AGROMETEOROLOGICI - In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 km², su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato che ne costituisce l'unico mezzo di prova. Gli effetti delle Avversità in garanzia:

- devono essere riscontrati sulla medesima varietà e su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 km;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta a irraggiamento notturno.

COLPO DI SOLE - Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECESSO PIOGGIA - Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali:

- le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni;
- le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno a 80 mm di pioggia nelle 72 ore;
- le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.

FULMINE - Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

ONDATA DI CALORE - Periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e/o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29 °C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40 °C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0 °C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10 °C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'Avversità denunciata.

SICCITÀ - Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo di riferimento che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

TROMBA D'ARIA URAGANO - Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40 °C.

AVVERSITÀ BIOTICA

PERONOSPORA - Plasmopara viticola, crittogama appartenente alla classe degli oomiceti, comunemente denominata Peronospora della vite.

DROSOPHILA SUZUKII - Insetto appartenente all'ordine dei Ditteri (diptera) genere Drosophila, specie D. Suzukii detto moscerino dei piccoli frutti.

Definizioni valide per le forme contrattuali A e B relativamente al Prodotto uva da vino

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – Obblighi dell'Assicurato - Prodotto e valore garantito

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa (in conformità a quanto previsto all'art. 76 del Regolamento UE n. 2115/2021), l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, per Prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Media Annuale". Nel caso in cui la Resa Media Annuale sia inferiore alla produzione effettivamente ottenibile nell'anno considerato per i valori mercuriali, è data facoltà all'agricoltore di calcolare la Resa assicurata in coerenza con le produzioni effettivamente ottenibili.

Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono obbligatoriamente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Resa assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

DRUPACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione: 1° anno 0%;
2° anno 30%;
3° anno 70%;
4° anno 100%.

POMACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione: 1° anno 0%;
2° anno 20%;
3° anno 50%;
4° anno 80%; 5° anno 100%.

UVA

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità:
1° anno 0%; 2° anno 50%; 3° anno 100%.

CLIEGIE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione: 1° anno 0%;
2° anno 0%;
3° anno 20%;
4° anno 60%; 5° anno 100%.

Alla produzione, realmente ottenibile, dovrà essere applicato il prezzo mercuriale stabilito nell'Allegato 1; la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe di riduzione per Prodotto coltivato della medesima Azienda agricola nello stesso Comune amministrativo e devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo della Resa assicurata e della Produzione Media Annuale. Qualora specifiche condizioni oggettive e dimostrabili di mercato determinino la necessità di definire diversi prezzi con riferimento a particolari Prodotti, previo accordo tra Contraente e Società, verranno determinati specifici prezzi.

Art. 3 – Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della Notifica per danni conseguenti alle Avversità Atmosferiche Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica, per i Certificati di Assicurazione notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte;

- quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i Certificati di Assicurazione notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte;

salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di Assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui al punto 17) della Polizza Collettiva. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 della data di scadenza della conduzione del terreno ovvero del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le Parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato il danno materiale alle strutture e impianti, ovvero la mancata o la diminuita Resa assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto per causa delle Avversità ed eventuali Fitopatie in garanzia indicate per le diverse forme contrattuali nelle rispettive Sezioni Condizioni Speciali.

La scelta della forma contrattuale deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo a un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante a opera del Vento Forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento Forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue. Nel caso in cui l'impianto abbia una capacità irrigua non coerente con il fabbisogno storico della coltura, la Società potrà ridurre proporzionalmente la produzione in garanzia. Per eventuali produzioni non irrigue, la Società, a suo insindacabile giudizio, può riconoscere parte di eventuali perdite rideterminando la produzione in garanzia.

Art. 7 – Accertamento Avversità Atmosferica

L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno e art. 19 – Mandato del perito, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo.

Art. 8 – Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- innalzamento della falda non dovuto ad Avversità in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cono salino;
- incendio;
- danni provocati da qualsiasi altra Avversità Atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una Avversità assicurata;
- danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- danni conseguenti a Fitopatie, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta a indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 9 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annua, al netto di eventuali deduzioni di prodotto, causata dalle Avversità, eventualmente Fitopatie, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento UE n° 2115/2021) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto Assicurato per un medesimo Comune per tutte le forme contrattuali a eccezione della Index Based - Prato pascolo relativamente alla quale il diritto all'Indennizzo si attiva esclusivamente al superamento del 30% di danno e delle strutture e impianti produttivi.

Al fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale, gli eventuali Scoperti e i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata. Qualora, per scelta dell'Assicurato, parte della Resa Assicurata fosse

garantita con altre Società, ai fini del superamento della Soglia del 20% (30% per le Polizze Index Based) si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di Prodotto garantita con gli altri assicuratori.

L'Assicurato in caso di Sinistro, pertanto, deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato restando esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 Codice Civile). Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 10 – Franchigia - Scoperto

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 – Soglia delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sotto partita la Franchigia indicata nelle rispettive Sezioni. La Franchigia indicata nelle rispettive Sezioni è da determinarsi rispetto al danno riferito alle Avversità oggetto di garanzia, compreso il danno causato da Avversità in garanzia verificatosi fra la data di Notifica dell'assicurazione e quello di decorrenza della garanzia. La Franchigia così determinata dovrà essere applicata al danno liquidabile, al netto della percentuale di antirischio.

Art. 11 – Limite di Indennizzo

Nelle rispettive Sezioni sono stabiliti i diversi limiti di Indennizzo.

Art. 12 – Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle Partite assicurate. In particolare, in caso di danni da eventi precoci ovvero di danni che abbiano determinato perdite quantitative tali da non consentire la verifica della produzione potenziale dell'annata al Perito, assicurati o non assicurati, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire al Perito idonea documentazione utile a stabilire la produzione ottenuta negli utili 3 anni o negli ultimi 5 anni (escludendo nel caso la produzione maggiore e la produzione minore) al fine di verificare e stabilire, unitamente all'osservazione di campo, la potenzialità produttiva dell'annata.

Art. 13 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono, salvo diversi accordi, formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate (Andamento Climatico Avverso per le Polizze Index Based). Qualora l'Avversità/Andamento Climatico Avverso si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato ovvero il Contraente dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 15 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro, mentre verrà considerato al fine del calcolo del danno lordo aziendale per il superamento della Soglia.

Art. 14 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la Resa Assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi Avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società (data di sottoscrizione del certificato di riduzione per tutte le tipologie di Polizza) fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

Con riferimento alle tipologie di Polizza che comprendono la garanzia Gelo-Brina, esclusivamente per i Prodotti "Sotto rete" e "Sotto rete e antifrina" la riduzione dei quintali assicurati di Prodotto di cui al comma precedente comporterà una riduzione proporzionale ridotta da riferirsi al 15% del Premio iniziale, in considerazione del fatto che l'85% del Premio è da ricondurre al rischio Gelo primaverile. L'85% del Premio iniziale non potrà quindi essere oggetto di alcuna riduzione.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità garantite, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente primo comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare avviso alla Società che ha emesso il Certificato di Assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'Avversità o per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- f) mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare Resa Assicurata;

- g) nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allungamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti e che presumano un'effettiva perdita quantificativa. Nel caso in cui abbiano a verificarsi abbassamenti termici precoci e diffusi con eventuali effetti sulle produzioni difficili da valutare è data facoltà al Contraente di segnalare e descrivere tali abbassamenti in luogo della singola denuncia;
- h) l'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) e f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.*

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche a eccezione dell'Avversità Gelo, Brina ed Eccesso di Pioviggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il Prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 16 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite della Prodotto assicurato venga danneggiata dalle Avversità garantite in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto, nei giorni successivi all'evento per i danni agli impianti o strutture, direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti:

- **uva, e orticole:** le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;
- **pomodoro:** le due intere file, semplici o abbinata, di piante che insistono al centro della Partita;
- **frutta, olive:** una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- **piccoli frutti:** le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;
- **collegie:** una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'Avversità, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art.17, secondo le norme previste per ciascun Prodotto in garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19 – Mandato del perito Il

perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'Avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle Definizioni relative alle Avversità Atmosferiche Assicurate;
- b) verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità assicurata e il danno, anche su Appezamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata;
- c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Resa Assicurata;
- d) accertare al momento del/i Sinistro/i la produzione in garanzia;

- e) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- f) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
- g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla tipologia di Polizza prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo con riferimento all'art. 6 – *Oggetto della Garanzia*;
- h) accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso e in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
- i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno.

Art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione definitiva del danno, riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata, nei termini e modi stabiliti nelle Condizioni Speciali. In imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati e indicati nel Bollettino di Campagna per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato quelle perse per i danni provocati da Avversità non assicurate, come quantificati all'art. 19 – *Mandato del perito*, punto g) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul Prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Avversità assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia e all'eventuale Scoperto (da determinarsi con riferimento al danno complessivo verificato successivamente alla notifica).

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato e allo stesso consegnato. La firma dell'Assicurato equivale all'accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 21 – *Perizia d'appello*, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata). Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/Bollettino di Campagna per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue. Nei Bollettini di Campagna dovranno essere indicate le cause di compromissione del Prodotto diverse da quelle oggetto di garanzia.

Art. 21 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito e inviandola direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno*. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizze Collettive.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi, da parte di altre Società, nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 22 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali. Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15. – *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.*

Art. 23 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

~~I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bolettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.~~

Art. 24 – Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini e alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto sceleratamente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati Assicurazione di adesione alle Polizze Collettive per ogni PGIR, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto/Comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 27 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio a incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 18, 19, 20, 21 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione.

Art. 28 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi

Per i Prodotti per i quali è prevista o praticata la raccolta scalare o in più stacchi, a deroga di quanto contemplato all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza* la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/ estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare o in più stacchi, ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale, gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.

Sezione 1

COLTURE VEGETALI

(a esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo)

Art. 1 – Prodotti vegetali coltivati in Appezamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezamenti dotati di sistema di difesa attiva Reti antigrandine ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della Rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle forme contrattuali;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e dalle altre Avversità in garanzia avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro una settimana dall'allegazione del prodotto e comunque entro il 15 maggio e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del Prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento). Le parti si impegnano a prorogare il termine del 15 maggio qualora emerga, sulla base di straordinarie evidenze documentate dalla Fondazione Edmund Mach, che a tale data lo stato della ripresa e dello sviluppo vegetativo delle produzioni siano tali da comportare l'assoluta necessità di proroga del termine della stesura della rete e di conseguenza la necessità di prorogare il suddetto termine contrattuale;

- i danni produttivi imputabili alle garanzie Eccesso di Acqua, Vento Forte, Eccesso di Neve, Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, Sbalzo Termico, Colpo di Sole e Vento Caldo;
- l'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e dal PGIR.

L'impianto antigrandine deve rispettare le seguenti condizioni di corretta realizzazione:

- legatura cordini superiore e intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente e il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Art. 2 – Franchigia

Franchigia

PRODOTTO UVA DA VINO limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità Grandine e Vento Forte

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

ALTRI PRODOTTI limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità da Grandine e Vento Forte

DANNO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
FRANCHIGIA min 15%	28	26	24	22	20	18	16	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	28	26	24	22	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

TUTTI I PRODOTTI limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte

FRANCHIGIA FISSA 30%

Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo, pari al 23% per tutti i Prodotti – tipologia di Polizza A e B, e per la tipologia di Polizza C pari al 18,5% per la frutta, 14% per la orticole, 7,5% per i cereali e il 9% per tutte le altre colture, stabilito dal Piano di Gestione dei Rischi nei Comuni, a tal scopo evidenziati nell'elenco Tariffe (Allegato 2), è prevista l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio.

Al fine inoltre di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo, che dal 2024 sarà pari alla media del parametro degli ultimi 5 anni senza clausola di salvaguardia, salvo che le per le imprese ubicate nel centro sud Italia e per quelle dotate di sistemi di difesa attiva, nei comuni al tal scopo può essere facoltativamente richiesta dall'agricoltore l'applicazione di una franchigia minima del 15%, 20%, 25% e 30% con conseguente riduzione di tariffa del 15% per ogni aumento di 5 punti di franchigia.

Al fine dell'applicazione della franchigia, per danno prevalente si intende la/e tipologia/e di danno la cui somma totale in percentuale è maggiore della metà del danno complessivo al lordo della Franchigia. Pertanto i danni imputabili prevalentemente alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte sono da intendersi i casi in cui la somma dei danni complessivi (risarcibili a termini del presente contratto e al lordo della Franchigia) da Gelo e Brina e/o Colpo di sole, Vento Caldo e Ondata di Calore e/o Eccesso di Neve e/o Siccità e/o Sbalzo Termico e/o Alluvione ed Eccesso di Pieggi sono maggiori della metà dei danni complessivi (risarcibili a termini del presente contratto e al lordo della Franchigia).

Qualora il Prodotto assicurato uva da vino:

- sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, come sopra indicate all'art. 1 - *Prodotti vegetali coltivati in appezzamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine*, nonché in caso di vetustà della rete in fibra polietilene, verrà applicato limitatamente ai danni al Prodotto vegetale imputabili alla compromissione dell'impianto uno scoperto pari al 40%.

Art. 3 - Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all'80% per partita, al netto della franchigia, 70% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da avversità Colpo di sole e Vento caldo e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Ondata di calore; 60% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da avversità Gelo-brina e/o Alluvione e/o Siccità

Ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo, per prevalenti sono rispettivamente da intendersi i casi in cui i danni complessivi da Gelo-Brina e/o Alluvione e/o Siccità, ovvero da Colpo di Sole e/o Vento Caldo e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Ondata di calore e/o Eccesso pioggia, eventualmente fitopatie, siano maggiori al danno complessivo da Grandine e/o Vento Forte.

Art. 4 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa Assicurata per Prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scagioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno a essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Resa Assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

Sezione 1 - Punto 1.1

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE C

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni causati dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pieggi) di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

PRODOTTI ARBOREI

Art. 5 - Decorrenza della garanzia dei Prodotti arborei

Con riferimento all'art. 3 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 6 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento della Commissione della Comunità Europea):

"TABELLA C" – QUALITÀ FRUTTA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;• 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);• 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;• 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia);• 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);• 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85

N.B.: Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità.

Per i prodotti albicocche, fichi, susine e actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. N.B.: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della Grandine o di altre Avversità coperte dalla garanzia. Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 7 – Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia completamente perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle caratteristiche minime per la vendemmia e delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione.

Esclusivamente nel caso in cui i disciplinari e i criteri di selezione dei grappoli indicati dalla cantina e applicati in vendemmia dalle imprese impongano e stabiliscano che i grappoli che, interessati da fenomeni di marcescenza superiore al 50%, non possano essere selezionabili in vendemmia, tali grappoli devono essere considerati con acini persi al 100%.

Art. 8 – Danno di qualità

I grappoli e acini presenti in vite idonei alla vendemmia e danneggiati sono considerati ai fini della determinazione del danno di qualità.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;

- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio assicurato; • dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento del Sinistri.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il Prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul Prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche Indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% inavvelatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Chardonnay Vino (20,60 brix)	360	360	340
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	340	330	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	370	350	330
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,50 brix)	360	380	\
Merlot (21 brix)	450	430	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	420	400	380
Teroldego (20,60 brix)	320	400	\
Nosiola	470	450	420
Moscato Giallo (18,2 brix)	470	450	420
Lagrein (20,2 brix)	420	400	\

continua a pagina seguente

Medie storiche Indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% inavvelatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Schiava (17 brix)	420	410	400
Marzemino (18,5 brix)	420	400	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	500	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà Sauvignon venga riscontrata:

- Finvaiaura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 440 medi stabiliti; verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a $2 \times \frac{((440-407)/440 \times 100) - 3}{9} = 9,00$ arrotondato a 9%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 9 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica e altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine Sociali. La garanzia per i danni da Eccesso Acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino ad Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento - Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra - Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento a ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiaura da parte di FEM. Al superamento della percentuale del

50% dei grappoli invaluati si considererà avvenuta l'invaiaura.

A prescindere dall'eventuale data di vendemmia stabilita dalla Cantina, convenzionalmente la garanzia

cessa: • 36 giorni dopo l'invaiaura per le uve da vino a base spumante;

- 48 giorni dopo l'invaiaura per l'uva da vino normale.

Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della specifica area.

Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.

Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia. Qualora a tali date il Prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 10 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni previsti nell'oggetto di garanzia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata. A deroga di quanto previsto all'art. 7 - *Danno di quantità* e all'art. 8 - *Danno di qualità* gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 11 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature.	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 12 – Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto all'art. precedente esclusivamente per i danni da Grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 11 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

PRODOTTI MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI, MIRTILLI, FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLINE DI BOSCO E ALTRI PICCOLI FRUTTI

Art. 13 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

Classe Danno	Descrizione	% danno qualità frutti
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da eszerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI VIVAI

Art. 14 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti vivai

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme e per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto. Per il Prodotto vivai di vite la garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca. La garanzia termina con la caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre.

Art. 15 – Franchigia - Limite di Indennizzo

Franchigia

A parziale deroga di quanto previsto all' art.10 – *Franchigia - Scoperto* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Franchigia minima applicata è del 20%.

Limite di Indennizzo

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 11 – *Limite di indennizzo* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del Valore assicurato alle singole Partite.

PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

Art. 16 – Prodotto assicurato

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 17 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili.	0
B) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	35
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svertamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	50
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale.	75

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.

Sono considerate perdute, quindi considerate come perdita di quantità, le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Art. 18 – Secondo germoglio singolare

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da calamità in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)

Art. 19 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 20 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio.	0
B) Qualche e più lesione/i rimarginata al legno e/o al midollo.	45
C) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	75

Sono considerate perse, quindi considerati come perdita di quantità, le talee con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 21 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto -2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

Art. 22 – Perdita di resa

Con riferimento all'art. 6 – *Oggetto della garanzia* e all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, ai fini della determinazione della mancata resa si intendono persi i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma: con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO)

Art. 23 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni e oltre.

Art. 24 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
B) Astoni con lesioni rimarginate che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi.	25
C) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati.	40
D) Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni sveltati.	60
E) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con sveltamento apicale che ne compromette il normale sviluppo.	80

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma.
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.
- Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

**PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI
(PIOPPI IN VIVAIO)**

Art. 25 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Art. 26 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivai di un anno	% danno
------------------	---------

A) Illesi; lesioni alla corteccia.	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base.	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	65

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di resa (danno di quantità), le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base.

Vivale di due anni	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia.	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno.	40
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	70

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 27 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti erbacei

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'Avversità Venti Forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 28 – Individuazione della designazione del Prodotto

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione, la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

PRODOTTO POMODORO

Art. 29 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 – *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e all'art. 27 – *Decorrenza della garanzia* delle Condizioni Speciali di assicurazione, valide per la forma contrattuale C, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 30 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodoro da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 31 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, riportati nelle tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno pomodori da pelati e altre trasformazioni conserviere	% danno pomodori da tavola
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10.	0	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4.	40	50
C) lesioni medie e profonde al mesocarpo; depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 1/4; deformazioni gravi.	80	90

PRODOTTI

CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, ZUCCHE E ORTICOLE

Art. 32 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

(Ove leggesi frutti si intende per tale termine: frutti, bacche, bacelli)

A) Illesi, segni di percosse leggere.	0%
B) Lesione/i di lieve estensione.	50%
C) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%
I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti dell'Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi considerati come perdita di quantità.	

Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA DA INSILLAGGIO – DA BIOMASSA

Art. 33 – Destinazione del Prodotto

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per le diverse destinazioni: alimentare umano/animale e altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto, la destinazione per alimentazione umana o per amideria deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILLAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 34 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100

Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino a un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta.

In caso di danni causati dalle Avversità garantite, tali da determinare il declassamento del Prodotto a **mais zootecnico o da biomassa**, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100

Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	6	8	10	15	20	25	30	30

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 35 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche:

- Forma contrattuale C: polizza che copre almeno 3 delle Avversità di Frequenza e Avversità Accessorie elencate all'allegato 1 punto 1.2.2. (Grandine, Eccesso di Neve, Eccesso di Poggia, Venti Forti, Colpo di sole e Vento Caldo e Sbalzo Termico).

Art. 36 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata determinata come segue:

- pari al 15% per danni imputabili a Grandine e Vento Forte;
- pari al 30% per danni imputabili alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte;
- per i danni combinati la Franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella seguente:

Danno complessivo %	Percentuale di Franchigia
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
36	20
37	20

Art. 37 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo.	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media.	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Sezione 1 - Punto 1.2

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LE FORME CONTRATTUALI A E B

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni:

- **Forma contrattuale A – Codice combinazione 01:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pieggi), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche Accessorie (Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico) e dalle Fitopatie;
- **Forma contrattuale B – Codice combinazione 02:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pieggi), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e dalle Fitopatie; con riferimento ai disposti dell'art. 3 comma 1. Punti a) e b) e comma 2, del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).
- **Forma contrattuale B – Codice combinazione 17:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti ed Eccesso di Pieggi), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche Accessorie (Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico) e dalle Fitopatie;

PRODOTTI ARBOREI

Art. 1 – Decorrenza della garanzia per i Prodotti arborei

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 2 – Danno di quantità

Al fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia completamente perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle caratteristiche minime per la vendemmia e delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione.

Esclusivamente nel caso in cui i disciplinari e i criteri di selezione dei grappoli indicati dalla cantina e applicati in vendemmia dalle imprese impongano e stabiliscano che i grappoli che, interessati da fenomeni di marcescenza superiore al 50% non possano essere selezionabili in vendemmia, tali grappoli devono essere considerati con acini persi al 100%.

Art. 3 – Danno di qualità

I grappoli e acini presenti in vite idonee alla vendemmia e danneggiati sono considerati ai fini della determinazione del danno di qualità.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, Socio della Cantina stessa. Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio assicurato; • dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei Sinistri.

Con riferimento alle produzioni di uva da vino assicurate con tipologia di Polizza B) (tariffa maggiorata del 15%) riferite a uve selezioni o comunque di particolare pregio con produttività significativamente inferiori al relativo disciplinare e destinate alla produzioni di vini riserva o selezione, nel caso in fase di perizia si riscontrino che la compromissione qualitativa implichi la perdita delle caratteristiche minime del Prodotto per la destinazione vini riserva o selezione, con conseguente declassamento qualitativo, la percentuale di danno qualità da riconoscere può essere aumentato del 100%. I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il Prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul Prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'Indice di Winkler stabilito da FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche Indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invasiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Chardonnay Vino (20,60 brix)	380	360	340

Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	340	330	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	370	350	330
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,50 brix)	360	380	\
Merlot (21 brix)	450	430	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	420	400	380
Teroidego (20,60 brix)	420	400	\
Nosiola	470	450	420
Moscato Giallo (18,2 brix)	470	450	420
Lagrein (20,2 brix)	420	400	\
Schiava (17 brix)	420	410	400
Marzemino (18,5 brix)	420	400	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	500	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà Sauvignon venga riscontrata:

- l'inviatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 440 medi stabiliti; verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a $2 \times \frac{((440-407)/440 \times 100)-3}{9}$ arrotondato a 9%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 4 – Danni da Peronospora

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 – *Oggetto della Garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o la diminuita Resa Assicurata, comprensiva del danno di qualità, del Prodotto assicurato causato anche dalla Peronospora (Plasmopara viticola), come meglio definito nel successivo art. 6.

Art. 5 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica e altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine sociali. La garanzia per i danni da Eccesso Acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino ad Aidenò)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

continua a pagina seguente

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA C: Trento - Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra - Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1	Varietà 1	Varietà 1
	Varietà 2	Varietà 2	Varietà 2
	Varietà n	Varietà n	Varietà n

In riferimento a ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte di FEM. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura.

A prescindere dall'eventuale data di vendemmia stabilita dalla Cantina, convenzionalmente la garanzia cessa:

- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.

Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia. Qualora a tali date il Prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 6 – Limite di Indennizzo per varietà e aggregato per danni da Peronospora

A integrazione dell'art. 11 – *Limite di Indennizzo* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, per i danni da Peronospora, è stabilito un Limite di Indennizzo per singola Partita, definito per zona e fascia altimetrica, come riportato nella tabella di cui all'art. 5 – *Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia* da FEM con riferimento alle risultanze tecnico/agronomiche rilevate nelle aziende sentinella distribuite sull'intero territorio provinciale, avendo a riferimento comunque la situazione generalizzata dei vigneti. Per i danni eccedenti tale limite vale quanto indicato al secondo comma del punto a) art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in quanto considerati danni da Avversità non assicurate. Le aziende sentinella individuate nelle Definizioni di questa Sezione di Polizza, possono essere visionate dai periti nel corso della campagna. I dati delle risultanze tecnico/agronomiche rilevati in tali aziende da FEM saranno messi a disposizione dei periti per l'effettuazione dei rilievi.

Resta inteso, inoltre, che il risarcimento, potrà essere riconosciuto nella sua interezza, esclusivamente quando non sia stato superato il Limite di Indennizzo aggregato previsto all'art. 11 – *Limite di Indennizzo*, comma 2.

Contrariamente i risarcimenti saranno ridotti in misura proporzionale al superamento dei risarcimenti totali aggregati rispetto al Limite di Indennizzo previsto.

Art. 7 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni previsti nell'oggetto di garanzia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata. A deroga di quanto previsto all'art. 2 – *Danno di quantità* e all'art. 3 – *Danno di qualità*, gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 8 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>Il frutto di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa); • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0

b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • rugginosità media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85
<p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità; • rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto; • l'area peduncolare e pistillare non sono considerate, al fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità; • le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto. 		

Per i prodotti albicocche, fichi, susine e actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. N.B.: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della Grandine o di altre Avversità coperte dalla garanzia. Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

PRODOTTI FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO E ALTRI PICCOLI FUTTI

Art. 9 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90

I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 10 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature.	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 11 – Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto al precedente art. 10 – *Danno di qualità*, esclusivamente per i danni da Grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella, di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 10 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 12 – Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'Avversità Venti Forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 13 – Individuazione della designazione del Prodotto

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione: **industria conserviera, consumo fresco, seme.**

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – DA INSILAGGIO – DA BIOMASSA

Art. 14 – Coltivazione irrigua e non irrigua

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 6 – *Oggetto della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di Polizza.

Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di Resa Assicurata conseguente a Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La Resa Assicurata per la coltura non irrigua non potrà essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta ordinariamente nell'ultimo quinquennio.

Art. 15 – Destinazione del Prodotto

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso: alimentare umano/animale e altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto, la destinazione per alimentazione umana o per amideria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILLAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 16 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA con destinazione ad alimentazione umana o amideria

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino a un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta. In caso di danni causati dalle Avversità garantite, tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato.

MAIS DA INSILLAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100

Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	6	8	10	15	20	25	30	30

PRODOTTO POMODORO

Art. 17 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 – *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia* e all'art. 12 – *Decorrenza della garanzia*, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 18 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodoro da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 19 – Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORI DA PELATI, CONCENTRATI E ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere.	40
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80

POMODORI DA CONSUMO FRESCO:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere.	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

PRODOTTI CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ZUCCHE – ORTICOLE

Art. 20 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

A) Illesi, segni di percosse leggere.	0%
B) Lesione/i di lieve estensione.	50%
C) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%

I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi valutati come perdita di resa (danno di quantità).

Art. 21 – Cambio di destinazione del Prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in Polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

Art. 22 – Condizioni

Per tutti i prodotti non regolati in questa Sezione di Polizza, si intendono qui integralmente richiamate e confermate le condizioni indicate alla Sezione 1 Punto 1.1. Forma contrattuale C.

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 23 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata determinata come segue:

- pari al 15% per danni imputabili a Grandine e Vento Forte;
- pari al 30% per danni imputabili alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte;
- per i danni combinati la Franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella seguente:

Danno complessivo %	Percentuale di Franchigia
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
36	20
37	20
38 e oltre	20

Art. 24 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo.	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media.	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o ragginzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Sezione 2

STRUTTURE AZIENDALI E IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE

2.1 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto della garanzia

La Società (Indennizza) i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antipioggia, tunnel e impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento Forte, Gelo, Trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di Pioggia e Eccesso di Neve.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle Avversità garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite. Subiti da:
 - relativi frutti pendenti;
 - reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
 - reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive a un'Avversità garantita dalla presente assicurazione.

Art.3 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro. In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare avviso alla Società che ha emesso il Certificato di Assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;
- b) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) non manomettere/alterare la struttura danneggiata;
- d) mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate; L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

RETI ANTIGRANDINE, ANTIPIOGGIA E TUNNEL

Art. 4 – Valore dei beni assicurati Prodotto Reti antigrandine/antipioggia, Tunnel Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

- a) Prodotto Reti antigrandine/antipioggia:
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 14.400,00 euro a ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 11.000,00 euro a ettaro di superficie coperta; 4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.
Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.
- b) Prodotto Tunnel: il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:
 1. Tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato nell'Allegato Prezzi, moltiplicato per la superficie coperta;
 2. Tunnel di età superiore a un anno in base a un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell'80%.

Art. 5 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- a) accertare la data la cui Avversità si è verificata;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/antipioggia e alla eventuale quantità dei Prodotti assicurati;
- c) verificare le condizioni dell'impianto e il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
- d) effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare a una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 6 e 7 che seguono.

Art. 6 – Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale:

- se la Rete antigrandine/antipioggia/Tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.4 punto a).1) per le reti e art. 4 punto b).1) per i Tunnel;
- se la Rete antigrandine/antipioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 4 punto a) successivi a 1) per le Reti e art. 4 punto b).2) per i Tunnel; e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le Reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE	RETE DI COLORE BIANCO / ANTIPIOGGIA	RETE DI COLORE NERO
€ 7.000,00	Fino a 5 anni	Fino a 7 anni
€ 5.000,00	Di età superiore a 5 anni	Di età superiore a 7 anni
€ 3.000,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 2.500,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 2.000,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 14 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 16 anni
€ zero	Di età superiore a 11 anni	Di età superiore a 17 anni

Art. 7 – Sinistro parziale

In caso di Sinistro parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, nei limiti dei valori a ettaro convenzionali stabiliti agli artt. 4, 5 e 6, con i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art. 8 che segue.

Art. 8 – Franchigia - Scoperto - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del Valore assicurato per singola Partita.

Verrà inoltre applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di 90 cm e una distanza dal palo minima di 180 cm testata e 100 cm laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino a un 20% di quanto indicato.

Lo Scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- **legatura cordini superiore e Intermedio in maniera indipendente;**
 - **Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;**
 - **tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;**
 - **ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente e il successivo deve essere considerato palo di testata con agglunna di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;**
 - **corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.**
- Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun Indennizzo, con restituzione del Premio pagato e non goduto.**

**PRODUZIONE ARBOREE E ARBUSTIVE frutteti
e vigneti**

Art. 9 – Valore dei beni assicurati

Il Valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo a ettaro previsto Allegato 1 Prezzi.

Art. 10 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia e al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto e il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare a una breve relazione descrittiva delle motivazioni del danno;
- procedere alla stima e alla quantificazione del danno per singola Partita in base al Valore assicurato come segue:
 - le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al Valore assicurato per impianti di età inferiore ai 10 anni, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

Art. 11 – Franchigia - Scoperto - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del Valore assicurato per singola Partita.

Verrà applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di 70 cm e una distanza dal palo minima di 130 cm.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino a un 40% di quanto indicato.

Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti a esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi; • tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messe a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun Indennizzo, con restituzione del Premio pagato e non goduto.

Sezione 3

CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI

3.1 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

In deroga a quanto stabilito all'art. 3 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la maturazione del Prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per il Prodotto ciliegie per varietà come segue: *entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del Prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all'Andamento Climatico Avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Contraente e la Società.*

Art. 2 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche e Biotiche:

- Forma contrattuale A (art. 3 comma 2.a del PGR Piano di Gestione dei Rischi);
- Grandine, Eccesso di Neve, Eccesso di Poggia, Venti Forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico, Drosophila Suzuki.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo a un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante a opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli artt. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno* e 19 – *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata complessiva.

Art. 3 – Prodotti coltivati in Appezamenti dotati di difesa attiva

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezamenti dotati di impianti di difesa attiva in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine e/o antipioviggia e/o antinsetto e tunnel.

La garanzia è operante inoltre per danni al prodotto provocati dalla percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e dalle altre Avversità in garanzia avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive.

Antipioviggia

I teli devono essere stesi, relativamente al Prodotto ciliegie entro le date indicate per le rispettive zone e comunque non oltre la fase di inizio arrossimento del frutto.

Antinsetto

Gli impianti devono essere dotati di un sistema integrato antinsetto, intendendosi per tale il Sistema che prevede:

- la copertura completa totale della coltura con reti antinsetto con fori di maglia inferiori al 1 mm² opportunamente disposti sul terreno senza alcuna apertura praticabile dagli adulti di Drosophila Suzuki, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario di FEM;
- monitoraggio all'interno delle reti antinsetto con trappole in grado di rilevare il grado di presenza del dittero;
- al realizzarsi della condizione di presenza dell'insetto all'interno delle protezioni antinsetto, come riportato al punto precedente, intervento immediato con efficaci insetticidi specifici;
- catture massali in primavera e in autunno con trappole attrattive a elevata efficacia di cattura e distruzione di popolazione di Drosophila Suzuki.

Qualora tali condizioni non venissero rispettate:

- per danni da Eccesso di Poggia decade la copertura assicurativa, ove assicurate come produzioni protette da teli antipioviggia;
- per danni da Drosophila Suzuki verranno considerati quelli riscontrati nelle aziende limitrofe in frutteti dotati di sistemi integrati antinsetto in piena efficienza.

Art. 4 – Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 – *Soglia* nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottopartita la Franchigia pari al 30%.

Art. 5 – Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite, importo superiore al 70% della Resa Assicurata per zona geografica omogenea e per Prodotto assicurato; per Azienda agricola e Prodotto, nel medesimo Comune, nel caso di produzioni protette da impianto di difesa attiva; limitatamente ai casi in cui i danni siano imputabili prevalentemente o esclusivamente alle avversità Gelo-brina, Alluvione e Siccità, il limite di indennizzo di cui al comma precedente scende al 60%.

Al fini dell'applicazione de limite di indennizzo, per prevalenti sono rispettivamente da intendersi i casi in cui i danni complessivi da Gelo-Brina e/o Alluvione e/o Siccità, ovvero da Colpo di Sole e/o Vento Caldo e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Ondata di calore e/o Eccesso pioggia, eventualmente fitopatie, siano maggiori al danno complessivo da Grandine e/o Vento Forte.

La presente sezione di Polizza, limitatamente a tutti i Certificati di Assicurazione emessi relativi al Prodotto ciliegie e piccoli frutti, prevede l'applicazione di un limite massimo di risarcimento aggregato provinciale regolabile al 130% dei Premi Imponibili complessivi. Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una riparametrazione proporzionale ai singoli Indennizzi con riguardo a ogni Azienda agricola.

Art. 6 – Norme per l'esecuzione della perizia e per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singola varietà, gruppo di varietà similari, o destinazione del in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singola specie e varietà per ogni singola area di cui all'art. 9, con le seguenti norme:

- a) il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato:
 - le quantità perse per i danni provocati dalle Avversità non assicurate, come quantificati all' art. 19 – *Mandato del perito* - punto g.;
 - moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione.
- b) al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità di produzione risarcibile e la produzione ottenibile alla raccolta, in sede di perizia in campo e/o in cooperativa al conferimento e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee dai responsabili peritali, come quelle rilasciate dalle Cooperative stesse (bolle di consegna, conferimenti medi ecc.) dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo, della tabella Danno di qualità delle Condizioni Speciali;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza* e quelle relative alla Franchigia.

Qualora particolari ed eccezionali Avversità Atmosferiche e Biotiche in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un'entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche e altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia).

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato e allo stesso consegnato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello art. 21 – *Perizia d'appello*, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'indennizzo. In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di Costatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/bollettino per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21.

Art. 7 – Impianti di difesa attiva anti-pioggia

In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva anti-pioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per Partita, all'interno dell'Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea.

TABELLA – QUALITÀ CILIEGIE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,02 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupeose. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,1 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,15 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia) 	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche e Fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	90
<p>I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche e Fitopatie assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>		

TABELLA – QUALITÀ PICCOLI FRUTTI

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.</p>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.</p>	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	90
<p>I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>		

Art. 8 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per la quantificazione del danno, dopo aver accertato il danno di quantità*, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

ZONA	ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE	TERMINE ULTIMO PER COPERTURA DELL'IMPIANTO CILIEGIE
A	Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stofe	10 giugno
B	Colle di Tenna	10 giugno
C	Susà sopra paese - S. Vito sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogare	10 giugno
D	Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Clvezzano	15 giugno
E	Pergine - Serso - Vlarago - Masetti - Zava	10 giugno
F	Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino	10 giugno
G	Roncogno - Costasavina	10 giugno
H	Clvezzano escluse frazioni alte	10 giugno
I	Povo - Villazano - Cortesano	01 giugno
J	Mattarello	01 giugno
K	Ravina - Romagnano	01 giugno
L	Aideno dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige	01 giugno
M	Aideno dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)	01 giugno
N	Branolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera	01 giugno
O	Volano - Besenello - Rovereto	01 giugno
P	Sardagna - Cimone - Garniga - Montevaccino	10 giugno
Q	Bleggio	15 giugno
R	Faver	10 giugno
S	Cavedine	15 giugno
T	Media Val di Non	20 giugno
U	Alta Val di Non	20 giugno
V	Revo	20 giugno
W	Bassa Valsugana	01 giugno
Z	Canale - Valcanover fino a Maso Dolzer	10 giugno
X	Altre zone non previste, da delimitare	

Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente.

Il mancato rispetto del termine ultimo per la copertura dell'impianto ciliegie determina la decadenza della garanzia. Tale termine deve essere inteso come termine ultimo rispetto all'inizio della fase di arrossimento dei frutti che a prescindere dalla data indicata comporta la decadenza della garanzia qualora non sia stesa la rete.

Art. 9 – Le zone geografiche e altimetriche omogenee

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia termina alla maturazione determinata convenzionalmente con riferimento alle aree omogenee come di seguito:

Art. 10 – Rischio Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta

A parziale deroga di quanto previsto nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione - Dati agrometeorologici, il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'Avversità Eccesso di Pioggia sarà verificato con una tolleranza fino al 10%.

Sezione 4

COPERTURA ASSICURATIVA SPERIMENTALE, CHE COPRE LA MANCATA RESA QUANTI/QUALITATIVA INDEX BASED – PRATO PASCOLO

1.1. – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Delimitazioni e specificazioni della garanzia - Obblighi dell'Assicurato

La presente assicurazione è stipulata ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi sulle Polizze Sperimentali indicizzate Index Based e a quanto indicato all'art.76 del Regolamento UE 2115/2021. In relazione al predetto Decreto:

- le norme tutte di questa Polizza sono state approvate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- l'entità dei danni, sono determinate in relazione e applicazione alle disposizioni in esso previste;
- il metodo di calcolo del danno, come dimostrato e accertato nella Relazione Tecnica emessa da FEM e dal Centro di Sperimentazione di Laimburg, consente di determinare le perdite effettive delle Rese Assicurate;
- il Contraente, anche in rappresentanza degli Assicurati e la Società concordano sulla conformità del metodo di calcolo del danno;
- le Rese Assicurate, con riferimento all'Area Climatica Omogenea, sono determinata in relazione e applicazione delle disposizioni previste nel citato Decreto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per Prodotto e Comune, calcolata come da definizione Risultato della produzione/Rese Assicurate. Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia delegataria.

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, relativa al Prodotto in garanzia con la medesima Società.

Art. 2 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato il mancato Risultato della produzione/Rese Assicurate del Prodotto assicurato, ottenibile nelle Partite assicurate, causato dall'Andamento Climatico Avverso. La mancata o diminuita resa è misurata utilizzando la relazione tra l'Indice Meteorologico e la percentuale di danno correlato (art.76 del Regolamento UE 2115/2021 e PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

La garanzia riguarda il Prodotto relativo al ciclo produttivo annuale ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i. e che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico.

L'Andamento Climatico Avverso è accertato, verificati i parametri meteorologici nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Andamento Climatico Avverso e il danno, per Area Climatica Omogenea, nonché che il danno abbia superato la Soglia del 20% della Risultato della produzione/Rese Assicurate.

Art. 3 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

L'Andamento Climatico Avverso, per Area Climatica Omogenea, misurato attraverso gli Indici Meteorologici, come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Polizza, viene rilevato dagli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società.

L'entità di tale perdita viene stabilita attraverso gli Indici Meteorologici, come regolato nel successivo art. 5 – *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie su campioni rappresentativi dell'Area Climatica Omogenea, interessata dal Sinistro, devono incontrarsi in epoca prossima al raccolto (in più fasi sfalci) del Prodotto assicurato (anche parziale), per:

- accertare, se esistano cause diverse dagli eventi in garanzia che abbiano causato danni alle produzioni assicurate e provvedere alla loro quantificazione;
- solo su richiesta di una delle parti, Società e/o Contraente, verificare, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinarietà, la corretta attribuzione della percentuale di danno con l'Indice meteorologico di cui alla tabella dell'art. 10 – *Danni d'Area Climatica Omogenea per Andamento Climatico Avverso* delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo in merito a quanto sopra definito e/o al calcolo degli indennizzi di cui ai successivi artt. 5 – *Norme per la quantificazione del danno* e 6 – *Calcolo e pagamento dell'indennizzo*. Il Terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se i periti non concordano sulla nomina del Terzo Perito, la stessa, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del Terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area Climatica Omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- a) il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene detrando dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, determinate, sul Prodotto prossimo alla raccolta, attraverso l'individuazione dei coefficienti di danno previsti nella tabella di cui all'art. 10 – *Danni d'Area Climatica Omogenea per Andamento Climatico Avverso* delle Condizioni Speciali;

- dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti all' Andamento Climatico Avverso come detto all'art. 13 - *Danno verificatosi prima della decorrenza delle Norme Generali* e quelle previste al seguente art. 11 - *Scoperto*.

Come previsto all'art. 4 - *Mandato dei periti* per quanto riguarda il precedente punto b), il coefficiente di danno da applicare, su richiesta di una delle parti, Contraente e Società, può essere, per Area Climatica Omogenea, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinarietà rideterminato attraverso perizia.

Art. 6 - Calcolo e pagamento dell'Indennizzo

Per ogni Sinistro verrà emessa un'elaborazione degli indennizzi per singola Partita, di ogni certificato dell'Area Climatica Omogenea interessata da Sinistro. Tale elaborazione sarà eseguita in ottemperanza alle norme previste all'art. 5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

A fine anno, anche ai fini del rispetto a quanto è previsto all'art. 9 - *Soglia delle Norme Generali*, verrà prodotto un elaborato finale per il calcolo definitivo dell'Indennizzo per ogni Certificato di Assicurazione interessato da Sinistro. Entrambi gli elaborati dovranno essere concordati e sottoscritti tra i periti della Società e del Contraente. Gli elaborati degli indennizzi sottoscritti sono vincolanti per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi Impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 - *Rettifiche delle Norme Generali*. Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini e alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PGIR, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto/Comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 9 - Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato negli artt. 1 - *Delimitazioni della garanzia* e 2 - *Oggetto della garanzia*, e nella definizione - *Resa Assicurata/Risultato della produzione* il valore del Risultato della produzione risarcibile come indicato all'art. 5 - *Norme per la quantificazione del danno*, la Resa assicurata, in quintali per ettaro, non potrà superare le rese medie ordinarie di foraggio affienato come sotto riportate:

RESE MEDIE ORDINARIE DI FORAGGIO AFFIENATO q di ss / ha / anno (ss al 10% UR)

Con riferimento a terreni dotati di regolare impianto di irrigazione, tali rese medie ordinarie possono essere aumentate del 30%.

ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm			
1	Val di Non	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss			
	Prato		90	80	50
	Prato pascolo			60	30
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm			
2	Val di Sole	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss			
	Prato		80	70	50
	Prato pascolo			50	30
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm			
3	Val di Fassa	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss			

		Prato		70	60	50
		Prato pascolo			50	30
	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
4	Val di Fiemme	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Media montagna (500 - 800)	montagna montagna (500 - 800)	Montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato		90	80	50	
	Prato pascolo			60	30	
	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
5	Primiero	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato		90	70	50	
	Prato pascolo			50	30	
	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
6	Fievè - Giudicarie	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Media montagna (500 - 800)	montagna montagna (500 - 800)	Montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato	110	90	70		
	Prato pascolo			50		
	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
7	Val Rendena	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato	90	80	70	50	
	Prato pascolo			50	30	
	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
8	Val Chiese	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato	90	70	50		
	Prato pascolo	70	50	30		
	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
9	Val Sugana	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato	90	70	60		

	Prato pascolo	70	50	40	30
--	---------------	----	----	----	----

continua a pagina seguente

ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
10	Altopiano di Pinè	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato		80	70	50	
	Prato pascolo			50	30	
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
11	Tesino	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato		90	70	50	
	Prato pascolo			50	30	
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
12	Folgarida Lavarone	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato		70	60	50	
	Prato pascolo			40	30	
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
13	Vigolana	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato		70	60		
	Prato pascolo		50	40		
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
14	Brentonico/Baldo	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Media montagna (500 - 800)	montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato	90	70	60		
	Prato pascolo		50	40	30	
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
15	Valle Laghi	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione	Q.li/ha ss				
	Prato	90	70	60		

		Prato pascolo		50	40	30
	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
16	Fai Andalo	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione	Q.li/ha es				
	Prato			70		
	Prato pascolo			50	30	

Prati e prati pascolo

Il Valore assicurato è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PGIR, relativo al Certificato di Assicurazione sottoscritto prati pascolo, moltiplicata la resa unitaria, come tabella da sopra indicata (o inferiore se così ottenibile nell'anno) e, a sua volta, al prezzo unitario fissato nel certificato. La superficie in ettari, l'effettiva presenza della coltura assicurata sono attestati e confermati nel PGIR di cui al Fascicolo Aziendale.

Pascolo

Il Valore assicurato è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PGIR, relativo al Certificato di Assicurazione sottoscritto prati pascolo moltiplicato il prezzo fissato nell'Allegato Prezzi.

Art. 10 – Danni d'Area Climatica Omogenea per Andamento Climatico Avverso

Aree Climatiche Omogenee

Gli Indici Meteorologici sono determinati per Area Climatica Omogenea e sono validi per tutte le produzioni in essa comprese. L'Indice Meteorologico per ogni Area Climatica Omogenea è rilevato dalla stazione meteo rappresentativa dell'area medesima. Le Aree Climatiche Omogenee, e le stazioni meteorologiche relative, sono riportate nell'Appendice 1 Aree Climatiche Omogenee, visionabili sul sito: www.codipratn.it.

Indice meteorologico

Determinazione dell'Indice climatico avviene nel periodo che inizia dalla data d'inizio della stagione vegetativa, indicata nella tabella sottostante, fino al 31 agosto (periodo di copertura).

Calcolato per un periodo (finestra temporale) di 42 giorni all'interno del periodo di copertura.

Indice climatico = $100 \times (SPBi - SPBip) / SPBip + NT$ laddove

SPBi = somma di precipitazione nell'anno in corso nella finestra di 42 gg;

SPBip = somma di precipitazione media storica per la stessa finestra (max. 180 mm);

NT= numero di giorni con temperatura massima giornaliera maggiore o uguale per altimetria come segue:

Altitudine m slm	Temperature ≥	Inizio stagione vegetativa
300 - 499	34 °C	1 aprile
500 - 699	32 °C	5 aprile
700 - 899	31 °C	10 aprile
900 - 1099	29 °C	18 aprile
1100 - 1299	26 °C	22 aprile
1300 - 1500	23 °C	30 aprile

per la stessa finestra.

L'indice climatico determina la percentuale di danno da applicare al Valore assicurato.

Valore indice	Danno %
73	20
74	22
75	25
76	28
77	31
78	34
79	37
80	40

81	43
82	46
83	49
84	52
85	55
86	58
87	61
88	64
89	67
90	70
91	73
92	76
93	79
94	82
95	85
96	88
97	91
98	94
99	97
100 e > 100	100

Art. 11 – Scoperto

A compensazione di residui di produzioni all'infuori del periodo di copertura per danni risarcibili a termini del presente contratto verrà applicato uno scoperto al danno come segue:

- produzioni fino a 1000 m slm: scoperto del 20%; se il periodo di 42 giorni comprende prevalentemente i giorni dopo il 15 di luglio lo scoperto diviene del 40%;
- produzioni superiori al 1000 m slm: scoperto 20%.

4.2 PROCURA

Tra le Parti si prende atto che per gli effetti e le specifiche Norme che regolano l'assicurazione Index Based, gli Assicurati hanno rilasciato la Contraente Co.Di.Pr.A. ampia procura a rappresentare i loro interessi in caso di Sinistro che abbia interessato le loro produzioni assicurate il cui testo è riportato qui di seguito.

PROCURA AL CONDIFESA

Premesso che:

- *Il sottoscritto Socio del Condifesa di Trento ha sottoscritto il certificato relativo alla Polizza Collettiva per quanto riguarda il Settore/ Sezione Assicurazione Sperimentale Index Based - Prati pascolo;*
- *La normativa comunitaria e nazionale prevede che i danni, determinati attraverso l'utilizzo di Indici Meteorologici, siano riferiti a una medesima Area Climatica Omogenea e siano validi ed efficaci per la liquidazione dei danni relativi a tutte le produzioni assicurate, appartenenti a una medesima Area Climatica Omogenea, senza distinzione alcuna;*
- *Il Consorzio di Difesa della Provincia di Trento di cui l'Assicurato è socio e ha, conformemente alle delibere assembleari e atti conseguenti, accettato, la funzione dello stesso a contrarre a suo favore la Polizza Collettiva in argomento;*

conferisce, per la corretta gestione del contratto assicurativo in argomento, al Condifesa

PROCURA

a rappresentare e tutelare i propri interessi, derivanti dalla sottoscrizione del Certificato di Assicurazione in applicazione a detta Polizza Collettiva, come quelli di tutti gli altri Assicurati, appartenenti alla medesima dell'Area Climatica Omogenea.

Resta inteso che l'eventuale Indennizzo, derivante dagli effetti contrattuali, sarà di esclusiva e completa competenza del Socio Assicurato.

Il,

IL SOCIO ASSICURATO
.....



Sezione 5

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

5.1. – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.

Nel caso l'apicoltore pratici "apicoltura nomade" e non stanziale, sarà onere dell'apicoltore dichiararlo e comunicare numero e sito nel quale vengono spostati gli alveari, ogni qualvolta si verifici un trasferimento. A tal scopo potrebbe essere sviluppata una App che consenta all'apicoltore assicurato di inviare tale informazione con foto georeferenziata del sito e gli alveari.

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a Indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto in garanzia. Tale mancata resa è convenzionalmente stabilita come la mancata produzione di miele nel corso dell'intera annata, dovuta da uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15 °C e innalzamento al di sopra dei 36 °C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Art. 2 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

Il verificarsi dei fenomeni atmosferici di cui all'articolo precedente, verrà verificato e quantificato in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento durante il periodo 30 marzo – 31 luglio per i comuni posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m (120 giorni di copertura) e per il periodo 20 aprile – 31 luglio per i comuni posti sopra i 500 m s.l.m (100 giorni di copertura). Tale verifica delle condizioni meteo sarà operata da parte di Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società. Con riferimento alle precipitazioni piovose, la soglia del 40% è verificata con riferimento ad un numero di giorni di fioritura pari a 90.

Art. 3 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie e verifica dei dati meteorologici dovranno accertare:

- nesso di causalità fra gli eventi e l'effettivo danno;
- entità del danno, da quantificarsi convenzionalmente valutando il numero di giorni di inattività delle api considerati avendo a riferimento i dati meteorologici e il numero.

Art. 4 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area Climatica Omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate convenzionalmente in base al numero di giorni aventi le caratteristiche di criticità definite all'art. 1 rispetto ai 120 giorni di copertura, rappresentano la percentuale di perdita produttiva;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità Atmosferiche assicurate come detto all'art.13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia pari al 10% del Valore assicurato.

Art. 6 – Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato nell'art. 1 – *Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia*, il valore del Risultato della produzione risarcibile, come indicato all'art. 4 – *Norme per la quantificazione del danno*, non potrà superare le seguenti rese medie ordinarie: 8 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura stanziale";

- 15 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura nomade".

Art. 5 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 15%.


In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del Valore assicurato per singola Partita.

Art. 6 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuata, causata dalle Avversità, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento UE n° 2115/2021) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto assicurato, per Azienda.

Ai fini della verifica del superamento della soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile quantificata in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento dei fenomeni atmosferici, indicati all'art. 1, rispetto ai giorni di copertura come da periodo indicato all'art. 2.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale ed i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sotto Partita assicurata.



Allegati

ALLEGATO 1 - Prezzi 60

ALLEGATO 2 - Tariffe 66

ALLEGATO 3 - Allegato ai certificati di adesione 77

ALLEGATO 4 - Allegato Terzi Periti e coordinatore 81

.....

Allegato 1 | Prezzi

I prezzi convenzionalmente applicabili alla presente Polizza Collettiva sono definiti nell'elenco allegato, che troverà pubblicazione anche sul sito Internet www.codipratn.it

Eventuali deroghe ai prezzi contenuti nell'elenco Prezzi imputabili a peculiari caratteristiche qualitative di Prodotto dovranno essere espressamente concordate tra Contraente e Società.

I prezzi indicati per le Strutture saranno aggiornati in esito all'emanazione del Decreto Prezzi da parte del Ministero.

Per il "Prodotto biologico", al termine del periodo di conversione, al certificato di assicurazione deve obbligatoriamente essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche della Provincia autonoma di Trento e sul certificato stesso dovrà essere appostata la dicitura "PRODUZIONE BIOLOGICA".

Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi a q.le, si precisa che la conversione a unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 tonnellate (ton.) = 100 chilogrammi (kg).

N.B: tutte le Partite del Certificato di Assicurazione devono essere determinate in applicazione della medesima fascia di prezzo.

Pagina

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MIPAAFT	Codici Varietà	Cod. Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONI AGRICOLE						PRODUZIONI BIOLOGICHE			
					Prezzo 2024 Fascia A	Prezzo 2024 Fascia B	Prezzo 2024 Fascia C	Prezzo 2024 Fascia D	Prezzo 2024 Fascia E	Prezzo 2024 Fascia F	Prezzo 2024 Fascia G	Prezzo 2024 Fascia H	Prezzo 2024 Fascia I	Prezzo 2024 Fascia L

				5160	51601	GOLDEN DEL. OLTRE 350 MT.	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	22,00	18,00	14,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	
				515R	51581	GOLDEN DEL. FINO A 350 MT.	38,00	35,00	31,00	27,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5135	51357	GRADISCA	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	28,00	21,00	15,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	
				5162	51621	GRANNY SMITH	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	17,00	13,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5163	51631	GRAVENSTEIN	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5164	51641	EDWARD	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5168	51681	JOHNSGOLD	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5136	51361	RISAREL - B 201 EU	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	120,00	132,00	144,00	156,00	168,00	180,00	192,00	204,00	216,00	
				5135	51356	KIZURI	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00	30,00	23,00	16,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	
				5429	54291	MORSEINDUFF CLONE ROS	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	14,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	2,00	1,00	
				5166	51661	MORSEINDUFF IMPERAT.	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	14,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	2,00	1,00	
				5136	51370	MUTZU	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5405	54051	PORONA	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00	18,00	14,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5184	51841	RED DEL. OLTRE 350 MT	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00	18,00	14,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5182	51821	RED DEL FINO 350 MT	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5178	51781	BENETTA CANADA	38,00	35,00	32,00	29,00	25,00	21,00	17,00	13,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5189	51891	RUBENS	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00	13,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	
				5185	51851	STYRIAN HIEPLING'S	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	21,00	16,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	2,00	
				5135	51354	SWITZBERGO	75,00	66,00	58,00	50,00	44,00	37,00	30,00	23,00	16,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	
				5187	51871	SUMMARED	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00	13,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	
				5186	51861	WHISAP 2.A.4.4	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	21,00	16,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	2,00	
				5405	54061	CASEO	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5170	51701	MICO'	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	15,00	12,00	9,00	7,00	5,00	4,00	3,00	2,00	
				5173	51731	PINK LADY	48,00	40,00	32,00	24,00	16,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
Misc	CS1			5216	52162	MIRTILO	400,00	450,00	490,00	530,00	570,00	610,00	650,00	690,00	730,00	770,00	810,00	850,00	890,00	930,00	
				5217	52171	MORE	450,00	495,00	540,00	585,00	630,00	675,00	720,00	765,00	810,00	855,00	900,00	945,00	990,00	1035,00	
Misc Nettarine	CS5			5219	00094	MEDIA MATURAZIONE	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	22,00	18,00	14,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	
				5220	00088	TARDIVE	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	22,00	18,00	14,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00	
Nettarine Precoci	CS6			5218	00093	PRECOCI	57,00	51,00	45,00	39,00	33,00	27,00	21,00	15,00	11,00	8,00	6,00	4,00	3,00	2,00	
				5232	52323	NOO - TUTTE LE VARIETA'	257,00	227,00	207,00	177,00	152,00	126,00	100,00	74,00	48,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisci Olive olio	CS8			3003	30031	D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	52,00	39,00	26,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3002	30021	EXTRA VERGINE	85,00	77,00	68,00	59,00	51,00	43,00	35,00	27,00	19,00	11,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
P patate Semina	CS15			4061	40611	DA SEMINA	48,00	41,00	34,00	27,00	20,00	13,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4060	40601	COMBINI	21,00	19,00	17,00	15,00	13,00	11,00	9,00	7,00	5,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
				4062	40621	DI PRINZIA	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	16,00	12,00	9,00	6,00	4,00	3,00	2,00	1,00	
Patate	CS9			4122	41221	DI MONTAGNA	57,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	24,00	17,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5248	52481	ABATE FETEL	71,00	64,00	57,00	50,00	43,00	36,00	29,00	22,00	15,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
				5249	52491	DECANA DEL CONGO	38,00	30,00	22,00	14,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5254	52541	KAISER IMPERATORE ALESSANDRO	59,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00	24,00	18,00	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5256	52561	CONFERENCE	57,00	52,00	46,00	40,00	34,00	28,00	22,00	16,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5279	52791	MARTIN SECCO	130,00	108,00	86,00	64,00	42,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5272	52721	WILLIAM	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	20,00	15,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5280	52804	PURE - ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	23,00	17,00	11,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUZIONE AGRICOLE

PRODUZIONE BIOLOGICHE

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MIPAAFT	Codici Varietà	Cod. Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONE AGRICOLE						PRODUZIONE BIOLOGICHE					
					Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024		
					Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F	Fascia G	Fascia H	Fascia I	Fascia L	Fascia M	Fascia N
		5269	52891	GIUVOT OEUZIANE	36,00	31,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	38,00	51,00	44,00	36,00
Pere Precoci	C08	5273	52751	PERE PRECOCI - ALTRE VARIETA' PRECOCI	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	90,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
Pesche	C09	5284	52850	GIALLE MEDIA MATURAZIONE	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00
		5285	52850	GIALLE TARDIVE	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00
		5287	52871	BIANCHE MEDIA MATURAZIONE	57,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
		5289	52823	TARDIVA BIANCA	57,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
		5289	52823	TARDIVA BIANCA	57,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
Pesche Precoci	C10	5286	52826	BIANCHE PRECOCI	51,00	46,00	41,00	36,00	31,00	26,00	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00
Piselli	C46	4082	40822	PISELLI - DA CONSUMO FRESCO	154,00	103,00	92,00	80,00	69,00	57,00	248,00	134,00	119,00	104,00	89,00	74,00
		4000	40001	DA INDUSTRIA	28,00	26,00	23,00	20,00	17,00	14,00	96,00	33,00	29,00	26,00	22,00	18,00
		4080	40801	CIUGINO	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	230,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00
Pomodoro Tondo	C13															
Pomodoro Pelato	C14	4085	40853	POMODORO - TUTTE LE VARIETA'	9,70	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	6,00
		4098	40982	PORRO	69,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	89,00	81,00	72,00	63,00	54,00	45,00
		178	78112	FIENO DI PRATO STABILE al conq	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Prato Polifita	L90															
Piscolo	L98	176	00176	PISCOLO al conq	0,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		4098	40981	ONDIGIA	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
Radicchio	D28	4098	40982	TREVISO	46,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
		4099	40992	ROSSO LUNGO MONTAGNA	90,00	81,00	72,00	63,00	54,00	45,00	117,00	106,00	94,00	82,00	71,00	59,00
Rubanello	D29	4107	41071	RUBANELLO	103,00	93,00	83,00	73,00	63,00	52,00	133,00	120,00	107,00	94,00	80,00	67,00
		5292	52922	RIBES ROSSO O NERO	404,00	364,00	324,00	284,00	243,00	202,00	525,00	473,00	420,00	368,00	315,00	263,00
Ribes	C52															
Uva Spina	D66	5346	53461	UVA SPINA	393,00	354,00	315,00	276,00	236,00	197,00	510,00	468,00	408,00	357,00	306,00	255,00
Sedano	D30	4109	41091	SEDANO - DA CONSUMO FRESCO	57,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
		4003	40032	SPINACIO - DA CONSUMO FRESCO	76,00	69,00	61,00	54,00	46,00	38,00	98,00	89,00	79,00	69,00	59,00	49,00
Spinacio	C56	4004	40041	SPINACIO - DA INDUSTRIA	23,00	21,00	19,00	17,00	14,00	12,00	29,00	27,00	24,00	21,00	18,00	15,00
Susine	C18	5306	53061	BLACK GOLD	72,00	68,00	58,00	51,00	44,00	36,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
		5312	53121	ITALIA	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
		5313	53131	PRESIDENT	54,00	49,00	44,00	38,00	33,00	27,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5316	53161	STANLEY-S. CLARA CALIFORNIA	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	75,00	68,00	60,00	53,00	45,00	38,00
		5317	53171	DRO-PRUGNA DI DRO	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
		5310	53101	GIUGIA D'ORO	61,00	55,00	49,00	43,00	37,00	31,00	79,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		5317	53171	SUSINE - ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
		5258	00001	SUSINE PRECOCI - ALTRE VARIETA'	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
Susine Precoci	C17															
Talce vite madre	C11	6048	60481	TALCE DI VITE MADRE	0,19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nesti di vite	D57	6049	60491	NESTI DI VITE STANDARD	0,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Uva da Tavola	C19	5325	53251	SCHIAVA GROSSA	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
		5321	53211	ALTRA UVA DA TAVOLA APRENE	67,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00	113,00	102,00	91,00	80,00	68,00	57,00
		5330	53301	FRAGOLA	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
		5331	53311	ITALIA	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
		1212	12121	CABERNET FRANC DOC	108,00	98,00	87,00	76,00	65,00	54,00	124,00	112,00	100,00	87,00	75,00	62,00
		1212	12122	CABERNET SAUVIGNON DOC	108,00	98,00	87,00	76,00	65,00	54,00	124,00	112,00	100,00	87,00	75,00	62,00
		1249	12491	CHARDONNAY B.S. DOC	146,00	131,00	116,00	102,00	87,00	73,00	166,00	150,00	133,00	117,00	100,00	83,00
		1211	12111	TRENTINO CHARDONNAY DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1216	12161	LAGREIN DOC	146,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1442	14421	LAMBRUSCO	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		2110	21101	INOCCHIO MARZONI	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1217	12171	MAZEMINO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1252	12521	MERLOT DOC	84,00	80,00	76,00	69,00	59,00	49,00	112,00	101,00	90,00	79,00	68,00	56,00
		1218	12181	MOSCATO GIALLO DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1218	12182	MOSCATO ROSA DOC	222,00	200,00	178,00	156,00	134,00	111,00	255,00	230,00	204,00	179,00	153,00	128,00
		1253	12531	MULLER THURGAU DOC	112,00	102,00	90,00	79,00	68,00	56,00	128,00	116,00	103,00	90,00	77,00	64,00
		1254	12541	NOSSOLA DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1254	12542	NOSSOLA VINI SAUTO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1262	12621	PINOT BIANCO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00

Uva da Vitis Extra	H20	1255	12552	PINOT GRIGIO DOC	150,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	149,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00		
		1256	12561	FRONT NERO I.S. DOC	190,00	171,00	132,00	113,00	134,00	98,00	218,00	287,00	179,00	133,00	133,00	133,00	108,00	
		1213	12131	TRENTINO PINOT NERO DOC	170,00	153,00	136,00	119,00	102,00	85,00	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	117,00	98,00	
		1257	12571	BABO DOC	103,00	93,00	83,00	73,00	62,00	52,00	118,00	107,00	95,00	83,00	71,00	59,00		
		1258	12581	BIESLING ITALIAI DOC	125,00	113,00	100,00	88,00	75,00	63,00	143,00	129,00	115,00	101,00	86,00	72,00		
		1250	12502	BIESLING RENANO DOC	125,00	113,00	100,00	88,00	75,00	63,00	143,00	129,00	115,00	101,00	86,00	72,00		
		1259	12591	SAUVIGNON DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00		
		1225	12251	SCHIAVA VALDADIGE DOC	102,00	92,00	82,00	72,00	62,00	51,00	117,00	106,00	94,00	82,00	71,00	59,00		
		1260	12601	SYHNER VERDE DOC	150,00	137,00	104,00	91,00	78,00	66,00	149,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00		
		1227	12271	TEROLDEGO DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00		
		1261	12611	TRAMENK AROMATICO DOC	208,00	185,00	164,00	144,00	123,00	103,00	235,00	212,00	188,00	165,00	141,00	118,00		
		1251	12511	SHANTO VALDADIGE DOC	97,00	88,00	78,00	68,00	59,00	49,00	111,00	100,00	89,00	78,00	67,00	56,00		
		1227	12271	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO ROSA	388,00	350,00	311,00	272,00	233,00	194,00	446,00	402,00	357,00	313,00	268,00	223,00		
		Uva da Vitis Extra	H20	2412	24121	TRENTINO SUPERIORE PINOT NERO	280,00	252,00	224,00	196,00	168,00	140,00	322,00	290,00	258,00	226,00	194,00	161,00
				2425	24251	TRENTINO SUPERIORE CABERNET FRANC	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	218,00	197,00	175,00	153,00	131,00	109,00
2426	24261			TRENTINO SUPERIORE CABERNET SAUVIGNON	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00	224,00	203,00	180,00	157,00	135,00	113,00		
2413	24131			TRENTINO SUPERIORE MERLOT	180,00	162,00	144,00	126,00	108,00	90,00	207,00	187,00	166,00	145,00	123,00	104,00		
2422	24221			TRENTINO SUPERIORE LAGREIN	234,00	211,00	188,00	164,00	141,00	117,00	269,00	245,00	216,00	189,00	162,00	135,00		
2417	24171			TRENTINO SUPERIORE REBO	187,00	169,00	150,00	131,00	113,00	94,00	215,00	194,00	171,00	151,00	129,00	108,00		
2411	24111			TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY	196,00	178,00	156,00	137,00	117,00	98,00	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00		
2410	24101			TRENTINO SUPERIORE PINOT BIANCO	189,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	217,00	196,00	174,00	152,00	131,00	109,00		
2418	24181			TRENTINO SUPERIORE PINOT GRIGIO	214,00	193,00	172,00	150,00	129,00	107,00	246,00	222,00	197,00	175,00	148,00	123,00		
2419	24191			TRENTINO SUPERIORE SAUVIGNON	240,00	216,00	192,00	168,00	144,00	120,00	276,00	249,00	221,00	194,00	166,00	138,00		
2418	24181			TRENTINO SUPERIORE BIESLING RENANO	189,00	165,00	147,00	129,00	110,00	92,00	210,00	185,00	160,00	141,00	125,00	105,00		
2420	24201			TRENTINO SUPERIORE TRAMENK AROMATICO	324,00	292,00	260,00	227,00	195,00	162,00	372,00	335,00	298,00	261,00	224,00	186,00		
2424	24241			TRENTINO SUPERIORE MOSCATO GIALLO	212,00	191,00	170,00	149,00	128,00	106,00	243,00	219,00	195,00	171,00	146,00	122,00		
2423	24231			TRENTINO SUPERIORE MARZEMINO	194,00	175,00	156,00	136,00	117,00	97,00	223,00	201,00	179,00	157,00	134,00	112,00		
2428	24281			TRENTINO SUPERIORE BIANCO	199,00	180,00	160,00	140,00	120,00	100,00	228,00	206,00	183,00	160,00	137,00	114,00		
2415	24151			TRENTINO SUPERIORE NOSPOLA	176,00	159,00	141,00	124,00	106,00	88,00	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	101,00		
2414	24141			TRENTINO SUPERIORE MULLER THURGAU	169,00	151,00	134,00	119,00	102,00	85,00	194,00	175,00	156,00	136,00	117,00	97,00		
2429	24291			TRENTINO SUPERIORE ROSSO	234,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00	257,00	232,00	206,00	180,00	155,00	129,00		
2429	24292			TRENTINO SUPERIORE TEROLDEGO VAL D'ADIGE	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00	257,00	232,00	206,00	180,00	155,00	129,00		
2428	24282			TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY P.S.	256,00	227,00	204,00	180,00	158,00	140,00	340,00	306,00	272,00	238,00	204,00	170,00		
2428	24283			TRENTINO SUPERIORE MARZONI BIANCO	234,00	211,00	188,00	164,00	141,00	117,00	269,00	245,00	216,00	189,00	162,00	135,00		
2420	24203			TRENTINO SUPERIORE VEN SANTO	200,00	180,00	160,00	140,00	120,00	100,00	230,00	207,00	184,00	161,00	136,00	115,00		
2420	24204	TRENTINO SUPERIORE SCHIAVA	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	102,00	232,00	209,00	186,00	163,00	140,00	116,00				
1249	12492	CHARDONNAY S.S. DOC PROGETTO SPECIALE	-	-	-	-	-	-	225,00	203,00	180,00	158,00	135,00	113,00				
1250	12502	PINOT NERO PROGETTO SPECIALE	-	-	-	-	-	-	200,00	170,00	140,00	110,00	80,00	50,00				
2038	20381	MAREMMA TOSCANA ROSSO DOC	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	20411	MAREMMA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	20431	MAREMMA TOSCANA MERLOT DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	20391	MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2428	24285	TRENTINO SUPERIORE ROSSO ETICHETTA ECCELL	290,00	261,00	232,00	203,00	174,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	20341	CABERNET FRANC IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	45,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00				
2034	20342	CABERNET SAUVIGNON IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00				
1213	12131	CHARDONNAY IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00				
1215	12151	CRISPPELL DI REVVO IGT	186,00	159,00	133,00	117,00	100,00	83,00	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00				
1269	12691	KERNER IGT	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	115,00	104,00	92,00	81,00	69,00	58,00				
1263	12631	LAGREIN IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00				
2035	20351	MERLOT IGT	43,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00				
1271	12711	MOSCATO GIALLO IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00				
1271	12712	MOSCATO ROSA IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00				
1219	12191	MULLER THURGAU IGT	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	64,00	58,00	52,00	45,00	39,00	32,00				

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. IZPA/AFPT	Cod. Varietà	Cod. Amministrativo	Denominazione Varietà	PRODUZIONE AGRICOLA						PRODUZIONE ITOLOGICHE							
					Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024	Prezzo 2024		
					Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F	Fascia G	Fascia H	Fascia I	Fascia J	Fascia K	Fascia L		
		1030	11261	ROSSA NET	34,00	31,00	41,00	49,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
		1031	11111	FRONT INERCO NET	34,00	31,00	43,00	46,00	54,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
		1032	11231	FRONT ONERO NET	31,00	19,00	19,00	17,00	19,00	18,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1033	10911	FRONT ONERO NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1034	11121	MOJO NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1035	11213	RESURUS INERCO NET	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1036	11212	RESURUS INERCO NET	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1037	11361	SAUVIGNON NET	31,00	34,00	44,00	19,00	19,00	29,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
		1038	10411	SCHNITZ WALDORFER NET	34,00	34,00	49,00	41,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1039	11361	STRASZA VITON 257	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1110	11121	TRON VALLARABIA NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1040	10071	TRONCADO NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1111	11232	TRONCHI A BAMBALONO NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1112	11361	TRONCHI A BAMBALONO NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1041	10412	TRONCHI A BAMBALONO NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
		1042	10413	TRONCHI A BAMBALONO NET	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Per l'elenco di compravendite dei Soci si sono indicati i Comuni a s.b. al crocevia che la compravendita è svolta di natura ufficiale e in sicurezza. I dati sono aggiornati al 31/12/2023 (Fonte: ISTAT).

Cod. Prod. Amministrativo	Denominazione Prodotto	Cod. Prod. IZPA/AFPT	Cod. Varietà	Denominazione	Prezzo 2024
507		501	11005	COBERTURA VETRO TEMPERATO	276,00
508	Sezze di mq	502	11008	COBERTURA IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA	240,00
509		503	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO DOPPIO O SINGOLO	144,00
510	Tunnel di mq	504	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO DOPPIO O SINGOLO	144,00
511	Reti Antigrandine ad Ha	504	11010	ANTI GRANDINE NUOVE	14.400,00
512	Reti Antipioggia ad Ha	504	11011	ANTI PIOGGIA NUOVE	14.400,00
513	Impianti produttivi ad Ha	507	11000	VIGNETI A MEDIA DENSITA' (fino a 3.000 ceppi/ha)	20.000,00
514		507	11001	VIGNETI AD ALTA DENSITA' (oltre 3.000 ceppi/ha)	24.000,00
515		507	11002	FRUTTETI (Pescio, Kivi, Ciliegia, Albicocco, ecc.)	17.800,00
516	Impianti produttivi ad Ha	507	11003	FRUTTETI A MEDIA DENSITA' (Melo, Pero oltre 3.000 piante/ha)	27.700,00
517		507	11004	FRUTTETI AD ALTA DENSITA' (Melo, Pero - Superspindel oltre 11.000 piante/ha)	49.000,00

Allegato 2 | Tariffe

Produzioni vegetali sotto rete – Tip. Polizza C – tutti i Comuni 2,00%.

Produzioni vegetali dotate di sistema attivo antibrina -1% del tasso Polizza Tip. A e B con tariffa minima del 5,50%.

Comune n	MELE	X%
Comune n	MELE DOTATE DI SISTEMA ATTIVO ANTIBRINA	(X - 1)%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE	Y%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE E ANTIBRINA	(Y - 0,5)%

Reti antigrandine e antipioggia: tasso 1,50%

Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: tasso 1,8%

Impianti produttivi (frutteti e vigneti): tasso 1,50%
 Prato e pascolo (Sperimentale Index Based): 6%
 Api: 4%

Cod_ISTAT	Comune	Cod. MIPRAF	Specie	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022001	ALA	C04	ACTINIDIA	-	18,61	-
022009	ALDENO	C04	ACTINIDIA	13,04	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C09	ACTINIDIA	-	17,58	-
022006	ARCO	C09	ACTINIDIA	-	19,27	-
022007	AVIO	C01	ACTINIDIA	-	23,00	-
022013	BESENELO	C03	ACTINIDIA	9,59	-	-
022078	DRENA	C01	ACTINIDIA	6,40	-	-
022079	DRO	C01	ACTINIDIA	6,31	-	-
022249	MADRUSO	C01	ACTINIDIA	11,44	-	-
022123	MORI	C01	ACTINIDIA	-	24,89	-
022128	NOVI	C01	ACTINIDIA	6,40	-	-
022160	POMARIO	C01	ACTINIDIA	-	23,00	-
022161	ROVERETO	C01	ACTINIDIA	-	23,00	-
022205	TRENTO	C01	ACTINIDIA	5,50	-	-
022248	VALLELAGHI	C01	ACTINIDIA	8,91	-	-
022252	VILLA D'AGRINA	C01	ACTINIDIA	7,84	-	-
022224	VISIANO	C01	ACTINIDIA	-	20,18	-
022252	BORGIO D'ANANIA	C02	ALBICOCCHE	-	23,00	-
022037	CAMPODENNO	C02	ALBICOCCHE	-	23,00	-
022079	DRO	C02	ALBICOCCHE	10,98	-	-
022253	NOVELLA	C02	ALBICOCCHE	19,90	-	-
022230	PREDALIA	C02	ALBICOCCHE	-	23,00	-
022180	SPIRIMAGGIORE	C02	ALBICOCCHE	21,90	-	-
022205	TRENTO	C02	ALBICOCCHE	17,58	-	-
022248	VALLELAGHI	C02	ALBICOCCHE	14,68	-	-
022252	BORGIO D'ANANIA	L32	ALBICOCCHE PREDCI	-	23,00	-
022230	PREDALIA	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE	19,54	-	-
022135	RONZO-CHIESIS	D05	BIETOLA DA COSTE	23,00	-	-
022226	COMANO TERME	D09	CAVOLIFIORE	16,27	-	-
022123	MORI	D09	CAVOLIFIORE	17,59	-	-
022135	RONZO-CHIESIS	D09	CAVOLIFIORE	20,69	-	-
022098	ISERA	D10	CAVOLIO CAPPUCCIO	23,00	-	-
022135	RONZO-CHIESIS	D10	CAVOLIO CAPPUCCIO	14,08	-	-
022205	TRENTO	D10	CAVOLIO CAPPUCCIO	12,43	-	-
	TUTTI I COMUNI	C37	CIUEGIE	23,00	-	-
	TUTTI I COMUNI	D71	CIUEGIE SOTTO TELA	23,00	-	-
022085	FIEROZZO	C38	FRAGOLE	8,27	-	-
022171	SCURELLE	C38	FRAGOLE	8,27	-	-
	TUTTI I COMUNI	S07	FRUTTETI MEDIA DENSITA'	1,50	-	-
022098	ISERA	D21	INSALATA	22,84	-	-
022123	MORI	D21	INSALATA	23,00	-	-
022135	RONZO-CHIESIS	D21	INSALATA	23,00	-	-
022283	DEMARO FOLGARDA	C52	LAMPIONI	4,44	-	-
022171	SCURELLE	C52	LAMPIONI	4,44	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	H08	LAMPIONE SOTTO TUNNEL	5,52	-	-
022233	DEMARO FOLGARDA	H08	LAMPIONE SOTTO TUNNEL	10,35	-	-
022081	FAI DELLA PIGNANELLA	H08	LAMPIONE SOTTO TUNNEL	5,52	-	-
022017	BLEGGIO SUPERIORE	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	4,23	-	-
022021	BONDOINE	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	5,50	-	-
022045	CASTEL CONDINO	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	7,51	-	-
022238	BORGIO CHIESE	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	10,03	-	-
022228	COMANO TERME	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	6,84	-	-
022130	OSPEDALETTO	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	12,58	-	-
022182	STEMOC	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	-	23,00	-
022283	SDRO	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	-	23,00	-
022001	ALA	C04	MELE	5,52	-	-
022002	ALBIANO	C04	MELE	16,51	-	-
022009	ALDENO	C04	MELE	18,17	-	10,88
022006	ARCO	C04	MELE	-	23,00	18,40
022235	ALTAVILLA	C04	MELE	-	23,00	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C04	MELE	23,00	-	-
022237	AMBLAR DON	C04	MELE	17,59	-	-
022013	BESENELO	C04	MELE	19,46	-	-
022017	BLEGGIO SUPERIORE	C04	MELE	-	23,00	-
022252	BORGIO D'ANANIA A MALOSCO	C04	MELE	-	23,00	-
022252	BORGIO D'ANANIA B CASTELFONDO, FONDO	C04	MELE	21,11	-	-

022022	BORGO VALSUGANA	CD4	MELE	-	23,00	-
022025	BRENTONICO	CD4	MELE	-	23,00	-
022032	CALCERANICA AL LAGO	CD4	MELE	-	23,00	-
022033	CAIDES	CD4	MELE	15,42	-	-
022034	CALDONAZZO	CD4	MELE	-	23,00	18,49
022035	CALLIANO	CD4	MELE	20,08	-	-
022037	CAMPODESIMO	CD4	MELE	-	23,00	-
022043	CARZANO	CD4	MELE	-	23,00	-
022240	CASTEL IVANO S SPERA	CD4	MELE	-	20,15	-
022240	CASTEL IVANO A STRIGNO-VILLA AGNEDO	CD4	MELE	22,72	-	-
022049	CASTELNUOVO VALSUGANA	CD4	MELE	-	23,00	-
022053	CAVEDINE	CD4	MELE	23,00	-	-
022054	CAVIZZANA	CD4	MELE	11,80	-	-
022241	CEMBRA LISIGNAGO	CD4	MELE	23,00	-	-
022058	CIMONE	CD4	MELE	-	23,00	-
022060	CIS	CD4	MELE	13,62	-	-
022062	COVEZZANO	CD4	MELE	25,00	-	-
022062	CLES	CD4	MELE	12,94	-	-
022228	COMANO TERME	CD4	MELE	-	23,00	-
022064	COMPIREZZADURA	CD4	MELE	5,69	-	-
022242	CONTA' A CLINEVO-FLAVION	CD4	MELE	-	23,00	-
022242	CONTA' S TERRES	CD4	MELE	-	20,08	-
022068	CROVIANA	CD4	MELE	21,97	-	-
022071	DAMBEL	CD4	MELE	14,85	-	-
022074	DENNO	CD4	MELE	23,00	-	-
022233	DIMARO FOLGARIDA	CD4	MELE	18,54	-	-
022078	DRENA	CD4	MELE	-	23,00	18,49
022079	DRO	CD4	MELE	13,51	-	-
022092	GIOVO	CD4	MELE	23,00	-	-
022095	GRIGNO	CD4	MELE	-	21,11	-
022098	ISERA	CD4	MELE	-	23,00	-
022109	LAVIS	CD4	MELE	-	20,21	-
022104	LEVICCO TERME	CD4	MELE	23,00	-	-
022106	LIVO	CD4	MELE	13,37	-	-
022243	MADRIZZO	CD4	MELE	18,84	-	-
022110	MALE	CD4	MELE	7,82	-	-
022116	MEZZOCORONA	CD4	MELE	-	23,00	-
022117	MEZZOLOMBARDO	CD4	MELE	-	23,00	-
022123	MORI	CD4	MELE	17,67	-	-
022124	MASO TORSOLE	CD4	MELE	7,21	-	-
022127	NOGAREDO	CD4	MELE	-	23,00	-
022128	NOMI	CD4	MELE	19,84	-	-
022129	NOVALEDO	CD4	MELE	-	23,00	-
022253	NOVELLA S BREZ, CLOZ, ROMALLO	CD4	MELE	21,42	-	-
022253	NOVELLA S CAGNO', BEVO'	CD4	MELE	10,38	-	-
022130	OSPEDALETTO	CD4	MELE	-	20,80	-
022139	PERGINE VALSUGANA	CD4	MELE	23,00	-	-
022144	POMAROLO	CD4	MELE	17,59	-	-
022230	PREDALIA A ALTRI	CD4	MELE	23,00	-	-
022230	PREDALIA S COREDO	CD4	MELE	20,60	-	-
022153	RIVA DEL GARDA	CD4	MELE	23,00	-	-
022155	ROMENO	CD4	MELE	20,50	-	16,53
022156	RONCEGNO	CD4	MELE	23,00	-	-
022160	ROVERE DELLA LUNA	CD4	MELE	11,82	-	-
022161	ROVERETO	CD4	MELE	-	23,00	-
022183	RUMO	CD4	MELE	23,00	-	-
022167	S. MICHELE ALL'ADIGE	CD4	MELE	-	23,00	-
022168	S.ORSOLA	CD4	MELE	-	23,00	-
022169	SARZENO	CD4	MELE	17,27	-	14,68
022170	SARNONICO	CD4	MELE	-	23,00	-
022171	SCIRELLÉ	CD4	MELE	-	21,68	-
022172	SESSONZANO	CD4	MELE	-	23,00	-
022173	SFRIZ	CD4	MELE	23,00	-	-
022180	SPORMAGGIORE	CD4	MELE	10,55	-	-
022181	SPORMINORE	CD4	MELE	12,65	-	-
022182	STENICO	CD4	MELE	23,00	-	-
022183	STORO	CD4	MELE	-	23,00	-
022188	TELVE	CD4	MELE	-	23,00	-
022189	TELVE DI SOPRA	CD4	MELE	-	22,71	-
022190	TENNA	CD4	MELE	-	23,00	18,49

022151	TERRE D'ADIGE A NAVE S. ROCCO	004	MELE	-	23,00	-
022151	TERRE D'ADIGE B ZAMBANA	004	MELE	13,88	-	-
022195	TERZOLAS	004	MELE	0,32	-	6,88
022200	TON	004	MELE	23,00	-	-
022205	TRENTO	004	MELE	-	16,61	-
022210	VALLARSA	004	MELE	-	23,00	-
022248	VALLE LAGHI	004	MELE	23,00	-	-
022232	VILLA LAGARINA	004	MELE	23,00	-	-
022249	VILLE D'ANALUNIA A TASSULLO E NARINO	004	MELE	-	19,62	-
022249	VILLE D'ANALUNIA B TUENNO	004	MELE	12,33	-	-
022274	VOLANO	004	MELE	-	23,00	10,49

022003	ALDENO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	17,17	-	-
022013	BESENELLO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	16,46	-
022152	BORGO D'ANALUNIA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,11	-	-
022034	CALDONAZZO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022074	DENNO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022079	DRO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	10,51	-	-
022098	ISERA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	23,00	-
022103	LAVIS	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	19,21	-	-
022116	MEZZOCORONA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022117	MEZZOLOMBARDO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022123	MORI	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	16,67	-	-
022127	NOGAREDO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022128	NDMI	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,84	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022144	POMAROLO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	16,59	-	-
022230	PREDANA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	23,00	-
022163	ROVERETO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022251	TERRE D'ADIGE	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022200	TON	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022205	TRENTO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	17,61	-
022124	VOLANO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022003	ALDENO	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022006	ARCO	076	MELE SOTTO RETE	5,90	-	2,00
022236	AUTOPIANO DELLA VIGOLANA	076	MELE SOTTO RETE	5,74	-	2,00
022013	BESENELLO	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022017	BLEGGIO SUPERIORE	076	MELE SOTTO RETE	5,94	-	2,00
022152	BORGO D'ANALUNIA A CASTELFONDO	076	MELE SOTTO RETE	10,13	-	2,00
022152	BORGO D'ANALUNIA B FONDO, MALOSCO	076	MELE SOTTO RETE	5,99	-	2,00
022022	BORGO VALSUGANA	076	MELE SOTTO RETE	6,89	-	2,00
022025	BRENTONICO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022034	CALDONAZZO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022035	CALLIANO	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022037	CAMPIDENNO	076	MELE SOTTO RETE	7,50	-	2,00
022043	CARZANO	076	MELE SOTTO RETE	9,83	-	2,00
022240	CASTEL IVANO	076	MELE SOTTO RETE	-	9,85	2,00
022049	CASTELNUOVO VALSUGANA	076	MELE SOTTO RETE	10,34	-	2,00
022053	CAVEDINE	076	MELE SOTTO RETE	9,85	-	2,00
022141	COMBRIA LISIGNAGO	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022062	CLES	076	MELE SOTTO RETE	7,03	-	2,00
022142	CONTA'	076	MELE SOTTO RETE	7,10	-	2,00
022228	COMANO TERME	076	MELE SOTTO RETE	13,44	-	2,00
022071	DAMBEL	076	MELE SOTTO RETE	9,72	-	2,00
022074	DENNO	076	MELE SOTTO RETE	17,89	-	2,00
022078	DRENA	076	MELE SOTTO RETE	8,95	-	2,00
022079	DRO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022082	GIOVO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022088	ISERA	076	MELE SOTTO RETE	18,86	-	2,00
022103	LAVIS	076	MELE SOTTO RETE	5,72	-	2,00
022104	LEVICO TERME	076	MELE SOTTO RETE	9,22	-	2,00
022106	LIVO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022240	MADRUZZO A LASINO	076	MELE SOTTO RETE	12,87	-	2,00
022243	MADRUZZO B CALAVINO	076	MELE SOTTO RETE	6,07	-	2,00
022136	MEZZOCORONA	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022117	MEZZOLOMBARDO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022123	MORI	076	MELE SOTTO RETE	5,04	-	2,00
022127	NOGAREDO	076	MELE SOTTO RETE	12,72	-	2,00
022128	NDMI	076	MELE SOTTO RETE	12,33	-	2,00
022129	NOVALEDO	076	MELE SOTTO RETE	16,71	-	2,00
022253	NOVELLA	076	MELE SOTTO RETE	7,35	-	2,00
022130	OSPEDALETTO	076	MELE SOTTO RETE	6,65	-	2,00
022139	PERGINE VALSUGANA	076	MELE SOTTO RETE	5,90	-	2,00
022144	POMAROLO	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022230	PREDANA	076	MELE SOTTO RETE	9,57	-	2,00
022152	RIVA DEL GARDA	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00

022155	ROMENO	076	MELE SOTTO RETE	8,92	-	2,00
022156	ROMEGNO	076	MELE SOTTO RETE	9,77	-	2,00
022160	ROVERE DELLA LUNA	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022161	ROVERETO	076	MELE SOTTO RETE	6,06	-	2,00
022163	RUOMO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022169	SARIGNO	076	MELE SOTTO RETE	9,15	-	2,00
022170	SARNONICO	076	MELE SOTTO RETE	12,55	-	2,00
022171	SCURELLE	076	MELE SOTTO RETE	10,46	-	2,00
022173	SPRUIZ	076	MELE SOTTO RETE	9,04	-	2,00
022180	SPORMAGGIORE	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022181	SPORMINORE	076	MELE SOTTO RETE	9,34	-	2,00
022182	STEMICO	076	MELE SOTTO RETE	7,59	-	2,00
022188	TELVE	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022190	TENNA	076	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022251	TERRA D'ADIGE	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022200	TON	076	MELE SOTTO RETE	11,01	-	2,00
022205	TRENTO	076	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022248	VALLELAGHI	076	MELE SOTTO RETE	14,44	-	2,00
022222	VILLA TAGARINA	076	MELE SOTTO RETE	18,77	-	2,00
022249	VILLE D'ANALUNIA	076	MELE SOTTO RETE	8,92	-	2,00
022274	VOLANO	076	MELE SOTTO RETE	8,79	-	2,00
022063	ALDENO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022034	CALDONAZZO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022074	DESMO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	16,99	-	-
022007	LAUTE	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-

022116	MEZZOCORONA	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022117	MEZZOLOMBARDO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022127	NOGAREDO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	12,22	-	-
022128	NOVI	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,43	-	-
022153	NOVELLA	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,85	-	-
022230	PREDALIA	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	9,07	-	-
022181	ROVERETO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,56	-	-
022167	S.MICHELE ALL'ADIGE	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022251	TERRA D'ADIGE	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022205	TRENTO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022224	VOLANO	195	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	8,29	-	-
022235	ALTAVALLE	CS1	MIRTILLI	15,17	-	-
022241	CEMBRA USIGNAGO	CS1	MIRTILLI	23,00	-	-
022229	LEDRO	CS1	MIRTILLI	7,35	-	-
022123	MORI	CS1	MIRTILLI	7,35	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	CS1	MIRTILLI	11,79	-	-
022156	ROMEGNO	CS1	MIRTILLI	23,00	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	CS1	MIRTILLI	23,00	-	-
022168	S.ORSOLA	CS1	MIRTILLI	23,00	-	-
022188	TELVE	CS1	MIRTILLI	7,35	-	-
022190	TENNA	CS1	MIRTILLI	17,96	-	-
022143	PINZOLE	CS1	MIRTILLI	7,35	-	-
022155	ROMENO	D77	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	22,70	-	-
022156	ROMEGNO	D77	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	11,02	-	-
022188	TELVE	D77	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	5,52	-	-
022205	TRENTO	C05	NETTARINE	22,68	-	-
022006	ARCO	C41	OLIVE DA OLIO	-	10,06	-
022153	RIVA DEL GARDA	C41	OLIVE DA OLIO	-	7,24	-
022191	TESNO	C41	OLIVE DA OLIO	-	10,93	-
022017	BALEGIO SUPERIORE	C15	PRATE	6,51	-	-
022053	CAVEDINE	C15	PRATE	6,36	-	-
022278	COMANO TERME	C15	PRATE	14,91	-	-
022231	SAN LORENZO DORSANO	C15	PRATE	7,04	-	-
022092	GROVO	C15	PRATE	23,00	-	-
022098	ISERA	C15	PRATE	6,40	-	-
022155	ROMENO	C15	PRATE	10,00	-	-
022170	SARNONICO	C15	PRATE	13,25	-	-
022182	STEMICO	C15	PRATE	5,52	-	-
022183	STENO	C15	PRATE	5,52	-	-
022205	TRENTO	C15	PRATE	14,14	-	-
022248	VALLELAGHI	C15	PRATE	6,40	-	-
022003	ALDENO	C07	PERE	8,89	-	-
022252	BORGIO D'ANALUNIA	C07	PERE	5,52	-	-
022034	CALDONAZZO	C07	PERE	5,61	-	-
022240	CASTEL IVANO	C07	PERE	-	23,00	-
022061	OVEZZANO	C07	PERE	6,40	-	-
022074	DESMO	C07	PERE	-	23,00	-
022104	LEVICO TERME	C07	PERE	-	23,00	-
022130	OSPEDALETTO	C07	PERE	16,64	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	C07	PERE	9,15	-	-
022230	PREDALIA	C07	PERE	-	23,00	-
022153	RIVA DEL GARDA	C07	PERE	5,52	-	-
022155	ROMENO	C07	PERE	-	23,00	-

022180	SPORMAGGIORE	C07	PERE	6,40	-	-
022181	SPORMINORE	C07	PERE	-	23,00	-
022190	TENNA	C07	PERE	-	23,00	-
022200	TON	C07	PERE	6,40	-	-
022205	TRENTO	C07	PERE	10,06	-	-
022248	VALLELAGHO	C07	PERE	12,55	-	-
022249	VILLE D'AMALURIA	C07	PERE	9,81	-	-
	TUTTI I COMUNI	L95	PRATO	6,90	-	-
	TUTTI I COMUNI	M01	PASCOLO	6,90	-	-
022123	MORI	D28	RADICCHIO	23,00	-	-
022135	RONZO-CHIENIS	D28	RADICCHIO	23,00	-	-
022205	TRENTO	D28	RADICCHIO	9,15	-	-
	TUTTI I COMUNI	S04	RETI ANTIKRAKINZE	1,50	-	-
	TUTTI I COMUNI	S04	RETI ANTIPOGGIA	1,50	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C62	SUSINE	17,24	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C16	SUSINE	19,54	-	-
022096	ARCO	C16	SUSINE	23,00	-	-
022053	CAVEDINE	C16	SUSINE	10,01	-	-
022078	DRENA	C16	SUSINE	6,90	-	-
022079	DRO	C16	SUSINE	11,44	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	C16	SUSINE	10,70	-	-
022245	VALLELAGHI	C16	SUSINE	5,53	-	-
022122	VILLA LAGABINA	C16	SUSINE	18,96	-	-
022126	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C17	SUSINE PRECOCI	19,28	-	-
022241	MADRIZZO	C17	SUSINE PRECOCI	7,93	-	-
022001	ALA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,89	-	-
022002	ALSIANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,09	-	-
022003	ALDENO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022006	ARCO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,37	-
022235	ATAVALLE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	12,63	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,33	-	-
022007	AVIO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,20	-	-
022013	BESENELLO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022017	BILEGGO SUPERIORE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	22,56	-
022022	BORGIO VALSUGANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022025	BRENTONICO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,50	-	-
022034	CALDONAZZO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	19,91	-
022035	CALLIANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	6,32	-

022043	CARZANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	14,99	-
022040	CASTEL NANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,05	-	-
022040	CASTELNUOVO VALSUGANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	19,52	-
022053	CAVEDINE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	17,40	-
022141	CEMBRA LINGHAGO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,37	-	-
022058	CIOMO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	18,53	-
022061	CIVIZZANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022229	COMANO TERME	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022076	DRENA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	19,56	-
022079	DRO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022091	GARNIGA TERME	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022092	GIJOVO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	12,58	-
022098	ISERA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,47	-	-
022102	LAVIS	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	5,61	-
022104	LEVICO TERME	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,51	-	-
022108	LONA LASES	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,20	-
022143	MADRIZZO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,00	-	-
022116	MEZZOCORONA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	9,00	-
022117	MEZZOLOMBARDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,00	-	-
022123	MORI	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,50	-	-
022124	NAGO TORBOLE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022127	NOGAREDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	15,16	-
022128	NDIMI	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,60	-	-
022129	NOVALEDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,57	-	-
022253	NOVELLA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022150	OSPEDALETTO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,97	-	-
022144	POMARDOLO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,11	-	-
022153	RIVA DEL GARDA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	10,77	-
022156	ROMEGNO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	21,71	-
022160	ROVERE DELLA LUNA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	9,09	-
022161	ROVERETO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,00	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE B S. MICHELE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	13,09	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE A FAEDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	15,80	-
022231	SAN LUDRIZZO DORSINO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022171	SCURELLE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,02	-	-
022172	SEGNANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,55	-
022180	SPORMAGGIORE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,14	-	-
022182	STENICO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	16,66	-
022183	STORO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	14,32	-
022188	TILME	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	17,18	-	-

022189	TELVE DI SOPRA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	18,22	-
022190	TENNA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	13,62	-
022191	TENNO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	14,01	-	-
022199	TERRAGNOLO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,72	-	-
022251	TERRA D'ADIGE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	13,98	8,24
022200	TOM	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,84	-	-
022209	TRAMBILENO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	13,12	-
022205	TRENTO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,50	-	-
022110	VALLARSA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,06	-
022148	VALLERAGO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,05	-
022222	VILLA LAGRANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	16,99	-	-
022224	WOLANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,55	-	-
022123	MORI	C50	ZUCCHINE	17,13	-	-
022205	TRENTO	C50	ZUCCHINE	11,70	-	-

Fr. a scalare min 15

Fr. a scalare min 20

Fr. a scalare min 25

Fr. 30

Con riferimento al prodotto Mele - Comune Predaia -TIp. A e B, nel caso di danno verrà applicata:

- la franchigia minima 15% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nei Comuni catastali di Smarano, Talo, Tres, Vervò;
- la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nel Comune catastale di Coredo. Con riferimento al prodotto Mele - Comune Contà -TIp. A e B, nel caso di danno verrà applicata:
- la franchigia minima 15% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nei Comuni catastali di Cunevo e Flavon; • la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nel Comune catastale di Terres. Con riferimento al prodotto Mele - Comune Terre d'Adige -TIp. A e B, nel caso di danno verrà applicata:
- la franchigia minima 20% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nel Comune catastale di Nave San Rocco;
- la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nel Comune catastale di Zambana.

N.B.: il tasso di tariffa massimo, indicato per ogni Comune, per il Prodotto H80 UVA DA VINO DOC vale anche per UVA DA VINO IGT e UVA DA VINO COMUNE.

Allegato 3

ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA

- ANNO 2024

Allegato ai certificati di Adesione alla Polizza Collettiva Agevolata – Anno 2024

Il sottoscritto..... nato a il
..... C.U.A.A. ad integrazione delle "clausole e dichiarazioni"
inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all'anno 2024 numero:
..... emessi da Agenzia
Generale di, di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale, con
contraente il Consorzio Produttori Agricoli di Trento, Co.Di.Pr.A., in seguito Condifesa;

SI IMPEGNA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEL DPR 445/2000

- di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso l'organismo pagatore competente e/o sottoscritto la Manifestazione di Interesse 2024 e/o il P.G.I.R. presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
- di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale e/o del P.G.I.R., secondo la normativa vigente;
- che il valore della produzione aziendale assicurata è stato stabilito avendo a riferimento il valore della produzione medio triennale per unità di superficie coltivata in effettiva produzione calcolato sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più alto, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata, nel rispetto del valore assicurabile risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal P.G.I.R., o del valore della produzione effettivamente ottenibile nell'anno;
- che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti alla disciplina delle quote;
- che entro i termini e con le modalità previste dalle Autorità Competenti, per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare le domande previste dalla normativa in vigore al fine dell'ottenimento del contributo pubblico;
- di acconsentire all'accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale, dello schedario frutticolo e dei dati di liquidazione e fatturazione del prodotto conferito alle Cooperative, del P.G.I.R. ai dati di controllo e di monitoraggio delle fitopatie degli Enti e Fondazioni di Ricerca, delle Organizzazioni dei Produttori e dei loro Consorzi, da parte del Condifesa e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità il Condifesa e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione e liquidazione delle coperture assicurative e/o mutualistiche dei danni da calamità, fitopatie ed IST, autorizzando nel contempo i soggetti titolari del trattamento dei prodotti dati alla trasmissione al Condifesa e/o sua controllata;
- che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;
- di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
- di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Condifesa dell'Agenzia nei termini non corretti, e/o con notifica precedente all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale e/o al rilascio del P.G.I.R. e/o alla Manifestazione di Interesse, il Condifesa non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo in considerazione dei termini perentori e delle disposizioni della normativa vigente;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo 2024 nella misura, nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Condifesa;
- di essere a conoscenza che le aliquote contributive per la definizione dell'aiuto pubblico verranno stabilite con il Bando di Misura e che potranno essere stabilite in misura inferiore a quella massima prevista dalla normativa;
- di autorizzare il Condifesa, qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti a qualunque titolo, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'Organismo Pagatore:
 - a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente al Condifesa che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
 - a rilasciare quietanza liberatoria;

- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2024, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale;
- di delegare, con valenza sino a revoca, il Condifesa a presentare, per suo nome e conto, la domanda di contributo pubblico sulle iniziative di difesa passiva a valere sulla legge P.A.T. n. 4/2003;
- di delegare, con valenza fino a revoca, il Condifesa a incassare, per suo nome e conto, la domanda di contributo pubblico sulle iniziative di difesa passiva a valere sulla Legge P.A.T. n. 4/2003;
- di essere imprenditore agricolo ed iscritto al registro delle imprese agricole: *Barrare in caso negativo*

- AUTORIZZA

- Il Condifesa, ed i suoi eventuali committenti, al sorvolo dei propri terreni con droni ed aeromobili a pilotaggio remoto (APR-UAS) ai fini di rilevazioni fotografiche e statistiche sulle produzioni, utilizzando fette satellitari;

Barrare nel caso non intenda aderire

- Il Condifesa ad incassare qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi PUBBLICI erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del CONDIFESA. Rilascia pertanto con la presente DELEGA all'incasso del contributo pubblico, autorizzando il proprio CAA ad indicare in domanda il conto corrente del medesimo Condifesa;

Barrare nel caso non intenda aderire

- Il Condifesa a richiedere, anche in forma telematica, all'AOP (Associazione di organizzazioni di produttori) e/o alle Organizzazioni dei Produttori (OP) e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti, ed all'importo delle liquidazioni degli stessi. Autorizza quindi anche i soggetti titolari del trattamento di tali dati (AOP, OP, cooperative, CAA) alla loro trasmissione a Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata;

Barrare nel caso non intenda aderire

- Il Condifesa a richiedere, anche in forma telematica, all'AOP (Associazione di organizzazioni di produttori) e/o alle Organizzazioni dei Produttori (OP) e/o alla cooperativa/Censorio alla quale è associato, i dati dei controlli e dei monitoraggi delle fitopatie necessari per monitorare l'evoluzione delle fitopatie e per sviluppare e gestire i Fondi mutualistici che coprono i danni dalle stesse fitopatie – quindi anche per effettuare dei controlli al fine determinare e valutare la spettanza dell'erogazione delle compensazioni a seguito di denuncia di danno. Autorizza quindi anche i soggetti titolari del trattamento di tali dati (AOP, OP, cooperative) alla loro trasmissione al Condifesa e/o sua controllata;

Barrare nel caso non intenda aderire

Con riferimento al "Fondo Mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia" alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi i danni inferiori al 20% della resa media annua, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti, pubblicato sul sito internet www.codipratn.it.

Non richiede adesione

Richiede adesione

RICHIESTE

- l'adesione al "Fondo di Mutualità per danni da fitopatie agli impianti produttivi", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle fitopatie previste nell'ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti;

Barrare nel caso non intenda aderire

- l'adesione al "Fondo Mutualistico per Comuni ad alto indice di rischio", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni subiti dall'impresa al prodotto insistente nei Comuni con tariffa stoppata e franchigia minima superiore all'ordinario, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti;

Barrare nel caso non intenda aderire

Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento, le condizioni di operatività e i contributi di adesione dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito www.codipratn.it

...../...../2024
(Luogo) (data)

Il Dichiarante
.....
(firma leggibile)/firma OTP

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra

.....
(firma leggibile)/firma OTP

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA

Il sottoscritto..... nella sua qualità di intermediario dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig..... è autentica e di aver rilasciato all'assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dallo stesso.

.....
(timbro e firma leggibile)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL'AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITÀ

Con riferimento alla domanda di contributo pubblico a valere sulla Legge 4/2003, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il sottoscritto

DICHIARA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI

A che le spese per il premio assicurativo, per le quali è concesso il contributo ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 4/2003, sono state sostenute per l'esercizio di un'attività che produce, ai fini fiscali, **REDDITO "AGRARIO"**¹⁾ e rientra in quelle sottoelencate:

- coltivazione del terreno;
- silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
- attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

B che le spese per il premio assicurativo, per le quali è concesso il contributo ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 4/2003, sono state sostenute per l'esercizio di un'attività che produce, ai fini fiscali, **REDDITO DI "IMPRESA"**²⁾ e che rientra in quelle sottoelencate:

- allevamento di animali e produzioni di vegetali eccedenti i limiti indicati nell'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento a beni diversi da quelli individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- agriturismo;
- fornitura di servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature dell'azienda agricola;

C che l'azienda è una società di capitali, S.n.c. e S.a.s. (escluse le società semplici);

DICHIARA INOLTRE

- che l'azienda non si trova in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 59 del reg. UE n. 2022/2472;
- che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno

...../...../.....
(Luogo) (data)

Il Dichiarante
.....
Firma per esteso/Firma Otp

1 Le attività che producono reddito agrario sono individuate dall'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

2 Le attività che producono redditi di impresa commerciale sono previste dagli articoli 55 e 56-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Allegato 4

ELENCO TERZI PERITI E COORDINATORE

PERITI

I nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12) della Polizza Collettiva verranno comunicati successivamente alla nomina, comunque, entro il 30 aprile 2024.

Nominativi dei periti di cui al punto 13) della Polizza Collettiva, da utilizzare quali Terzi Periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l'accordo sulla nomina del terzo:

Sergio	Lombardelli	Via Grande, 31	26845	Codogno (LO)	0377/30070 355/6152841
Aroldo	Meglioli	Via Gambarelli, 5	42019	Scandiano (RE)	0522/982517 355/6892884
Ivan	Righi	Via Argine Mola, 13 Frazione Godezza	42018	Poviglio (RE)	0522/969774
Piero	Actis	Via Chivasso, 32	13100	Vercelli	0161/502434 355/5629083
Luca	Bellingacci	C.so Flaminio, 65 Frazione San Giacomo	06048	Spoletto (PG)	355/5233165
Tommaso	Brandoni	Via C. Colombo, 50	60022	Castelfidardo (AN)	071/78512 335/5826350
Giovanni	Follador	Via Trieste, 51	31050	Miane (TV)	0438/893922 338/6094309
Gianfranco	Rancati	Via S. M. Assunta, 8	26010	Doveira (CR)	0373/94223 338/8017242
Claudio	Ruspi	Frazione San Secondo, 126	06024	Gubbio (PG)	335/6479349

POLIZZA CONVENZIONE N° 0606A/C/2024

ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RISCHI AGEVOLATI

PROVINCIA DI MANTOVA

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2024

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di:
D.Lgs n° 102/2004 e s.m.i. concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale
PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) e s.m.i.
Regolamento (UE) n. 2021/2115 e s.m.i.
Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022 e s.m.i.
Piano Strategico PAC 2023/2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 8645 del
02/12/2022 D.M.162 del 12.01.2015 e s.m.i.
PGRA 2024 Prot. Masaf N. 0138401 del 22/03/24 e s.m.i.

SOCIETÀ

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA

Di seguito indicata Società

CONTRAENTE

VERONA CO.DI.VE (0606A)
VIALE DEL LAVORO 52
37135 VERONA

Di seguito indicato Contraente

La COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. prende atto che il Contraente ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024 alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Consorzio di Difesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore **12.00 del 21/03/2024** e scade alle ore **12.00 del 31/12/2024**

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2024

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. ~~SET INFORMATIVO CONTENENTE: DIP e DIP AGGIUNTIVO – GLOSSARIO – CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE - NOTA INFORMATIVA PRIVACY - Mod. 1506/2024~~
2. **Appendice n° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Mod. 1506/2024**
3. **Appendice n° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Mod. 1506/2024**
4. **Appendice n° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI**
5. **Appendice n° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
6. **Appendice n° 5 – PERIZIA D'APPELLO**
7. **Allegato n° 1 – PREZZI CONCORDATI DEI PRODOTTI ASSICURATI**
8. **Allegato n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI**

Per la Società

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Grandine



.....

Per il Consorzio di Difesa

.....

APPENDICE N° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Mod. 1506/2024

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio, comunque, non prima delle ore 12 del:

- **24 marzo 2024 per le garanzie grandine e vento forte;**
- **27 marzo 2024 per le garanzie alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico;**
- **2 aprile 2024 per la garanzia gelo e brina;**
- **20 aprile 2024 per le garanzie ondata di calore, siccità e vento caldo.**

1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel Certificato:

"L'Assicurato dichiara che la/e partita/e n° _____ sono state oggetto in data _____ di lievi danni anterischio imputabili a _____. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione al danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, di annullare dall'origine il Certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante.

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.c PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

**APPENDICE N° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE
ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Mod. 1506/2024**

2.a GARANZIE PRESTATE

La Società, come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 2 – **Oggetto delle garanzie**, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa se prevista nelle Condizioni Speciali, come segue:

Pacchetto A (Riservato solo al prodotto Uva)

Comprende, **obbligatoriamente**, tutte le seguenti garanzie:

CATASTROFALI (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità)

FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia, Eccesso Neve)

ACCESSORIE (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Pacchetto B (Riservato solo al prodotto Uva)

Comprende le seguenti garanzie:

CATASTROFALI (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità)

+

GRANDINE o GRANDINE e VENTO FORTE o GRANDINE e ECCESSO DI PIOGGIA o GRANDINE, VENTO FORTE e ECCESSO DI PIOGGIA.

+

eventualmente le avversità ACCESSORIE (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.**

Pacchetto C

Comprende almeno due garanzie tra quelle di:

FREQUENZA (Grandine - sempre obbligatoria, Vento Forte, Eccesso Pioggia)

e, eventualmente, le avversità **ACCESSORIE** (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.**

Pacchetto D (NON CONCESSO)

Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali

Le garanzie riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

- Per il prodotto **Uva da vino**, il singolo Socio può optare per l'applicazione della garanzia convenzionale per perdita di quantità e di qualità maggiorata (cod. **002B**), oppure per perdita di quantità e di qualità extra (cod. **002C**);
- Per il prodotto **Tabacco** varietà "Kentucky" esiste l'apposita garanzia cod. **961A000**;
- Per tutti gli **altri prodotti** è prevista l'applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità convenzionale come indicato nelle apposite Condizioni Speciali.

2.b DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI

LE CONDIZIONI SONO APPLICABILI ALLA SOLA PROVINCIA DI MANTOVA. PER ASSUNZIONI IN ALTRE PROVINCE SI RITENGONO VALIDI GLI ACCORDI NORMATIVI, TARIFFARI **NONCHE' IL PRONTUARIO DEI PREZZI** CONCORDATI CON IL CONSORZIO DELLA PROVINCIA IN CUI SONO UBICATI I RISCHI.

DATI AGROMETEREOLOGICI E RADAR METEO

A completamento della declaratoria, si dichiara che la Società RADAR METEO è equiparata ad "Istituti o Enti pubblici".

TERMINE ASSUNZIONE AVVERSITA' CATASTROFALI PRODOTTO UVA

Le assunzioni per il prodotto Uva nei pacchetti A e B cessano alle ore 12 del 10/04/2024

CONDIZIONI GENERALI

RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 9 – **Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, la riduzione proporzionale non si applica alle avversità **Catastrofali** che si pagano per intero.

RIDUZIONE DEL PREMIO DALL'ORIGINE - PER LE SOLE AVVERSITA' DI FREQUENZA E ACCESSORIE

A parziale deroga del disposto dell'Art. 9 – **Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva e per le olive, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da qualsiasi evento assicurato, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 10 giugno per drupacee e pomacee medio tardive;
- 10 giugno per actinidia e cachi;
- 12 giugno per uva da vino.

Non sono concesse riduzioni dall'origine per specie e varietà precoci.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste dall'appendice 3.b – *Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione* della Polizza Convenzione. Le domande di riduzione convalidate dal Consorzio, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Società assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data massima prevista. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pesche** e **nettarine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Red-Haven** e tutte le varietà di **susine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Shiro o Goccia d'oro**, tutte le **albicocche** con epoca di maturazione uguale o posteriore a **S.Castrese**; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pere** con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **William b.c.**.

FRANCHIGIE

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto** –

a) franchigia fissa in caso di evento singolo

- per il prodotto **uva da vino** la franchigia minima è del 10% sia per Grandine che per il Vento Forte.

SCOPERTI

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto**: vengono abrogati tutti gli scoperti relativi alle garanzie grandine e vento forte;

LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto**:

- per le garanzie Grandine e Vento Forte in forma singola o combinata tra loro viene applicato il massimo indennizzo dell'80%.

CONDIZIONI SPECIALI

POMODORO

A parziale deroga dell'articolo 116 delle Condizioni Speciali di Assicurazione - Decorrenza e cessazione delle garanzie – relativamente all'eccesso di pioggia – la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa trascorsi i 120 giorni successivi alle date di Semina o Trapianto indicate sul documento assuntivo, e comunque non oltre il 20 settembre.

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione all'art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie:

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di Assicurazione la seguente dichiarazione:

“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia entro e non oltre il 31/07

APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI

3.a **TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI**

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà:

- **il 31 maggio 2024 per le colture a ciclo autunno primaverile;**
- **il 31 maggio 2024 per le colture permanenti;**
- **il 30 giugno 2024 per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura;**
- **il 15 luglio 2024 per le colture a ciclo estivo, trapiantate, per le colture di secondo raccolto e per le colture vivaistiche.**

3.b **MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE**

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:

- il riferimento al Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR); esso costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il Piano di Gestione Individuale del Rischio;
- il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e/o pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l'importo del premio totale;
- la franchigia applicata e la soglia di danno;
- la superficie espressa in ettari, con l'indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- il numero di piante (solo per le arboree);
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio, sotto soglia, non coperta dalla polizza agevolata;
- l'indicazione dell'eventuale presenza di una polizza integrativa non agevolata avente lo stesso oggetto assicurato, ma relativa a prezzi e quantità non ammesse all'agevolazione.

Nel caso in cui, per le produzioni biologiche, venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul Certificato deve essere riportata la dicitura: **"produzione biologica"** e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano di Gestione Individuale del Rischio. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il Certificato di Assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in cinque esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le **cinque** copie del Certificato **convalidate** sono così destinate, una al Contraente e quattro per l'Agenzia, di cui:

- una per il Socio, da restituirgli entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato stesso;
 - una per la Società;
 - una da trattenere presso l'Agenzia;
 - una da conservare per il Perito, in caso di sinistro.
- B) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul Certificato di Assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.
- C) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.
- D) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro **8 giorni** dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti.
- E) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, **a sue spese**, entro **12 giorni** dal loro deposito presso il Contraente. Entro **15 giorni** dal ricevimento dei Certificati di Assicurazione, il Consorzio di Difesa dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei Certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro **15 giorni** gli estremi dei Certificati non convalidati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.
- F) La copia del Certificato di Assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del Certificato stesso.

3.c POLIZZA DI REGOLAZIONE PREMIO

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, per tutti i prodotti sottoscritti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno **30 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

3.d REGOLAMENTO IVASS 41/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Set Informativo e le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure tramite gli Intermediari della Società, a tutti i Soci assicurandi, prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

APPENDICE N° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

4.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con data di pagamento al:

- **28 novembre 2024 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

Banca: BPB BANCA S.p.A. – Via Stalingrado, 59/A – 40128 Bologna				
Conto Corrente n. 000035018335	IBAN IT 35 D 05387 02425 0000 3501 8335	ABI 05387	CAB 02425	CIN D

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

4.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **16 dicembre 2024** ed entro e non oltre **10 giorni** da detta data, tramite bonifico bancario.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze di conteggio degli indennizzi, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno **20 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio segnala entro il **28 novembre 2024** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci, così come previsto dalla clausola di morosità sottoscritta dai soci che di seguito viene riportata:

“A sensi dell’art. 1.891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2024 con **CODIVE**, in caso di morosità nel pagamento di quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l’anno 2024 espressamente autorizzo **CODIVE** a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente a **CODIVE** l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.”

La Società di Assicurazione pertanto su segnalazione del Condifesa, verserà al Contraente l’intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

APPENDICE N° 5 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, dall'art. 14 – *Perizia d'appello*, circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

UVA E FRUTTA

Gozzo	dott.	Elio	Via Borgonovo, 362 – 37043 CASTAGNARO (VR) – 0442/675383 – 333/1142777
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836
Russo	geom.	Luigi	Via Palestro, 16 – 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192

CEREALI E SOIA

Ferraro	geom.	Michele	Via Trino, 54 – 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173
Gatti	geom.	Battista	Villabelgiardino, 61 – 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lanza	p.a.	Raffaello	Via Petrarca, 5 – 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Rancati	p.a.	Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Taino	geom.	Giampiero	Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni	p.a.	Tommaso	Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 – 338/7926158

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836

ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Premesso che:

- per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i Valori standard emanati con Decreto Ministeriale 2024 ed i prezzi concordati da indicare nei certificati, in accordo tra Società e Contraente.
- le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti;
- per assunzioni in province esterne all'ambito territoriale del Consorzio, verranno applicati i prezzi stabilito con il Consorzio di Difesa in cui ricade la provincia anzidetta.

tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi.

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato di Assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

VEDI ELENCHI DELLE TARIFFE DI PREMIO PER LE GARANZIE GRANDINE ED ALTRE AVVERSITÀ

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto **nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**, in caso di elevazione della franchigia minima, scelta per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono applicati i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio da franchigia 10% a franchigia 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%.

In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione, con riferimento agli sconti applicati per l'elevazione della franchigia base 10%.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

È possibile assicurare, con separato Certificato di Assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva - **RETE ANTIGRANDINE** -, **in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura** prevista nella zona.

3.a RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA (cod. impianto 100)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento dalle date sotto indicate sino alla raccolta del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete **non** stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **15 maggio** per le Drupacee (Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine e Susine)
 - **25 maggio** per Pomacee (Mele e Pere) e Uva da Vino
 - **31 maggio** per l'Actinidia
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata per un valore assicurato massimo pari al **5%** della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul Certificato andrà riportata la seguente clausola: *"Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita"*.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'**80%**;
- per i prodotti uva da vino, mele e pere riduzione fissa pari al **75%**;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al **65%**.

Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

3.b RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA FINALE (cod. impianto 200)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento dalle date sotto indicate, fino a poco prima della raccolta per permettere la maturazione del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **15 maggio** per le Drupacee (Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine e Susine)
 - **25 maggio** per Pomacee (Mele e Pere) e Uva da Vino
 - **31 maggio** per l'Actinidia
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei **10 giorni** antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul Certificato andrà riportata la seguente clausola: *"Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita"*.

La data di ripiegatura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, del **40%**.

- Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

3.c IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTIBRINA (cod. impianto 400)

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del **30%**, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo:

- ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.

MAGGIORAZIONE TARIFFE

PACCHETTI A, B, C.

DANNO DI QUALITA' GRANDINE

Per i prodotti cerealicoli ovvero Frumento Duro e Tenero (sia da granella che seme da riproduzione), Orzo (sia da granella che seme da riproduzione), Mais (sia da granella che da insilaggio), Sorgo (da granella), Riso (sia da granella che seme da riproduzione), nonché per i prodotti Girasole (sia seme da olio che da riproduzione) e Soia (sia da granella che seme da riproduzione), l'estensione sulla garanzia Grandine al **danno di qualità** prevede una maggiorazione del 20%, sul rispettivo tasso grandine comunale.

DANNO DI QUALITA' EXTRA UVA DA VINO (002C000)

Per il prodotto Uva da Vino l'estensione al **danno di qualità extra** prevede una maggiorazione del 15% sul rispettivo tasso grandine dell'Uva Qualità Maggiorata (002B000).

RISO INDICA (9040000) e TABACCO KENTUCKY (961A000)

Per i prodotti Riso Indica e Tabacco Kentucky, è prevista una maggiorazione del 15% sui rispettivi tassi grandine del Riso (0040000) e del Tabacco (096A000).

POLIZZA CONVENZIONE N° 0606A/A/2024

ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RISCHI NON AGEVOLATI

INTEGRATIVA ALLA POLIZZA CONVENZIONE AGEVOLATA N° 0606A/C/2024

PROVINCIA DI MANTOVA

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2024

SOCIETÀ

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA

Di seguito indicata Società

CONTRAENTE

VERONA CO.DI.VE (0606A)
VIALE DEL LAVORO 52
37135 VERONA

Di seguito indicato Contraente

Premesso che tra le parti sopra indicate è stata sottoscritta la Polizza Convenzione agevolata soprarichiamata per l'assicurazione contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024, si stipula la presente Polizza Convenzione Assicurativa, relativa ai rischi non agevolati, con effetto dalle ore **12.00 del 21/03/2024** e scadenza alle ore **12.00 del 31/12/2024** riguardante le medesime avversità e produzioni assicurabili, per gli assicurati, Soci del Consorzio:

- che hanno sottoscritto Certificati di Assicurazione, in applicazione alla suddetta Polizza Convenzione agevolata, regolarmente convalidati dal Contraente;
- sempreché i suindicati Certificati di Assicurazione prevedano l'applicazione di un limite minimo di danno (soglia) del 20% per prodotto, comune, azienda, al superamento del quale si ha diritto all'indennizzo e riportino la prevista conferma di adesione.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, la medesima produzione dichiarata nei Certificati di Assicurazione sopra richiamati, con i rispettivi valori per partita, viene garantita per i danni, derivanti dagli eventi assicurati indicati sui Certificati stessi, che non superano la soglia pari al 20% del prodotto e che, valutati per singola partita assicurata, non rientrano tra i danni risarcibili ai sensi della Polizza Convenzione rischi agevolati. In particolare, la copertura non agevolata riguarda esclusivamente i danni che complessivamente sono compresi entro la soglia del 20% per Socio/Prodotto/Comune, ma che per singola partita possono anche essere superiori al limite minimo del 20%. In tale caso viene indennizzato il danno relativo a ciascuna partita assicurata, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi dei diversi eventi garantiti, in forma singola o associati tra loro.

Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed indennizzate dalla presente copertura integrativa non agevolata e viceversa.

Ai fini della validità della prestazione assicurativa verrà emesso un contratto integrativo non agevolato (Polizza di Assicurazione) che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2024

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA NON AGEVOLATA INTEGRATIVA

1. **SET INFORMATIVO CONTENENTE: DIP e DIP AGGIUNTIVO – GLOSSARIO - CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE - NOTA INFORMATIVA PRIVACY - Mod. 1600i/2024**
2. **Appendice n° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Mod. 1600i/2024 Pacchetto B e Pacchetto C**
3. **Appendice n° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Mod. 1600i/2024**
4. **Appendice n° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI**
5. **Appendice n° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
6. **Appendice n° 5 — PERIZIA D'APPELLO**
7. **Allegato n° 1 – PREZZI CONCORDATI DEI PRODOTTI ASSICURATI**
8. **Allegato n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI**

Per la Società

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Grandine



.....

Per il Consorzio di Difesa

.....

APPENDICE N° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Pacchetto B e Pacchetto C – Mod. 1600i/2024

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio, comunque, non prima delle ore 12 del:

- **24 marzo 2024 per le garanzie grandine e vento forte;**
- **27 marzo 2024 per le garanzie alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico;**
- **2 aprile 2024 per la garanzia gelo e brina;**
- **2 aprile 2024 per le garanzie ondata di calore, siccità e vento caldo.**

1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nella Polizza di Assicurazione:

"L'Assicurato dichiara che la/e partita/e n° _____ sono state oggetto in data _____ di lievi danni anterischio imputabili a _____. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione al danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione della Polizza di Assicurazione, di annullare dall'origine la Polizza stessa. Nelle more il contratto è comunque operante.

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.c PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione della di Assicurazione l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

APPENDICE N° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Mod. 1600i/2024

2.a GARANZIE PRESTATE

La Società, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa se prevista nelle Condizioni Speciali, come segue.

La copertura assicurativa non agevolata integrativa viene applicata, esclusivamente per i danni che non superano la soglia del 20% prevista dal PGR vigente, con adozione delle medesime franchigie e delle stesse limitazioni di indennizzo previste dalle condizioni di polizza agevolate.

Pacchetto B (Riservato solo al prodotto Uva)

Comprende le seguenti garanzie:

CATASTROFALI (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità)

+

GRANDINE o GRANDINE e VENTO FORTE o GRANDINE e ECCESSO DI PIOGGIA o GRANDINE, VENTO FORTE e ECCESSO DI PIOGGIA.

+

eventualmente le avversità ACCESSORIE (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**

Pacchetto C

Comprende almeno due garanzie tra quelle di:

FREQUENZA (Grandine - sempre obbligatoria, Vento Forte, Eccesso Pioggia)

e, eventualmente, le avversità **ACCESSORIE** (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo/Ondata di Calore)

Per l'obbligatorietà delle garanzie in base alla specie rimandiamo a "Tipologia di Polizze Assicurabili nella Campagna Assuntiva" a pagina 9 del Glossario della Polizza Collettiva Agevolata mod. 1506.

Le garanzie riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

- Per il prodotto **Uva da vino**, il singolo Socio può optare per l'applicazione della garanzia convenzionale per perdita di quantità e di qualità maggiorata (cod. **002B**), oppure per perdita di quantità e di qualità extra (cod. **002C**);
- Per il prodotto **Tabacco** varietà "Kentucky" esiste l'apposita garanzia cod. **961A000**;
- Per tutti gli **altri prodotti** è prevista l'applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità convenzionale come indicato nelle apposite Condizioni Speciali.

2.b DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI

LE CONDIZIONI SONO APPLICABILI **ALLA SOLA PROVINCIA DI MANTOVA**. PER ASSUNZIONI IN ALTRE PROVINCE SI RITENGONO VALIDI GLI ACCORDI NORMATIVI, TARIFFARI **NONCHE' IL PRONTUARIO DEI PREZZI** CONCORDATI CON IL CONSORZIO DELLA PROVINCIA IN CUI SONO UBICATI I RISCHI.

DATI AGROMETEREOLOGICI E RADAR METEO

A completamento della declaratoria, si dichiara che la Società RADAR METEO è equiparata ad "Istituti o Enti pubblici".

TERMINE ASSUNZIONE AVVERSITA' CATASTROFALI PRODOTTO UVA

Le assunzioni per il prodotto Uva nel pacchetto B cessano alle ore 12 del 10/04/2024

CONDIZIONI GENERALI

RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 9 – **Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, la riduzione proporzionale non si applica alle avversità **Catastrofali** che si pagano per intero.

RIDUZIONE DEL PREMIO DALL'ORIGINE - PER LE SOLE AVVERSITA' DI FREQUENZA E ACCESSORIE

A parziale deroga del disposto dell'Art. 9 – **Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva e per le olive, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da qualsiasi evento assicurato, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 10 giugno per drupacee e pomacee medio tardive;
- 10 giugno per actinidia e cachi;
- 12 giugno per uva da vino.

Non sono concesse riduzioni dall'origine per specie e varietà precoci.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste dall'appendice 3.b – **Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione** della Polizza Convenzione. Le domande di riduzione convalidate dal Consorzio, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Società assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data massima prevista. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pesche** e **nettarine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Red-Haven** e tutte le varietà di **susine** con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **Shiro o Goccia d'oro**, tutte le **albicocche** con epoca di maturazione uguale o posteriore a **S.Castrese**; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di **pere** con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà **William b.c.**.

FRANCHIGIE

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto** –

a) franchigia fissa in caso di evento singolo

- per il prodotto **uva da vino** la franchigia minima è del 10% sia per Grandine che per il Vento Forte.

SCOPERTI

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto**: vengono abrogati tutti gli scoperti relativi alle garanzie grandine e vento forte;

LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 – **Soglia di danno, franchigia, limite d'indennizzo e scoperto**:

- per le garanzie Grandine e Vento Forte in forma singola o combinata tra loro viene applicato il massimo indennizzo dell'80%.

CONDIZIONI SPECIALI

POMODORO

A parziale deroga dell'articolo 116 delle Condizioni Speciali di Assicurazione - Decorrenza e cessazione delle garanzie – relativamente all'eccesso di pioggia – la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa trascorsi i 120 giorni successivi alle date di Semina o Trapianto indicate sul documento assuntivo, e comunque non oltre il 20 settembre.

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

A parziale deroga di quanto definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione all'art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie:

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di Assicurazione la seguente dichiarazione:

“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il”.

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia entro e non oltre il 31/07

APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI

3.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

Il termine inderogabile di accettazione delle Polizze di Assicurazione scadrà:

- **il 31 maggio 2024 per le colture a ciclo autunno primaverile;**
- **il 31 maggio 2024 per le colture permanenti;**
- **il 30 giugno 2024 per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura;**
- **il 15 luglio 2024 per le colture a ciclo estivo, trapiantate, per le colture di secondo raccolto e per le colture vivaistiche.**

3.b MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE

L'assunzione dei rischi non agevolati integrativi prevede la sottoscrizione di una Polizza di Assicurazione che deve essere redatta ed emessa con le stesse modalità previste per il certificato di assicurazione agevolato, di cui costituisce integrazione inscindibile.

- A) Le Polizze di Assicurazione non agevolate devono essere compilate in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:
- il comune di ubicazione dei rischi;
 - i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
 - i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale;
 - il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e/o pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l'importo del premio totale;
 - la franchigia applicata e la soglia di danno;
 - la superficie espressa in ettari, con l'indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita;
 - l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
 - il numero di piante (solo per le arboree);
 - la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia.
- B) Le Polizze di Assicurazione, firmate dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatte in quattro esemplari da consegnare al Contraente per la convalida. Le **quattro** copie della Polizza **convalidate** sono così destinate, una al Contraente e tre per l'Agenzia, di cui:
- una per il Socio, da restituirgli entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Polizza stessa;
 - una per la Società;
 - una da trattenere presso l'Agenzia;
- C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sulla Polizza di Assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle norme contrattuali.
- D) Il Contraente provvederà ad evidenziare le Polizze di Assicurazione relative ai Soci nuovi.
- E) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente le Polizze di Assicurazione entro **8 giorni** dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inserite.

- F) Le Polizze di Assicurazione, convalidate dal Consorzio, saranno ritirate dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro **12 giorni** dal loro deposito presso il Contraente. Entro **15 giorni** dal ricevimento delle Polizze di Assicurazione, il Consorzio di Difesa dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi delle polizze eventualmente non convalidate. Quotora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro **15 giorni** gli estremi delle polizze non convalidate, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.
- G) La copia della Polizza di Assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione della Polizza stessa.

3.c POLIZZA DI REGOLAZIONE PREMIO

In base ai dati indicati sulle Polizze di Assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, per tutti i prodotti sottoscritti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno **30 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

3.d REGOLAMENTO IVASS 41/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Set Informativo e le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure tramite gli Intermediari della Società, a tutti i Soci assicurandi, prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

APPENDICE N° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

4.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con data di pagamento al:

- **28 novembre 2024 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

Banca: BPER BANCA S.p.A. – Via Stalingrado, 59/A – 40128 Bologna				
Conto Corrente n. 000035018335	IBAN IT 35 D 05387 02425 0000 3501 8335	ABI 05387	CAB 02425	CIN D

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

4.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **16 dicembre 2024** ed entro e non oltre **10 giorni** da detta data, tramite bonifico bancario.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze di conteggio degli indennizzi, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno **20 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio segnala entro il **28 novembre 2024** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci, così come previsto dalla clausola di morosità sottoscritta dai soci che di seguito viene riportata:

“A sensi dell’art. 1.891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2024 con **CODIVE**, in caso di morosità nel pagamento di quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l’anno 2024, espressamente autorizzo **CODIVE** a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente a **CODIVE** l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.”

La Società di Assicurazione, pertanto, su segnalazione del Condifesa, verserà al Contraente l’intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

APPENDICE N° 5 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Perizia d'appello*, circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI**UVA E FRUTTA**

Gozzo	dott.	Elio	Via Borgonovo, 362 – 37043 CASTAGNARO (VR) – 0442/675383 – 333/1142777
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836
Russo	geom.	Luigi	Via Palestro, 16 – 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192

CEREALI E SOIA

Ferraro	geom.	Michele	Via Trino, 54 – 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173
Gatti	geom.	Battista	Villabelgiardino, 61 – 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lanza	p.a.	Raffaello	Via Petrarca, 5 – 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Rancati	p.a.	Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Taino	geom.	Giampiero	Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni	p.a.	Tommaso	Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 – 338/7926158

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836

ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

La copertura assicurativa relativa ai rischi non agevolati prevede l'adozione della medesima tabella dei prezzi delle produzioni vegetali assicurabili concordata tra Società e Consorzio di Difesa nella Polizza Convenzione agevolata.

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascuna Polizza di Assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

VEDI ELENCHI DELLE TARIFFE DI PREMIO PER LE GARANZIE GRANDINE ED ALTRE AVVERSITÀ

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 7 punto b) delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**, in caso di elevazione della franchigia minima, scelta per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono applicati i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio da franchigia 10% a franchigia 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%.

In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione, con riferimento agli sconti applicati per l'elevazione della franchigia base 10%.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

È possibile assicurare, con separata Polizza di Assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva - **RETE ANTIGRANDINE** -, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona.

3.a RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA (cod. impianto 100)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento, dalle date sotto indicate sino alla raccolta del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete **non** stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **15 maggio** per le Drupacee (Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine e Susine)
 - **25 maggio** per Pomacee (Mele e Pere) e Uva da Vino
 - **31 maggio** per l'Actinidia
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata per un valore assicurato massimo pari al 5% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sulla Polizza andrà riportata la seguente clausola: *"Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita"*.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'**80%**;
- per i prodotti uva da vino, mele e pere riduzione fissa pari al **75%**;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al **65%**.

Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

3.b RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA FINALE (cod. impianto 200)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa su tutto l'appezzamento dalle date sotto indicate, fino a poco prima della raccolta per permettere la maturazione del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **15 maggio** per le Drupacee (Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine e Susine)
 - **25 maggio** per Pomacee (Mele e Pere) e Uva da Vino
 - **31 maggio** per l'Actinidia
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei **10 giorni** antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sulla Polizza andrà riportata la seguente clausola: *"Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita"*.

La data di ripiegatura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, del **40%**.

- Sono escluse dalla presente garanzia le reti antigrandine che coprono il singolo filare.

MAGGIORAZIONE TARIFFE

PACCHETTI B, C.

DANNO DI QUALITA' GRANDINE

Per i prodotti cerealicoli ovvero Frumento Duro e Tenero (sia da granella che seme da riproduzione), Orzo (sia da granella che seme da riproduzione), Mais (sia da granella che da insilaggio), Sorgo (da granella), Riso (sia da granella che seme da riproduzione), nonché per i prodotti Girasole (sia seme da olio che da riproduzione) e Soia (sia da granella che seme da riproduzione), l'estensione sulla garanzia Grandine al **danno di qualità** prevede una maggiorazione del **20%**, sul rispettivo tasso grandine comunale

DANNO DI QUALITA' EXTRA UVA DA VINO (002C000)

Per il prodotto Uva da Vino l'estensione al **danno di qualità extra** prevede una maggiorazione del **15%** sul rispettivo tasso grandine dell'Uva Qualità Maggiorata (002B000).

RISO INDICA (9040000) e TABACCO KENTUCKY (961A000)

Per i prodotti Riso Indica e Tabacco Kentucky, è prevista una maggiorazione del **15%** sui rispettivi tassi grandine del Riso (0040000) e del Tabacco (096A000).